

LUISS 

Dipartimento di Impresa e Management

Cattedra di Legal Issues

Il dato quale nuovo bene giuridico

Prof.ssa Raffaella Grimaldi

RELATORE

Prof. Antonio Davola

CORRELATORE

Tommaso Stratta – Matricola 751731

CANDIDATO

Anno Accademico 2022/2023

Alla mia famiglia e alle persone a cui voglio bene

INDICE

• <i>RILIEVI INTRODUTTIVI</i>	8
• <i>CAPITOLO I – IL DATO</i>	11
1.1 IL CONCETTO DI PRIVACY.....	11
1.1.1 IL CASO DI CAMBRIDGE ANALYTICA	15
1.2 ALLE ORIGINI: CHE COS'È IL DATO	17
1.3 ACCENNI STORICI: LA NASCITA DEI DATI, DALL'ETÀ DEL FERRO AI BIG DATA	19
1.4 TIPOLOGIE DI DATI.....	26
1.4.1 I DATI PERSONALI.....	28
1.4.2 I DATI SENSIBILI	29
1.5 L'IMPORTANZA E IL VALORE DEI DATI NELL'ERA DIGITALE.....	31
1.5.1 MODALITÀ DI RACCOLTA DEI DATI	33
1.5.2 IL MERCATO DEI DATI.....	35
1.5.3 PROSPETTIVE FUTURE E PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA RACCOLTA DATI: LA NASCITA DI APPLICAZIONI E SERVIZI PER LA VENDITA DI DATI PERSONALI	37
1.6 I DATI E I BENI.....	40
• <i>CAPITOLO II – IL GDPR E IL CONTESTO ATTUALE</i>	44
2.1 CHE COS'È IL GDPR.....	44
2.1.1 LA STRUTTURA DEL GDPR	45
2.2 I PRINCIPI FONDAMENTALI.....	51
2.3 I DIRITTI DELL'INTERESSATO	55
2.3.1 IL DIRITTO ALLA PORTABILITÀ E IL DATO COME BENE	61
2.4 GDPR E ATTUALITÀ	63
2.5 I CONTRATTI CHE DOVREBBERO REGOLAMENTARE IL PASSAGGIO DI PROPRIETÀ DI DATI TRA I SOGGETTI COINVOLTI.....	65
• <i>CAPITOLO III – IL DATO: NUOVO BENE GIURIDICO?</i>	68
3.1 LA TEORIA DEI BENI GIURIDICI	68
3.2 L'EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI BENE NELLE TEORIE DEL DIRITTO	73
3.3 L' APPROCCIO PRAGMATICO ALLA TEORIA DEI BENI GIURIDICI.....	84
3.3.1 L'APPROCCIO PRAGMATICO E L'EVOLUZIONE DEL DIGITALE	85
3.4 APPROCCI GIURISPRUDENZIALI ALLA CONCEZIONE DEL DATO COME UN BENE GIURIDICO	86
• <i>CAPITOLO IV - DATA MONETIZATION</i>	90
4.1 IL FENOMENO DELLA DATA MONETIZATION	90
4.2 CAPIRE COME VALUTARE MONETARIAMENTE I DATI.....	94

4.3 PRINCIPALI SENTENZE GIURISPRUDENZIALI RIGUARDANTI LA MONETIZZAZIONE DEI DATI	97
• <i>CONCLUSIONE</i>	104
• <i>BIBLIOGRAFIA</i>	111
• <i>SITOGRAFIA</i>.....	114

RILIEVI INTRODUTTIVI

Il presente testo ha l'obiettivo di esplorare in profondità l'importanza cruciale dei dati nell'era digitale e di quanto essi siano diventati essenziali per il funzionamento delle aziende, per le loro attività e per la creazione di servizi e prodotti. Nel corso di questo ampio studio, analizzeremo una serie di tematiche fondamentali. Il commercio e lo scambio di dati hanno dato vita ad un mercato sempre più sofisticato, basato sulla continua raccolta, elaborazione e monetizzazione dei dati personali. Esploreremo in dettaglio questa dinamica, evidenziando come questa pratica abbia contribuito a personalizzare ulteriormente i prodotti e i servizi offerti dalle aziende. Questa nuova realtà solleverà importanti questioni, tra cui l'interessante considerazione di trattare i dati come un nuovo bene giuridico. In tal senso, analizzeremo le politiche e le regolamentazioni necessarie per proteggere e gestire lo scambio di dati in maniera legittima ed efficace, analizzando tutte le teorie a favore e a sfavore nel considerare il dato come un bene.

Il primo capitolo di questo ampio studio si concentrerà sul concetto di dato, risalendo alle loro origini storiche e alla modalità con cui furono stati registrati nel corso del tempo fino ad arrivare alla realtà digitale attuale. Introdurremo anche il concetto di privacy, mettendo in luce come essa sia stata messa in pericolo a causa dell'evoluzione tecnologica e dei nuovi modelli di interazione e scambio di informazioni. In questa fase, esamineremo le diverse categorie di dati e stabiliremo una chiara distinzione tra dati personali e dati sensibili. Alla fine del primo capitolo, intraprenderemo una riflessione più approfondita sulla natura dei dati e sulle possibili analogie con i beni tradizionali.

Il secondo capitolo avrà come oggetto di studio il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), il principale documento normativo europeo che stabilisce le regole per la gestione dei dati personali dei cittadini dell'Unione Europea. Esamineremo in dettaglio la struttura del GDPR, suddivisa in articoli e Considerando ¹, dove all'interno vengono definiti i principi fondamentali che devono guidare l'adozione di adeguate misure per la protezione dei dati personali e vengono enunciati i diritti degli individui. In questo contesto, esamineremo anche i limiti e le nuove sfide che il GDPR affronta nel tentativo

¹ In diritto, ciascuno dei motivi che, nel testo di una legge, di una sentenza o di una deliberazione, precedono la parte dispositiva, consultabile su <https://www.treccani.it/vocabolario/considerando/#:~:text=s.%20m.%20%5Bdalla%20parola%20con%20cui,deliberazione%2C%20precedono%20la%20parte%20dispositiva.>

di regolare la complessa realtà attuale dei dati digitali. Sarà interessante osservare come il legislatore abbia considerato il dato durante la stesura del documento.

Il terzo capitolo rappresenterà il culmine della nostra analisi sperimentale condotta all'interno di questo studio. Esploreremo ulteriormente la questione se il dato possa essere considerato un bene giuridico, considerando la "vaghezza" che il GDPR, come detto in precedenza, presenta nella sua normativa e regolamentazione. In questo contesto, esamineremo dettagliatamente la giurisprudenza e le interpretazioni giuridiche in merito all'ambiguità concettuale dei dati digitali come bene giuridico. Non solo, ripercorreremo la teoria dei beni giuridici attraverso l'analisi di tutte le correnti di pensiero all'interno del campo della filosofia del diritto, come il positivismo giuridico, il giusnaturalismo, il giurisdizionalismo, l'utilitarismo giuridico e tante altre. Ognuna di queste correnti considera il diritto in maniera diversa; il concetto di bene giuridico trascende da ogni corrente filosofica, che mette in risalto aspetti contraddistinti a seconda del pensiero in questione. Diversi sono gli approcci giurisprudenziali, nell'affrontare la complessa questione della considerazione dei dati come beni giuridici.

Il quarto capitolo avrà come oggetto di studio il fenomeno della "data monetization", fenomeno nato in parallelo allo sviluppo tecnologico e all'esposizione dei nostri dati nell'ecosistema digitale. Approfondiremo ulteriormente la questione, concentrandoci sui criteri utilizzati per valutare il valore monetario dei dati. In questa sezione verranno esaminati i casi e le sentenze più significative in materia, affrontati dalla Corte di Giustizia, dal Tribunale di Primo Grado, dalla Corte di Cassazione, dalla Giurisprudenza di merito, dal Consiglio di Stato e dal T.A.R.

Infine, attraverso l'analisi delle tesi proposte e delle diverse sentenze, giungeremo ad una conclusione riguardo alla legittimità dei dati come beni giuridici, correlato al fenomeno della monetizzazione dei dati, interrogandoci se questo fenomeno potrà diventare una realtà nel futuro, all'interno del nostro paese.

CAPITOLO I – IL DATO

1.1 IL CONCETTO DI PRIVACY

Nel 1890, Louis Brandeis e Samuel Warren ², due giovani avvocati americani, pubblicarono un primo documento rilevante intitolato “Diritto ad essere lasciato da solo”, una delle prime monografie giuridiche incentrata sul tema della privacy e del rispetto della sfera privata degli individui. Nell’opera, le prime accezioni del termine assunsero una connotazione negativa: la libertà messa in relazione al concetto di privacy non era associata a una reale possibilità, ma ad un’emancipazione da qualcuno o qualcosa. In quegli anni, la privacy veniva considerata come uno spazio quasi fisico, del quale gli altri dovevano rispettare l’individualità.

Occorre, però, fare un passo indietro. Durante il periodo ellenico ³, i filosofi greci distinguevano sfera privata da sfera pubblica. In particolare, Aristotele ⁴, è il primo filosofo ad associare al concetto di sfera pubblica il termine “Polis” e la vita domestica al termine “Oikos”. Secondo gli antichi greci, con la nascita della Polis ⁵, il coinvolgimento nella sfera pubblica da parte degli uomini, era di fondamentale importanza. Le città, in quel periodo, erano considerate come modelli politici tipici e rappresentavano il complesso delle attività all’interno della sfera pubblica di ogni individuo. Fondamentale era riconoscere, oltre all’ Oikos, la sfera privata e riservata delle persone; da intendersi come spazio nel quale dedicarsi alle proprie passioni e occuparsi dei propri bisogni. Il rispetto di questa sfera era molto importante per i cittadini greci.

Con il passare degli anni il concetto di privacy ha assunto connotazioni, terminologie ma soprattutto complessità diverse. Secondo questa iniziale regressione attraverso riferimenti storici, possiamo osservare come il tema della privacy fosse centrale, così come quello della separazione tra la vita pubblica e privata, fin dalle origini della vita sociale.

² In ordine di scrittura: Louisville, 13 novembre 1856 – Washington, 15 ottobre 1941; Boston, 25 gennaio 1852 – Dedham, 19 febbraio 1910, consultabile su <https://formazione.indire.it/paths/samuel-warren-and-louis-brandeis-the-right-to-privacy>.

³ Nella storiografia moderna, indica quel periodo storico-culturale della storia del Mediterraneo; dalle imprese di Alessandro Magno alla nascita dell’Impero Romano, consultabile su [https://www.treccani.it/enciclopedia/ellenismo#:~:text=Il%20periodo%20della%20storia%20greca,%27Egitto%20\(31%20a.C.\)](https://www.treccani.it/enciclopedia/ellenismo#:~:text=Il%20periodo%20della%20storia%20greca,%27Egitto%20(31%20a.C.)).

⁴ Uno dei più grandi filosofi occidentali, Stagira 384-383 a.C. Calcide 322 a.C, consultabile su <https://www.treccani.it/enciclopedia/aristotele>.

⁵ Particolare tipo di città-Stato tipica dell’organizzazione politica greca.

L'essere umano è legittimato ad avere uno spazio in cui le persone non possono accedere, spazio che, come detto, rappresenta la sfera più intima del soggetto stesso, consentendo di mantenere il controllo sulle informazioni personali che condividiamo con gli altri, di proteggere la nostra autonomia, l'anonimato e la dignità. La privacy ci aiuta a proteggere i nostri diritti, dove questi non vengono posti in essere, e le nostre libertà.

In Italia, normative che tutelano l'oggetto in materia, vengono elaborate a partire dagli anni '60-70. Il concetto di privacy, in questo caso, viene considerato come un generico diritto alla libera determinazione nello svolgimento della propria personalità. La Costituzione italiana ⁶ nacque in un tempo in cui il diritto alla privacy non era un tema rilevante. A partire dagli articoli 14, 15 e 21 ⁷, del GDPR ⁸, si iniziarono a rintracciare numerosi riferimenti che posero le basi per le normative successive. Il primo vero accenno alla privacy, tuttavia, è oggi visto nell'articolo 2 ⁹ della Costituzione che incorpora la privacy nei diritti inviolabili dell'uomo.

Questo tema, con lo sviluppo della tecnologia e con l'avvento di Internet, del web 1.0 e dei social network ¹⁰, è stato messo al centro di molte discussioni, divenendo uno dei temi centrali e di maggiore interesse per gli utenti che circolano in rete ¹¹.

⁶ Documento scritto solenne, contenente la disciplina dell'organizzazione dei supremi organi statali e la proclamazione di una serie di diritti e di doveri dei consociati: tale posizione risente indubbiamente dell'influenza esercitata dall'art. 16 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, secondo cui «ogni società dove non sia assicurata la garanzia dei diritti, né stabilita la separazione dei poteri, non ha una costituzione»; entrata in vigore il 1° gennaio 1948 consultabile su <https://www.treccani.it/enciclopedia/costituzione-italiana>

⁷ Art. 14: “Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale”
Art. 15: “La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge”

Art. 21: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione; la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria” consultabile su <https://www.governo.it/it>.

⁸ In diritto, viene usato per designare atti normativi emanati da organi dello Stato, enti pubblici, enti locali, organizzazioni internazionali e anche enti privati per disciplinare determinate materie o il proprio funzionamento, consultabile su https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/R/regolamento.shtml#:~:text=%5Bre%2Dgo%2Dla%2Dm%C3%A9n%2Dto%5D%20s.m.&text=2%20Insieme%20di%20norme%20fissate,proprio%20funzionamento%20SIN%20normativa%3A%20r.

⁹ “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”, consultabile su <https://www.governo.it/it/costituzione-italiana/principi-fondamentali/2839#:~:text=limiti%20della%20Costituzione,-,Art.,solidariet%C3%A0%20politica%2C%20economica%20e%20sociale>.

¹⁰ Nel 1997 nasce il primo social network a New York, dal suo fondatore Andrew Weinreich, consultabile su <https://klabco.co/storia-social-network/>.

¹¹ Ricordiamo il Regolamento UE 2016/679 del 27 Aprile 2016 che segna una tappa importante dell'ormai non breve cammino della disciplina legale del trattamento dei dati personali e suggerisce di fissare preliminarmente alcuni punti forse utili per la migliore intelligenza delle regole che sono state elaborate nell'arco di vent'anni, consultabile su V. Cuffaro, R. D'Orazio, V. Ricciuto, I dati personali nel diritto europeo, G. Giappichelli Editore, Torino, 2019, pp. 23-26.

Viviamo nell'era delle relazioni connesse: relazioni in cui i soggetti sono strettamente collegati tra loro attraverso piattaforme online e strumenti che consentono un continuo collegamento tra dati, informazioni e persone. Il perimetro di demarcazione tra ciò che è reale e ciò che è virtuale è sempre più sottile. In questi anni nasce un nuovo termine "Onlife", Manifesto coniato da Luciano Floridi ¹². In altri termini gli spazi di retroscena (sfera privata), risultano confondersi con quelli di palcoscenico (sfera pubblica), perché online si è sempre connessi.

In questo contesto il concetto di privacy assume un'altra importante connotazione, ossia quella di diritto della persona di controllare che le informazioni, inevitabilmente lasciate in rete, appartenenti alla stessa, non vengano usate da terzi (soggetti privati e pubblici) in modo illecito, minacciando la sua immagine e la sua sfera personale. Vi è, dunque, la necessità dell'individuo di avere piena consapevolezza in ordine alle modalità con le quali sono tratte tutte quelle informazioni messe in circolazione in una società che affida ormai gran parte delle attività economiche sulla raccolta di dati. Sarà proprio su questa ultima definizione di privacy che andremo a trattare il nostro discorso.

Cambia il concetto di privacy, cambiano anche le normative vigenti per tutelare l'interessato ¹³. A partire dagli anni '90, le leggi vigenti sorressero il quadro normativo comunitario in materia senza avere particolari problematiche. Nel 1995 fu adottata la Direttiva 95/46/CE ¹⁴ per normalizzare il flusso dei dati personali a tutela dell'individuo. In quegli anni solo lo 0,5% della popolazione italiana era su Internet; Google e Facebook non esistevano. Questo è un dato rilevante poiché il numero di persone in rete non era ancora significativo e le normative riuscivano a tutelare con maggiore protezione i rapporti tra privati e utenti.

¹² Filosofo italiano naturalizzato britannico, professore ordinario di filosofia ed etica dell'informazione presso l'Oxford Internet Institute dell'Università di Oxford; Roma, 16 novembre 1964, consultabile su <https://www.treccani.it>.

¹³ La persona fisica cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento, consultabile su N.Z. Gargano, *Persona e mercato dei dati-Riflessioni sul GDPR*, Cedam Editore, Padova, 2019, pp. 18-24.

¹⁴ E' stata adottata il 24 ottobre 1995, con lo specifico scopo di armonizzare le norme in materia di protezione dei dati personali per garantire un "flusso libero" (free flow of data) dei dati e promuovere un elevato livello di tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, consultabile su <https://protezionedatipersonali.it/direttive-europee#:~:text=Direttiva%2095%2F46%2FCE&text=E%27%20stata%20adottata%20il%2024,dei%20diritti%20fondamentali%20dei%20cittadini>.

Con lo sviluppo della tecnologia, nel 2010, 35,8 milioni ¹⁵ di italiani dichiararono di avere accesso alla rete. Negli ultimi anni, secondo dati recenti dell'ISTAT ¹⁶ (2021), su 60 milioni di italiani, 77,71 milioni ¹⁷ erano le connessioni da mobile, 50,54 milioni su Internet e 41,00 milioni usavano attivamente i social media. Uno sviluppo più che proporzionale di utenti nel web ha portato a delle ricadute inevitabili sulla gestione dei processi legati al digitale. Un veloce cambiamento che il Legislatore ha cercato di rispondere adottando, con il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 ¹⁸, la disciplina interna in materia di privacy in seguito all'entrata in vigore del Regolamento Ue 2016/679.

Il 25 maggio 2018 entra in vigore il “nuovo Regolamento Privacy” chiamato GDPR ¹⁹, ponendo l'accento sull'importanza che i dati personali rivestono nel nostro sistema, qualificati dallo stesso Regolamento, come diritti fondamentali dell'uomo.

Protagonista di questa prefazione diviene il dato, che assume un ruolo centrale nei nuovi mercati e nei business futuri. Ad oggi, miliardi di dati vengono raccolti ogni giorno attraverso piattaforme digitali quali siti web, social network, cookies e tanti altri strumenti che non conosciamo. Dove vanno a finire questi dati? Che uso viene fatto? L'utente è sempre a conoscenza di come le sue informazioni personali vengono trattate?

Lo sviluppo della tecnologia ha reso la privacy un argomento molto importante, poiché le informazioni possono essere facilmente raccolte, elaborate e condivise in modo molto più ampio rispetto al passato. Le aziende, i governi e altri soggetti riescono a raccogliere informazioni personali, monitorare le nostre attività online, tracciare i nostri spostamenti e creare profili dettagliati su di noi. Tuttavia, lo sviluppo della tecnologia non è la sola causa scatenante, ma è l'uso illecito e abusivo di queste informazioni raccolte che rappresenta la principale minaccia per la nostra privacy.

¹⁵ Analisi condotta da “Youtrend”, magazine web sulle tendenze sociali, consultabile su <https://www.youtrend.it/2012/02/17/italiani-su-internet-quanto-tempo-passano-quando-dispositivi-web-rete/#:~:text=Nel%202010%20gli%20utenti%20connessi,incremento%20del%209%2C4%25>.

¹⁶ L'Istituto nazionale di statistica è un ente di ricerca pubblico. È presente nel Paese dal 1926 ed è il principale produttore di statistica ufficiale a supporto dei cittadini e dei decisori pubblici; l'organizzazione dell'Istituto è stata ridisegnata con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 166 del 7 settembre 2010, consultabile su <https://www.istat.it/it/informazioni-e-servizi/per-i-giornalisti/istat-in-breve>.

¹⁷ Il numero è maggiore rispetto alla popolazione poiché ogni utente può connettersi su internet con più dispositivi, consultabile su <https://www.istat.it>.

¹⁸ Adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

¹⁹ Acronimo di “General Data Protection Regulation”, composto da 99 articoli e 17 Considerando (ciascuno dei motivi che precedono la parte dispositiva), ufficialmente regolamento (UE) n. 2016/679, è un regolamento dell'Unione europea in materia di trattamento dei dati personali e di privacy, adottato il 27 aprile 2016, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 4 maggio 2016 ed entrato in vigore il 24 maggio dello stesso anno ed operativo a partire dal 25 maggio 2018, consultabile su F. De Stefani, Le regole della privacy - Guida pratica al nuovo GDPR, Hoepli, Milano, 2018, pp. 3-5.

Sulla definizione legislativa di dato, in particolare dato personale, si concentrerà la riflessione che segue. Il Legislatore, al riguardo, sembra essere stato vago su alcune delle leggi che regolamentano i rapporti tra interessato, titolare e responsabile del trattamento dei dati. Durante la stesura del GDPR, come è stato considerato il dato in materia delle norme che tutelano la nostra privacy? I dati sono diventati sempre più importanti con lo sviluppo della tecnologia e per riuscire a garantire che le informazioni personali siano protette e che il loro utilizzo e trattamento sia lecito e trasparente, è importante riflettere su come il dato può essere definito in maniera ancora più precisa di quanto lo sia all'interno del Regolamento.

1.1.1 IL CASO DI CAMBRIDGE ANALYTICA

Il caso Cambridge Analytica fu un controverso scandalo che coinvolse l'uso improprio dei dati personali di milioni di utenti di Facebook per scopi politici durante le elezioni presidenziali degli Stati Uniti del 2016. La vicenda iniziò con la creazione di un'applicazione di quiz chiamata "thisisyourdigitallife" nel 2014 da parte di Aleksandr Kogan ²⁰, un ricercatore accademico. Questa app raccoglieva dati personali non solo dai partecipanti al quiz, ma anche dai loro amici, senza il loro consenso, e veniva distribuita all'interno di Facebook.

Cambridge Analytica, successivamente, acquisì questi dati da Kogan e li utilizzò per scopi di profilazione e targeting politico, mirando a influenzare il comportamento degli elettori durante la campagna elettorale. Nel marzo 2018, lo scandalo emerse grazie a investigazioni giornalistiche e denunce di whistleblower ²¹, attirando l'attenzione a livello globale.

Le conseguenze dello scandalo furono significative. Mark Zuckerberg, CEO di Facebook, venne chiamato a testimoniare davanti al Congresso degli Stati Uniti e ammise le carenze nella protezione dei dati degli utenti, impegnandosi a migliorare le politiche di sicurezza dei dati. Cambridge Analytica dopo questo caso venne chiusa e alcuni dei suoi dirigenti dovettero affrontare conseguenze legali.

²⁰ E' uno scienziato americano di origine moldava, noto per le sue ricerche sul legame tra ossitocina e gentilezza e per aver sviluppato l'app che ha permesso a Cambridge Analytica di raccogliere i dati personali di 30 milioni di utenti Facebook, consultabile su https://www.agi.it/estero/matematico_cambridge_analytica_facebook-3653246/news/2018-03-22/

²¹ Chi denuncia azioni fradolente, non legali del governo, all'interno della propria azienda, consultabile su <https://www.proactivecompliance.com/it/che-cos-e-il-whistleblowing>

In seguito allo scandalo, fu rafforzata la consapevolezza riguardo alla privacy dei dati personali online e vennero adottate nuove leggi sulla protezione dei dati, come il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) nell'Unione Europea. In conclusione, possiamo affermare che questo caso sollevò importanti questioni sulla privacy dei dati e portò a una maggiore regolamentazione dell'uso dei dati personali su piattaforme digitali.

1.2 ALLE ORIGINI: CHE COS'E' IL DATO

Un dato è una “una rappresentazione oggettiva e non interpretata della realtà, ciò che è immediatamente presente alla conoscenza” ²². Dato deriva dal latino “datum”, che significa letteralmente “fatto”, è una forma grezza e neutrale di informazione che può essere elaborata, analizzata e interpretata per trarre significato da esso. In altre parole, è una descrizione oggettiva di un fatto, evento o entità che può essere registrato, elaborato e trasferito all'interno di un sistema informatico o tra sistemi informatici. I dati possono assumere, come vedremo, diverse forme, tra cui testo, numeri, immagini, audio, video o qualsiasi altra forma di informazione che può essere codificata in formato digitale. Inoltre, risultano fondamentali per l’elaborazione delle informazioni e forniscono la base per l’analisi, la presa di decisioni e la generazione di conoscenza.

Interessante andare a definire il dato, a seconda del contesto in cui viene utilizzato. In senso generale, come detto in precedenza, un dato è una rappresentazione simbolica o numerica di un fatto, una misurazione o una descrizione di qualcosa. Può rappresentare un valore numerico in ambito economico, rappresentando una variabile economica come il PIL, l’inflazione, la disoccupazione o i prezzi dei beni. Nel campo dell’informatica, un dato può essere descritto come una sequenza di simboli o segnali che rappresentano informazioni come un testo, un numero, un’immagine, un suono o qualsiasi tipi di informazione digitale. I dati sono l’input che viene elaborato da un computer o da un sistema informatico. Spostandoci in ambito statistico, il dato rappresenta un valore o un’osservazione ottenuta da una misurazione o da un campionamento. In questo caso può essere un numero o una categoria che rappresenta una caratteristica o una variabile di interesse all’interno di uno studio statistico. Osservazione e misurazione sono presenti anche nella definizione di dato in ambito scientifico, dove il dato fornisce la base empirica per formulare e testare le ipotesi, nonché per trarre conclusioni sui fenomeni naturali o fisici. Infine, in ambito aziendale, il dato viene considerato come un’informazione specifica che viene utilizzata per supportare le decisioni aziendali come un dato finanziario, un dato di mercato, un dato sulle vendite o qualsiasi altra informazione rilevante per attività aziendale.

Importante non confondere la definizione di dato con quella di informazione. L’informazione è un’elaborazione, interpretazione di un insieme di numeri, codici, che

²² Consultabile su <https://vitolavecchia.altervista.org/definizione-distinzioni-dati-e-informazioni/>.

rappresentano i dati della persona/oggetto a cui si riferiscono. Deriva da un processo di soggettivazione fornendo significato, contesto e valore ai dati. Il dato in sé non ha un significato intrinseco, ma lo acquisisce quando viene contestualizzato e interpretato. L'informazione, d'altra parte, è il risultato di un processo di significazione e contestualizzazione di tali dati e consente alle persone di trarre conclusioni, prendere decisioni, rispondere a domande specifiche o comprendere al meglio una determinata situazione. Ad esempio, se prendiamo il dato "21", potrebbe rappresentare semplicemente un valore numerico senza un significato specifico. Tuttavia, se contestualizziamo il dato dicendo che rappresenta l'età di una persona, diventa un'informazione significativa.

1.3 ACCENNI STORICI: LA NASCITA DEI DATI, DALL'ETÀ DEL FERRO AI BIG DATA

La storia dei dati risale a molti secoli fa, e ha subito un'evoluzione ed importanza significativa nel corso del tempo. A partire dall'età del ferro ²³, gli esseri umani registravano informazioni e dati molto prima dell'avvento della scrittura. Tuttavia, non esisteva una raccolta sistematica dei dati come la conosciamo oggi. Durante questa era le incisioni su pietra, le incisioni rupestri e altri mezzi di comunicazione visive rappresentavano i primi esempi di dati registrati ²⁴. Le incisioni venivano fatte con strumenti appuntiti di vario genere o per mezzo di una tecnica di raschiatura a graffio generando segni scavati nella roccia. L'uso dei dati nell'Età del Ferro era prevalentemente finalizzato a scopi pratici, come la gestione dei beni, il controllo delle risorse, la tenuta dei registri di inventario e la documentazione degli eventi importanti²⁵. Le società dell'Età del Ferro utilizzavano supporti di comunicazione fisici, come tavolette di argille, pietre incise, papiro e pergamene, per registrare informazioni importanti come atti legali, transazioni commerciali, registri amministrativi e cronache storiche. La disponibilità e l'uso di tali supporti di registrazione potevano variare a seconda delle culture e delle regioni. Ad esempio, alcune civiltà come gli antichi egizi svilupparono un sofisticato sistema di scrittura su papiro per documentare eventi, attività economiche, e amministrative ²⁶. Queste società avevano diversi gradi di sviluppo socioeconomico e culturale, le pratiche di registrazione variavano di conseguenza. Alcune società potevano essere più avanzate nell'organizzazione e nella conservazione delle informazioni, mentre

²³ L'età del ferro è un periodo storico caratterizzato dall'uso diffuso del ferro per la produzione di armi, utensili e oggetti di uso quotidiano. Si colloca cronologicamente tra l'età del bronzo e l'età classica e varia temporalmente in diverse regioni del mondo. Abbraccia grosso modo un periodo che va dalla fine del II millennio a tutto il I millennio a.C. (inizia intorno al XIII secolo a.C. nel mondo mediterraneo e nel Vicino Oriente; tra il IX e l'VIII secolo a.C. nell'Europa settentrionale)

²⁴ Le incisioni furono realizzate lungo un arco di tempo di ottomila anni, fino all'Età del ferro (I millennio a.C.).

²⁵ Cunliffe, B., *Iron Age Communities in Britain: An Account of England, Scotland, and Wales from the Seventh Century BC until the Roman Conquest* (4th ed.). Routledge, UK, 2004, Harding, D., *Iron Age Europe: The Archaeology of Transitions*, Routledge, UK, 2018, Collis, J., *The European Iron Age* (2nd ed.), Routledge, UK, 2003.

Haselgrove, C., & Pope, R. (Eds.). (2007). *The Earlier Iron Age in Britain and the Near Continent*. Oxbow Books.

²⁶ Il papiro è un materiale simile alla carta realizzato a partire dal midollo della pianta di papiro (*Cyperus papyrus*) e utilizzato in tempi antichi, specialmente in Egitto, come superficie per la scrittura; per almeno due millenni il papiro non trovò rivali come superficie di scrittura fino all'arrivo della pergamena: il papiro è in fatti un materiale fragile e suscettibile a rottura in condizioni di umidità o eccessiva secchezza ambientale, anche se è relativamente facile ed economico da produrre e da lavorare, consultabile su <https://www.vitantica.net/2017/10/24/il-papiro/>.

altre potevano fare affidamento, principalmente, sulla trasmissione orale delle conoscenze.

Una di queste erano le società celtiche. Gruppi etnici diffusi in gran parte dell'Europa centrale, i celti erano caratterizzati da una scrittura tribale con comunità agricole e guerrieri che esercitavano una forte influenza culturale nella regione. In Grecia, nacquero le città-stato come centri di potere politico ed economico, con un'economia basata principalmente sull'agricoltura, il commercio e l'artigianato. Un altro popolo che basava la sua economia sul commercio e l'agricoltura erano gli etruschi. Noti anche per la loro abilità artistica, gli etruschi si insediarono nell'Italia centrale dove governavano una potente civiltà. Spostandoci nelle Americhe, l'Età del Ferro ha corrisposto a periodi diversi per diverse culture indigene. Nella regione andina, la civiltà di Chavin e la cultura Moche in Perù erano tra le società più significative di quel tempo. Allo stesso modo, nella regione della Mesoamerica, le civiltà Olmeca e Maya si svilupparono durante questa fase. Successivamente, lo sviluppo della scrittura²⁷ aprì la strada a una maggiore registrazione e conservazione delle informazioni. I geroglifici egizi e i caratteri cuneiformi sumeri consentirono di rappresentare simbolicamente i dati e le informazioni del tempo. Gli stessi Maya utilizzavano un sistema di scrittura geroglifica composto da simboli e glifi, per rappresentare idee, concetti ed oggetti. Attraverso la scrittura geroglifica, si potevano registrare eventi storici, calendari, dati astronomici, registri di tributi e altre informazioni significative.

Una fase importante, per lo sviluppo della raccolta di dati e informazioni, fu la diffusione di carte e mappe²⁸ che resero possibile la visualizzazione e l'analisi dei dati relativi ai luoghi e territori. Le prime forme di rappresentazione cartografica risalgono alle civiltà mesopotamiche, a circa 2300 a.C., come quella sumera e babilonese. Queste mappe erano fatte su tavolette d'argille e rappresentavano i confini tra le proprietà terriere. In Grecia, Eratostene di Cirene²⁹ fu uno dei primi a misurare la circonferenza della Terra. I suoi

²⁷ La scrittura è stata inventata circa 5000 anni fa, dai Sumeri, in Mesopotamia a cui risalgono anche le prime città, i primi codici legislativi e le prime forme di divisione del lavoro; l'invenzione e l'uso della scrittura furono incoraggiati dallo sviluppo della vita urbana, consultabile su <https://www.studenti.it/invenzione-scrittura-sumeri-civilta-mesopotamica.html#:~:text=La%20scrittura%20è%20stata%20inventata%20circa%205000%20anni%20f a%2C%20dai,dallo%20sviluppo%20della%20vita%20urbana.>

²⁸ Le prime tracce di cartografia risalgono ai Greci, ai Babilonesi e ai Fenici (2300-350 a.C.), nella civiltà greco-romana la qualità raggiunse il culmine con la famosa Mappa Tolemaica (150 d.C.).

²⁹ Eratostene (Cirene, Libia, ca 276 a.C.-Alessandria d'Egitto 194 a.C.) matematico, astronomo e geografo greco, consultabile su [https://www.treccani.it/enciclopedia/eratostene_%28Enciclopedia-della-Matematica%29/#:~:text=Eratostene%20\(Cirene%2C%20Libia%2C%20ca,Biblioteca%2C%20succeden do%20ad%20Apollonio%20Rodio.](https://www.treccani.it/enciclopedia/eratostene_%28Enciclopedia-della-Matematica%29/#:~:text=Eratostene%20(Cirene%2C%20Libia%2C%20ca,Biblioteca%2C%20succeden do%20ad%20Apollonio%20Rodio.)

calcoli furono poi utilizzati da Claudio Tolomeo ³⁰, che nel II secolo d.C. creò un atlante geografico dove rappresentava il mondo con una precisione sorprendente. Importante citare le mappe su papiro che gli antichi egizi realizzavano, raffiguranti il Nilo e i suoi dintorni, raccogliendo i dettagli del territorio. Tuttavia, durante il periodo del Medioevo, la disponibilità di dati era scarsa e la maggior parte delle informazioni veniva trasmessa a cerchie ristrette di persone come ecclesiastici, funzionari o studiosi. I dati venivano raccolti attraverso registrazioni e documenti scritti. Gli archivi ecclesiastici spesso conservavano registri di battesimi, matrimoni e decessi, che fornivano informazioni demografiche di base sulle persone e sulle comunità. Anche le autorità potevano mantenere registri relativi alla tassazione, alle proprietà delle terre e ad altre questioni amministrative. Questi registri fornivano informazioni sulle risorse e la popolazione di un determinato territorio. In alcuni casi, le informazioni venivano raccolte attraverso censimenti o registri di popolazione. Alcuni governanti o funzionari potevano effettuare un censimento periodico per avere una stima della popolazione, delle proprietà e delle risorse disponibili nel loro territorio. La raccolta dei dati nel Medioevo era fortemente influenzata da considerazioni politiche, amministrative e fiscali, piuttosto che da finalità scientifiche o statistiche.

Nel Rinascimento, periodo storico che si sviluppò in Italia tra la fine del Medioevo e l'inizio dell'Età Moderna, la cartografia come la raccolta dati, ebbe un ulteriore sviluppo. Gli esploratori come Cristoforo Colombo e Vasco da Gama ³¹, crearono mappe basate sulle loro scoperte, aprendo nuovi orizzonti geografici. Nacquero strumenti come la bussola e la latitudine che facilitarono la raccolta di dati geografici, l'esplorazione di nuove terre per creare mappe sempre più accurate, consentendo una migliore comprensione del mondo e delle sue diverse regioni. Una delle mappe più influenti della storia risale al XVI secolo, al cartografo fiammingo Gerardus Mercator³².

³⁰ Tolomèo Claudio (forse Tolemaide Ermèa, Egitto, 100 d.C. circa - forse Alessandria d'Egitto 178 circa) Astronomo, matematico e geografo, occupa un posto di rilievo nella storia della scienza soprattutto per il modello cosmologico noto come sistema tolemaico, consultabile su [https://www.treccani.it/enciclopedia/tolomeo-claudio_%28Dizionario-delle-Scienze-Fisiche%29/#:~:text=Tolomèo%20Claudio%20%5BSTF%5D%20\(forse,sistema%20tolemaico%20\(→%20tolemaico\).](https://www.treccani.it/enciclopedia/tolomeo-claudio_%28Dizionario-delle-Scienze-Fisiche%29/#:~:text=Tolomèo%20Claudio%20%5BSTF%5D%20(forse,sistema%20tolemaico%20(→%20tolemaico).)

³¹ Navigatore portoghese (Sines, Estremadura, 1469 ca.-Cochin 1524), consultabile su [https://www.treccani.it/enciclopedia/vasco-da-gama_%28Dizionario-di-Storia%29/#:~:text=Navigatore%20portoghese%20\(Sines%2C%20Estremadura%2C,replicò%20il%20percorso%20nel%201502.](https://www.treccani.it/enciclopedia/vasco-da-gama_%28Dizionario-di-Storia%29/#:~:text=Navigatore%20portoghese%20(Sines%2C%20Estremadura%2C,replicò%20il%20percorso%20nel%201502.)

³² Noto per la sua proiezione cartografica che permetteva di rappresentare le aree polari in modo più accurato, facilitando la navigazione (Rupelmonde, 5 marzo 1512 – Duisburg, 2 dicembre 1594), consultabile su [https://www.treccani.it/enciclopedia/gerhard-mercator_%28Enciclopedia-Italiana%29/#:~:text=Uno%20dei%20più%20grandi%20geografi,orientale\)%20da%20un%20modesto%20calzolaio.](https://www.treccani.it/enciclopedia/gerhard-mercator_%28Enciclopedia-Italiana%29/#:~:text=Uno%20dei%20più%20grandi%20geografi,orientale)%20da%20un%20modesto%20calzolaio.)

Nel contesto storico del Rinascimento, i dati venivano principalmente raccolti attraverso osservazioni dirette, registrazioni manuali e interviste. I dati demografici potevano essere raccolti attraverso censimenti locali che coinvolgevano funzionari governativi o ecclesiastici che registravano informazioni sulle persone, come età, sesso, stato civile e professione. Uno degli sviluppi più significativi fu l'invenzione della stampa a caratteri mobili da parte di Johannes Gutenberg³³ nel XV secolo. Questa innovazione rivoluzionò la diffusione delle conoscenze e facilitò la distribuzione dei testi e informazioni in modo più rapido ed efficiente.

Nel campo della scienza, gli scienziati del Rinascimento, come Galileo Galilei, Tycho Brahe e Leonardo da Vinci, effettuavano osservazioni dettagliate e misurazioni precise per raccogliere dati su leggi fisiche, anatomia umana e altri fenomeni naturali. I dati scientifici venivano spesso raccolti attraverso l'osservazione diretta degli eventi naturali o dei fenomeni studiati. Gli astronomi osservavano il movimento dei pianeti e delle stelle, annotando le loro posizioni nel corso del tempo. Queste osservazioni venivano poi utilizzate per elaborare teorie e modelli astronomici. L'emergere di un'economia monetaria portò a una maggiore necessità di raccogliere dati finanziari, tra cui transazioni, prestiti, crediti e debiti.

In campo artistico e architettonico, i dati venivano spesso raccolti attraverso schizzi, disegni e misurazioni manuali. Vi era, inoltre, un intenso scambio di lettere tra studiosi, scienziati e artisti. Questa corrispondenza serviva come mezzo per scambiare informazioni, dati e nuove scoperte. L'obiettivo principale dell'epoca era spesso quello di acquisire informazioni specifiche per un determinato scopo, come l'elaborazione di un'opera d'arte o l'analisi di un fenomeno naturale, piuttosto che la creazione di ampie raccolte di dati per analisi statistiche o scientifiche approfondite, come avviene oggi. L'accuratezza e l'estensione dei dati dipendevano, però, dalle capacità tecniche e dalle conoscenze scientifiche del periodo, ma rappresentavano un importante passo avanti verso l'approccio moderno alla raccolta dei dati.

Evento importante fu poi lo scoppio della Rivoluzione industriale nel XVIII secolo. In quegli anni si assistette a una crescita esponenziale nella raccolta di dati, soprattutto nell'ambito dell'economia e dell'industria. La registrazione di dati finanziari, dati demografici e dati di produzione diventarono sempre più comuni grazie all'avanzamento

³³ Orafo e prototipografo (Magonza tra il 1394 e il 1399 - ivi 1468), membro della famiglia patrizia dei Gensfleisch (il nome G. ha origine da un possedimento avito, "Höfe zum Gutenberg"), riconosciuto come l'inventore della stampa a caratteri mobili, consultabile su [https://www.treccani.it/enciclopedia/johann-gutenberg/#:~:text=Orafo%20e%20prototipografo%20\(Magonza%20tra,della%20stampa%20a%20caratteri%20mobili](https://www.treccani.it/enciclopedia/johann-gutenberg/#:~:text=Orafo%20e%20prototipografo%20(Magonza%20tra,della%20stampa%20a%20caratteri%20mobili).

della tecnologia e alla crescita dell'industrializzazione. L'introduzione di nuove macchine e processi produttivi portò alla necessità di raccogliere dati per gestire le attività industriali in modo più efficiente. Le imprese iniziarono a mantenere registri dettagliati dei processi di produzione, delle transazioni finanziarie e delle risorse impiegate. Questi registri contenevano informazioni come la quantità di materie prime utilizzate, le ore lavorate dai dipendenti, alla produzione giornaliera e i costi associati. Governi e organizzazioni statali iniziarono a condurre censimenti industriali per raccogliere dati su industrie specifiche o su un'intera regione e a istituire uffici statistici per raccogliere e analizzare i dati economici e demografici a livello nazionale. Queste statistiche ufficiali includevano dati sulla produzione industriale, sull'occupazione, sul commercio, sulla sanità e su altri settori chiave dell'economia. L'avvento delle macchine industriali portò alla necessità di monitorare le prestazioni e l'efficienza delle macchine stesse. Venivano raccolti dati sul funzionamento delle macchine, sul consumo energetico e gli eventuali guasti. Gli studiosi e i ricercatori condussero indagini mirate su determinati aspetti dell'industria, come le condizioni di lavoro, le tecnologie utilizzate o le innovazioni introdotte. Questa raccolta dati coinvolgeva spesso interviste, questionari o osservazioni dirette.

Grazie a tutta l'applicazione di queste nuove metodologie di raccolta dati, il periodo della Rivoluzione Industriale contribuì a fornire una migliore comprensione dell'economia, della società e delle dinamiche industriali dell'epoca. In economia si svilupparono le prime statistiche economiche per misurare e analizzare i vari andamenti. Questi strumenti divennero cruciali per prendere decisioni aziendali e per monitorare e valutare il progresso e lo sviluppo dell'industria, durante questa fase, arricchita dalla diffusione delle infrastrutture di comunicazione, come la rete ferroviaria e il telegrafo. Tutto questo sviluppo aprì le basi per una migliore gestione delle risorse, per ottimizzare i processi produttivi e alla nascita di un'economia basata sui dati.

Dobbiamo aspettare però lo sviluppo dell'informatica moderna che a partire dal XX secolo, con l'avvento dei computer e dell'informatica, diede vita a una nuova era di accessibilità alle informazioni e di connessione digitale in tutto il mondo. In questa fase si assistette a una rapida accelerazione nella raccolta, nell'archiviazione e nell'elaborazione dei dati. La capacità dei computer di manipolare grandi quantità di dati aprì a nuove possibilità per l'analisi dei dati e la generazione di conoscenze. Grazie all'avanzamento delle tecnologie si diffusero diversi metodi per la raccolta dei dati. Si svilupparono sensori e dispositivi di monitoraggio per raccogliere dati da varie fonti. Ad

esempio, sensori di temperatura, umidità, pressione, accelerometri, GPS e telecamere, al giorno d'oggi, possono raccogliere dati ambientali o informazioni sul movimento e sulle condizioni fisiche. Con l'uso di software specializzati al tempo, e sempre più evoluti negli anni a venire, i dati possono ora essere registrati in modo automatico e continuo. Nei sistemi di monitoraggio delle reti informatiche, è possibile raccogliere dati sul traffico di rete, sui tempi di risposta e sugli errori di connessione. L'espansione delle reti di comunicazione, come Internet, rese possibile la raccolta e la condivisione dei dati su scala globale, aprendo nuove opportunità per la raccolta di dati da diverse fonti e per una collaborazione su larga scala.

Negli anni '80 e '90, con la diffusione dei personal computer e l'avvento di Internet, si assistette a un'esplosione di dati digitali. La comunicazione e lo scambio di informazioni su vasta scala divennero possibili grazie alla connettività globale offerta da Internet. Negli anni 2000 ci fu un crescente movimento verso la condivisione dei dati in modo aperto e accessibile. Governi e organizzazioni iniziarono a pubblicare informazioni pubbliche per promuovere la trasparenza e stimolare l'innovazione.

L'esplosione di questi dati digitali crearono nuove sfide e opportunità per la gestione e l'analisi dei dati. La nascita di Internet rivoluzionò il modo in cui le persone comunicavano, lavoravano e accedevano alle informazioni ³⁴. Tuttavia, con questa crescente connettività sono sorte anche preoccupazioni relative alla privacy e alla sicurezza delle informazioni personali. Quando facciamo riferimento al concetto di privacy su Internet intendiamo il controllo che gli individui hanno sui propri dati personali e sulle informazioni che condividono online.

Come accennato in precedenza, negli ultimi anni sorsero numerose problematiche relative alla privacy, come il tracciamento delle attività online, la raccolta e l'utilizzo dei dati personali da parte di aziende e governi, e le violazioni di regole di trattamento riguardante gli stessi. Molti paradigmi stanno cambiando e la tecnologia sembra evolversi sempre di più. "Il mondo della tecnologia si evolve così in fretta che ogni cambiamento innesca il successivo" ³⁵.

Proprio per questi veloci cambiamenti, combinati da fattori tecnologici, sociali ed economici, nasce l'era dei Big Data. In inglese "grandi volumi di dati", il termine caratterizza l'inevitabile quantità di dati che circolano in rete da parte degli utenti. Dal 2010 al 2020 il fenomeno registrò una crescita esponenziale su scala mondiale, ma in

³⁴ P. Kotler, Dal tradizionale al digitale - Marketing 4.0, Hoepli, Milano, 2017.

³⁵ H. Tullman, Ad Chicagolans Entrepreneurial Center.

realtà le origini del termine risalgono a inizio anni '90³⁶. Con il suo sviluppo, nacquero problematiche riguardanti l'utilizzo etico, sicuro e responsabile dei dati e tante altre questioni che affronteremo nei capitoli successivi.

³⁶ Termine "big data" è stato coniato per la prima volta negli anni '90, ma è diventato ampiamente popolare solo negli anni successivi; molti attribuiscono l'origine del termine all'analista e pioniere dell'informatica John Mashey, tuttavia, è importante notare che il concetto di grandi volumi di dati e le sfide ad essi associate sono stati affrontati da diverse comunità e settori molto prima della creazione del termine, consultabile su <https://academy.youngplatform.com/tecnologia/big-data-cosa-sono-significato-definizione-a-cosa-servono/#:~:text=Il%20termine%20big%20data%20è,siano%20state%20prese%20in%20considerazione.>

1.4 TIPOLOGIE DI DATI

Esistono diverse tipologie di dati in base alla loro natura e alle modalità di rappresentazione. Quelli più comuni sono i dati numerici. Sono dati che rappresentano valori numerici, come decimali o percentuali. Comunemente possono rappresentare l'età di una persona, il prezzo di un prodotto, il numero di click su una pagina ecc. I dati testuali sono espressi sotto forma di testo, come parole, frasi o documenti. Possono includere testo libero o strutturato, come nomi, descrizioni o commenti. Esistono dati che rappresentano gruppi specifici e vengono chiamati dati categorici. Possono essere espressi attraverso etichette o codici che indentificano cluster come il genere di una persona (maschio o femmina) o il tipo di prodotto.

Per rappresentare informazioni spaziali o geografiche si usano, poi, i dati geospaziali. Indirizzi, mappe, regioni specifiche, coordinate come latitudine e longitudine, sono tutte informazioni incluse in questa tipologia di dati.

Come per lo spazio, anche per il tempo ci sono dei dati che raccolgono queste informazioni. Sono i così detti dati temporali e comprendono informazioni sulle ore, i mesi, gli anni, date specifiche. Ad esempio, i dati temporali possono comunicare ed informare l'orario di una transazione o il periodo di tempo trascorso su una determinata attività, la data di nascita di una persona e tanto altro.

Più vicini alla nostra attività quotidiana sui social, ci sono i dati multimediali. Queste tipologie di dati combinano diverse forme di media, come immagini, audio o video. Possono essere rappresentati attraverso file digitali o codifiche specifiche. Infine, ma non per importanza, i dati sociali e transazionali, che intuitivamente raccolgono tutte le informazioni che riguardano le interazioni e le relazioni sociali (comportamenti online con metriche specifiche) e dati relativi alle transazioni commerciali o finanziarie (informazioni come, importo della transazione, data e ora, parti coinvolte, metodi di pagamento, luogo).

Tutte queste tipologie di dati, appena citate, possono essere raggruppate in due tipologie di dati, in base alla loro natura e funzione. I dati strutturati e i dati non strutturati.

I dati strutturati sono dati che sono stati formattati prima di essere inseriti nel "data based"³⁷, in campi definiti con precisione. Dati di una tabella, di un foglio di calcolo, di

³⁷ Archivio elettronico di dati correlati, registrati nella memoria di un computer e organizzati in modo da poter essere facilmente, rapidamente e selettivamente rintracciabili uno per uno, oppure per gruppi determinati, mediante appositi programmi di gestione e di ricerca, consultabile su <https://www.treccani.it/vocabolario/data-base/#:~:text=ingl.%2C%20usato%20in%20ital.,banca%20dati%2C%20base%20di%20dati>.

transazioni finanziarie, di inventario sono esempi di dati strutturati. Questi dati sono molto importanti perché consentono di gestire, organizzare e analizzare le informazioni in modo efficiente e coerente. Sono la base per molte attività di gestione dei dati e analisi che supportano le decisioni aziendali, la ricerca scientifica e altre applicazioni che richiedono l'elaborazione degli stessi. Questo comporta un uso più semplice degli algoritmi di machine learning ³⁸, portando a una facile manipolazione e interrogazione di tali informazioni e l'esecuzione di operazioni ripetitive o complesse. I dati strutturati consentono di organizzare le informazioni in modo coerente, di effettuare ricerche efficaci, sono facilmente analizzabili e possono essere facilmente integrati con altri sistemi o fonti di dati. La struttura definita facilita lo scambio e l'integrazione dei dati tra applicazioni, sistemi o organizzazioni diverse (fondamentale per i nuovi mercati emergenti). A maggior ragione, questa tipologia di dato può agevolare la conformità alle normative e agli standard, poiché, grazie alla sua struttura può garantire la correttezza e l'integrità degli stessi, nonché a soddisfare i requisiti di sicurezza e privacy in ordine alle modalità con le quali questi dati vengono raccolti, elaborati, archiviati per fini ultimi. Presentano però anche delle limitazioni. Questa particolare struttura può limitare la capacità di rappresentare informazioni complesse o non convenzionali. Alcuni tipi di dati, come testo libero o dati non strutturati, possono essere difficili da adattare a uno schema rigido. Inoltre, si può avere più difficoltà a adattare questi dati al cambiamento o alle nuove esigenze.

Diversamente, i dati non strutturati, sono archiviati nel loro formato nativo e non elaborati fino al loro utilizzo. Si riferiscono a informazioni che non sono organizzate o categorizzate secondo uno schema predefinito o standardizzato. Questi dati possono essere testo libero, immagini, audio, video o altri formati non tabulari. L'analisi dei dati non strutturati può portare a nuove scoperte e intuizioni che potrebbero essere altrimenti nascoste in una struttura più rigida. L'uso di algoritmi di analisi del linguaggio naturale o di tecniche di visione computerizzata può rivelare pattern o correlazioni significative. La loro struttura non clusterizzata, però, comporta delle problematiche di gestione. Vi è maggiore difficoltà nell'organizzare e indicizzare queste informazioni. A causa della loro struttura, si può richiedere approcci diversi e strumenti specifici per affrontare le sfide associate alla loro complessità. Spesso è necessario trasformare questi dati in una forma

³⁸ Sistemi di apprendimento automatico in grado di analizzare i dati e prendere decisioni con un intervento umano ridotto al minimo, consultabile su S. Raschika, Machine Learning con Python, Apogeo, Milano, 2015.

strutturata, prima di poterli utilizzare per analisi più avanzate. Tutto questo può comportare costi aggiuntivi per l'archiviazione, l'elaborazione e la gestione dei dati.

1.4.1 I DATI PERSONALI

Prima dell'entrata in vigore del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell'Unione Europea nel 2018, il termine "dato personale" era definito in maniera più generale, con sottili differenze. La definizione comune utilizzata in molti paesi si basava sul concetto di informazione che poteva identificare direttamente o indirettamente una persona fisica. Negli USA, il termine "informazione personale" era utilizzato per indicare dati come il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e altre informazioni. Tuttavia, con l'introduzione del GDPR, la definizione di "dato personale" è diventata più ampia e inclusiva.

Secondo l'art. 4 del Regolamento, "dato" è definito come "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale"³⁹.

In altre parole, un dato secondo il GDPR è qualsiasi informazione che può essere associata a una persona fisica identificata o identificabile. Questo può includere informazioni dirette come il nome o il numero di identificazione, nonché informazioni indirette che, quando combinate con altre informazioni, possono portare all'identificazione di una persona.

Nell'art. 9⁴⁰ del GDPR viene poi specificato il concetto di dato personale particolare, noto anche come dato sensibile. Questa peculiare categoria di dati richiede una protezione ancora più rigorosa, come l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici per

³⁹ N. Z. Gargano, *Persona e mercato dei dati-Riflessioni sul GDPR*, Cedam Editore, Padova, 2019, pp. 17 ss.

⁴⁰ Art. 9-Trattamento di categorie particolari di dati personali: "È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona", consultabile su <https://www.altalex.com/documents/news/2018/04/12/articolo-9-gdpr-trattamento-di-categorie-particolari-di-dati>.

identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o all'orientamento sessuale. Questo articolo, in sintesi, stabilisce che il trattamento di tali dati è in genere vietato, a meno che non siano presenti specifiche basi legali per il trattamento di tali dati sensibili.

È importante sottolineare che la definizione di dato personale può variare a seconda della giurisdizione e della legge applicabile. La norma ISO/IEC 29100⁴¹ definisce il dato come “qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile”. Questa norma può servire a capire, nonostante le piccole differenze che possiamo trovare nella definizione di dato personale nei vari ambiti, un’accezione in cui si può raccogliere il termine generale di dato.

A causa dello sviluppo della tecnologia e dell’esposizione degli utenti in rete, i dati personali hanno assunto un ruolo importante per la circolazione e trasmissione di informazioni. I dati personali sono considerati “il nuovo oro” perché ormai tutte le informazioni che riguardano la nostra vita sono trasformate in dati. La tecnologia rappresenta una grande minaccia per tutti quei dati sensibili e personali che compongono la sfera privata di ogni individuo.

1.4.2 I DATI SENSIBILI

I dati sensibili sono una categoria specifica di dati personali considerata particolarmente delicata e che richiede una protezione ancora più rigorosa. L’articolo 9 del GDPR stabilisce quali categorie di dati possono essere considerati come tali. Questi dati possono rivelare informazioni molto personali e intime su una persona come l’origine razziale o etnica (includono informazioni che rivelano il colore della pelle, l’etnia, l’ascendenza o l’origine nazionale di una persona), le opinioni politiche (inclusi affiliamenti o attività politiche), le convinzioni religiose o filosofiche (appartenenza a una determinata religione, pratiche religiose o credenze filosofiche personali), l’appartenenza sindacale (informazioni che rivelano l’appartenenza o la partecipazione a un sindacato o a un’associazione sindacale), i dati genetici (informazioni sulle caratteristiche genetiche di

⁴¹ SO/IEC 27001 è uno standard internazionale, promosso dalla ISO (International organization for standardization) e dalla IEC (International electrotechnical commission), per la gestione della sicurezza delle informazioni, consultabile su <https://www.dnv.it/services/iso-iec-27001-sicurezza-delle-informazioni--3327#:~:text=ISO%2FIEC%2027001%20è%20uno,gestione%20della%20sicurezza%20delle%20informazioni>.

una persona ottenute attraverso analisi del DNA), i dati biometrici (impronte digitali o riconoscimento facciale), la salute fisica o mentale (informazioni su diagnosi, registri sanitari, informazioni sulla disabilità e trattamenti medici), ed infine, l'orientamento o la vita sessuale di una persona. Tuttavia, con l'evoluzione delle tecnologie e la sempre maggiore interconnessione dei dati, altri tipi di dati possono essere considerati sensibili, anche se non rientrano necessariamente nelle categorie tradizionali. Ad esempio, i dati di localizzazione, le informazioni finanziarie, i dati di comportamento online o i dati relativi alle preferenze personali possono diventare altrettanto sensibili se utilizzati in maniera impropria o se associati ad altre informazioni per identificare o rivelare dettagli intimi o personali. Il loro trattamento potrebbe comportare rischi significativi per la privacy e la sicurezza delle informazioni personali.

In sintesi, mentre tutti i dati sensibili sono dati personali, non tutti i dati personali sono sensibili. Quest'ultimi richiedono una maggiore protezione speciale a causa della loro natura particolarmente delicata e del potenziale impatto sulla privacy delle persone coinvolte. Le leggi sulla protezione dei dati, come il GDPR nell'Unione Europea, spesso pongono una maggiore attenzione sulla protezione dei dati sensibili e richiedono il consenso esplicito per il loro trattamento.

È importante sottolineare l'importanza che questi dati hanno per una persona soprattutto se, finendo in mano sbagliata, potrebbero essere utilizzati per frodi, furti di identità e altre forme di abuso. La crescente digitalizzazione ha reso i dati sensibili più esposti a minacce, hacking e accesso non autorizzato. Pertanto, la protezione dei dati sensibili è diventata una priorità sia per gli individui che per le organizzazioni. In conclusione, tema rilevante è quello dell'educazione e della consapevolezza riguardo alla protezione dei dati sensibili. Le organizzazioni governative, come le autorità di protezione dei dati, spesso sottolineano l'importanza di sensibilizzare gli individui sui rischi associati alla divulgazione o all'utilizzo improprio delle informazioni. Essi forniscono risorse, linee guida e campagne di informazione per educare le persone sui loro diritti e responsabilità in materia di protezione dei dati. Anche gli esperti di sicurezza informatica e privacy cercano di promuovere maggiore consapevolezza e educazione riguardo alle minacce online. L'obiettivo è quello di rendere le persone più informate sui rischi associati alla condivisione di informazioni personali cercando di fare adottare comportamenti responsabili nella gestione dei propri dati.

1.5 L'IMPORTANZA E IL VALORE DEI DATI NELL'ERA DIGITALE

Nell'era digitale, i dati sono diventati sempre più abbondanti e accessibili grazie alla tecnologia e alla connettività. L'elaborazione e l'analisi dei dati sono diventati fondamentali in diversi settori, come il business, la scienza, la sanità e molti altri. Il dato ha assunto un valore sempre maggiore nei nuovi mercati emergenti. Il “valore” del dato è funzione della sua capacità informativa, ovvero della capacità di procurare elementi e prove a supporto di una o altra teoria, ma non solo. E' capace di far prendere decisioni informate fornendo una base oggettiva. Attraverso l'analisi dei dati, è possibile identificare modelli, tendenze e relazioni che aiutano a comprendere una determinata situazione o problematica. Le decisioni basate sui dati possono ridurre l'incertezza e migliorare l'efficacia delle scelte che facciamo, sia a livello individuale che organizzativo.

Grazie all'analisi dei dati è possibile identificare opportunità di miglioramento, nuovi mercati, tendenze emergenti e problemi che potrebbero richiedere azioni correttive. I dati consentono di ottenere una visione più chiara e obiettiva di una situazione, facilitando l'individuazione di aree in cui possono essere apportate migliorie o interventi. Grazie ad essi, è possibile monitorare e valutare prestazioni e risultati. Inoltre, i dati possono essere utilizzati per tracciare indicatori chiave di prestazione (KPI)⁴², valutare il raggiungimento degli obiettivi, misurare il progresso nel tempo e valutare l'efficacia delle azioni intraprese. Attraverso l'identificazione di modelli e correlazioni, le informazioni raccolte, possono suggerire soluzioni innovative, nuovi prodotti o servizi, miglioramenti dei processi o strategie più efficaci. Consentono di comprendere meglio le preferenze, i comportamenti e le esigenze degli utenti o dei clienti. Questa conoscenza può essere utilizzata per offrire esperienze personalizzate, migliorare i prodotti o i servizi e soddisfare meglio le aspettative delle persone.

Inoltre, i dati sono fondamentali per la ricerca scientifica e la scoperta di nuove conoscenze. I ricercatori raccolgono, analizzano e interpretano informazioni raccolte per sviluppare nuove teorie, confermare o confutare ipotesi, e contribuire all'avanzamento della conoscenza umana.

In sintesi, i dati sono importanti perché forniscono informazioni oggettive e basate su evidenze che possono guidare decisioni informate, identificare opportunità, monitorare le

⁴² Key Performance Indicator (in italiano “indicatore chiave di prestazione”).

prestazioni, favorire l'innovazione, personalizzare le esperienze e contribuire alla ricerca e alla scoperta scientifica.

Come affermato in precedenza, è in questa prospettiva che i dati personali possono essere rappresentati come “il nuovo oro” poiché ritraggono una risorsa preziosa per le organizzazioni, i governi e gli individui, assumendo, nel corso del tempo, valore commerciale ed economico. Ma in che senso i dati assumono valore economico? Dato la loro importanza, le aziende possono generare, oltre al valore intrinseco del dato come informazione preziosa, entrate, vendendo o concedendo in licenza i dati a terze parti ⁴³. Ad esempio, le società di ricerca di mercato possono acquistare dati demografici e comportamentali per condurre analisi di mercato. Le piattaforme di pubblicità online possono utilizzare dati utente per offrire targeting pubblicitario ⁴⁴ più preciso. In definitiva, i dati possono avere un valore economico significativo quando vengono acquisiti, gestiti e utilizzati correttamente.

In uno degli articoli pubblicati dalla Boston Consulting Group, già a partire dal 2012, si introdusse il concetto di “economia dell'identità”, sottolineando quanto fosse importante il ruolo dei dati personali nella società. L'articolo analizza come i dati personali, che possono essere raccolti attraverso le interazioni digitali e online, siano diventati una risorsa economica preziosa per aziende, organizzazioni governative e altri attori. I dati vengono utilizzati per trarre valore economico, ad esempio attraverso la profilazione degli utenti, la personalizzazione delle offerte di prodotti e servizi, la pubblicità mirata e altre forme di sfruttamento dei dati. L'articolo fa riferimento al concetto di “economia dell'identità”, ovvero, all'insieme di attività e pratiche economiche che ruotano attorno alla raccolta, all'elaborazione e all'utilizzo di tali dati. L'autore evidenzia come i dati personali siano sempre più considerati una forma di “valuta” nell'ambiente digitale, in cui le informazioni sono scambiate, negoziate e utilizzate per scopi commerciali. In conclusione, l'articolo invita ad un maggior coinvolgimento degli individui nella gestione delle proprie informazioni personali, ad un miglioramento delle politiche di protezione

⁴³ La GDPR (General Data Protection Regulation) include disposizioni che regolano la vendita dei dati personali degli individui, in particolare, l'articolo 6 e l'articolo 9 della GDPR trattano i principi di liceità del trattamento dei dati personali, mentre l'articolo 7 disciplina il consenso dell'interessato per il trattamento dei suoi dati personali, consultabile su <https://www.altalex.com>.

⁴⁴ Metodo strategico volto ad individuare, tramite un processo di segmentazione di mercato, il settore obiettivo (ovvero il gruppo di consumatori) con le caratteristiche maggiormente compatibili con la nostra offerta, consultabile su <https://www.themarketingis.com/2020/02/29/il-target-pubblicitario-e-target-marketing/>.

dei dati e a una maggiore consapevolezza degli utenti riguardo alle implicazioni della loro partecipazione all'economia dell'identità ⁴⁵.

1.5.1 MODALITÀ DI RACCOLTA DEI DATI

I dati possono essere raccolti da una vasta gamma di fonti, a seconda del contesto e del settore, sia online che offline, e con diverse modalità. Esistono due tipologie di ricerche: ricerca primaria e secondaria. La ricerca primaria coinvolge la raccolta diretta dei dati da fonti originali attraverso metodi come interviste, questionari, focus group, osservazioni dirette sul campo o esperimenti controllati. Questa tipologia di ricerca offre il vantaggio di ottenere dati specifici e rilevanti per uno studio o una situazione specifica. Durante queste ricerche è importante considerare la progettazione dello studio, l'elaborazione etica dei dati, l'ottenimento del consenso informato dei partecipanti e la gestione della privacy e della riservatezza delle informazioni.

La seconda tipologia di ricerca coinvolge l'utilizzo di dati già esistenti, raccolti da fonti precedenti per altri scopi. Questi dati possono provenire da fonti come pubblicazioni, report, database o archivi. La ricerca secondaria può essere una fonte preziosa di dati già raccolti e analizzati, offrendo informazioni storiche o comparative; inoltre, grazie ad archivi e registrazioni, che documentano eventi passati o situazioni correnti, è possibile raccogliere molte informazioni. Queste possono includere registrazioni audio, registrazioni video, documenti scritti, registri di transazioni o registri amministrativi.

Nel digitale, le principali fonti di raccolta dati derivano da utenti e clienti che possono compilare moduli, sondaggi, questionari, registrazioni, avere interazioni sui social media. Le aziende utilizzano, nella maggior parte dei casi, i "cookies" ⁴⁶, per raccogliere dati sui visitatori del sito, come le pagine visitate, il tempo di permanenza, l'indirizzo IP, il browser utilizzato, l'ubicazione geografica e altre informazioni simili. In alcuni Paesi esistono leggi e regolamenti che regolano l'uso dei cookies. Lo stesso GDPR, con gli articoli 4, 6, 13, 22 ⁴⁷ non vieta l'uso dei cookies ma richiede alle aziende di ottemperare

⁴⁵ Consultabile su <https://www.bcg.com/publications/2012/digital-economy-consumer-insight-value-of-our-digital-identity>.

⁴⁶ I cookies sono piccoli file di testo archiviati nel browser del visitatore dal tuo sito; questi file solitamente contengono informazioni sulle preferenze relative alla lingua o alla posizione del visitatore, ma possono conservare un'ampia gamma di informazioni, inclusi dati personali identificativi, consultabile su <https://cookieinformation.com/it/che-cose-un-cookie/>.

⁴⁷ Art. 4(11)-Definizione di "dati personali": secondo la GDPR, i cookies che identificano o rendono identificabile una persona fisica sono considerati dati personali.

a determinati obblighi di trasparenza, consenso e protezione dei dati quando gli utilizzano. Inoltre, i dati possono essere estratti da sistemi aziendali come sistemi di gestione dei clienti (CRM), sistemi di gestione degli ordini, dell'inventario, sistemi contabili e altri software utilizzati per registrare e gestire le attività aziendali. Le piattaforme online di social media, i blog e altri canali possono fornire dati attraverso le interazioni degli utenti, come post, like, commenti, condivisioni e altro ancora. Con lo sviluppo della tecnologia è possibile raccogliere informazioni anche con i sensori e dispositivi IoT⁴⁸, come sensori ambientali, dispositivi di monitoraggio, dispositivi indossabili, telecamere di sicurezza. Infine, anche attraverso le transazioni commerciali, come gli acquisti dei clienti, le transazioni finanziarie, le fatture e gli ordini di acquisti si possono manovrare grandi quantità di dati.

In Italia, l'ISTAT svolge un ruolo fondamentale nella raccolta, nell'elaborazione e nella diffusione dei dati statistici in diverse aree, tra cui demografia, economia, lavoro, istruzione, sanità, ambiente e tanto altro. L'operato dell'Istituto è supervisionato dalla Commissione per la garanzia dell'informazione statistica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha il compito di garantire l'imparzialità e la completezza dei dati raccolti e pubblicati. Questi dati possono essere utilizzati da diverse parti interessate tra cui Istituzioni governative, ricercatori, aziende e il pubblico in generale. In questo caso, questi dati risultano fondamentali per prendere decisioni politiche, supportare l'elaborazione delle politiche pubbliche, condurre ricerche scientifiche, monitorare l'economia e la società, e per una vasta gamma di altre finalità.

Oggi, i dati giocano un ruolo fondamentale in molti aspetti della società, dall'economia alla scienza, dalla sanità all'industria, e sono considerati una risorsa di grande valore per le organizzazioni e per il progresso sociale.

Art. 6-Liceità del trattamento: "Il trattamento dei dati personali attraverso i cookies deve avere una base legale, come il consenso esplicito dell'utente o la necessità di eseguire un contratto"

Art. 7-Condizioni per il consenso: "il consenso dell'utente per l'uso dei cookies deve essere libero, specifico, informato ed inequivocabile. L'utente deve essere adeguatamente informato sull'uso dei cookies e deve essere in grado di revocare il consenso in qualsiasi momento"

Articolo 13-Dati personali raccolti presso l'interessato: "Le aziende devono fornire agli utenti informazioni chiare e trasparenti sull'uso dei cookies e sui dati raccolti attraverso di essi"

Art. 22-Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione: "Se i cookies vengono utilizzati per profilare gli utenti e prendere decisioni automatizzate che li riguardano, gli utenti hanno il diritto di opporsi a tali attività", consultabile su <https://www.altalex.com>

⁴⁸ L'Internet of Things, o IoT, è un sistema di dispositivi informatici in grado di raccogliere e trasferire dati su una rete wireless senza bisogno dell'intervento umano, consultabile su <https://www.kaspersky.it/resource-center/definitions/what-is-iot>.

Nel nostro discorso andremo a concentrarci sulla definizione di “dato personale” ovvero tutte quelle informazioni che gli utenti lasciano in rete riguardanti età, genere, numero della carta d’identità ecc.

1.5.2 IL MERCATO DEI DATI

Ci interroghiamo, a questo punto, se i dati, in quanto rappresentano un valore economico, possono essere monetizzati dando la possibilità all’interessato di avere un tornaconto economico, grazie alla divulgazione degli stessi. La questione risulta ancora un tema irrisolto. Alcune persone sostengono che gli individui dovrebbero essere compensati per l’utilizzo dei loro dati personali, poiché questi dati possono generare valore economico per le organizzazioni. La compensazione monetaria potrebbe riconoscere il valore intrinseco dei dati e il contributo degli individui alla generazione di ricchezza delle aziende che li utilizzano. Queste persone ritengono che gli individui abbiano il diritto di controllare e trarre beneficio economico dal loro patrimonio di dati personali. Nel suo libro “Chi possiede il futuro”, Jaron Lanier, scrittore e informatico noto per le sue opinioni sulle implicazioni sociali delle tecnologie digitali, oltre ad essere d’accordo con questa prospettiva, suggerisce un sistema in cui gli individui ricevano pagamenti per la loro partecipazione alle attività digitali. Lanier propone un nuovo approccio che incentivi la partecipazione attiva degli utenti, il riconoscimento del loro valore e una migliore distribuzione delle ricompense. L’autore mette anche in discussione l’idea che l’automazione e l’intelligenza artificiale porteranno a una società senza lavoro. In futuro sarà necessario creare un nuovo sistema economico che valorizzi il lavoro umano e crei opportunità per tutti. Complessivamente, il libro invita alla riflessione su come la tecnologia influenzi la nostra vita e promuove un approccio più equo e umano nell’utilizzo dei dati e nella costruzione del futuro digitale ⁴⁹.

Anche la sociologa Shoshana Zuboff, autrice del libro “L’era del capitalismo della sorveglianza”, sottolinea la necessità di un cambiamento nella relazione tra le persone e le aziende che utilizzano i loro dati, analizzando come le grandi piattaforme digitali sfruttino i dati personali degli individui senza offrire una giusta compensazione. Zuboff introduce il concetto di “capitalismo della sorveglianza”, che descrive come le aziende basate sui dati, siano diventate vere e proprie potenze economiche che sfruttano la raccolta massiva di informazioni personali per scopi di sorveglianza e controllo, al fine

⁴⁹ J. Lanier, “Chi possiede il futuro?”, Debate, The New York Times, UK.

di trarne profitto. Queste aziende hanno creato un nuovo modello economico basato sulla raccolta, l'elaborazione e l'utilizzo dei dati personali degli utenti. Le grandi piattaforme tecnologiche sono in grado di creare profili dettagliati e indirizzare le pubblicità mirate, grazie all'estrazione dei dati. Questo nuovo sistema economico ha impatti significativi sulla privacy, l'autonomia individuale e la democrazia stessa, ma rappresenta la normalità, al giorno d'oggi. L'autrice esplora anche l'impatto sociale delle tecnologie di sorveglianza e della manipolazione algoritmica sugli utenti, avvertendo dei rischi di un futuro in cui le decisioni umane vengano sempre più sostituite da algoritmi e in cui la sfera privata e l'autodeterminazione vengano erose. Infine, Zuboff invita i lettori a prendere coscienza di tutta questa situazione, avere maggiore consapevolezza, regolamentazione e protezione dei propri diritti in questa società digitale e ad agire per promuovere una società basata sui valori umani, equità e autodeterminazione ⁵⁰.

Altre persone ritengono che l'uso dei dati personali sia parte del "patto" implicito tra gli utenti e i servizi digitali gratuiti e che la compensazione monetaria non sia necessariamente l'unico modo per affrontare la questione. Gli individui dovrebbero piuttosto avere maggiore controllo sulla propria privacy e la possibilità di consentire o rifiutare l'uso dei propri dati. Lo stesso Mark Zuckerberg, in una delle sue conferenze, ha espresso l'opinione che gli utenti della sua piattaforma non dovrebbero essere pagati per l'utilizzo dei loro dati personali. Secondo lui, l'accesso gratuito ai servizi offerti dalla piattaforma è un beneficio sufficiente per gli utenti e l'utilizzo di questi dati è parte integrante del modello di business di Facebook. Anche Vincent Cerf, uno dei "padri fondatori" di Internet, ha sostenuto che la compensazione finanziaria per l'utilizzo dei dati personali potrebbe rendere più difficile l'accesso gratuito ai servizi digitali. Il modello di accesso gratuito finanziato da pubblicità mirate è ciò che ha permesso l'espansione e l'accessibilità di Internet per milioni di persone.

Un'altra interessante riflessione in materia, deriva da Ryan Calo, professore di legge presso l'Università di Washington. Calo ha esplorato diverse questioni riguardanti la privacy dei dati e le implicazioni dell'utilizzo dei dati personali. Pur concentrandosi su queste tematiche, l'autore ha espresso l'opinione al riguardo, affermando che la compensazione finanziaria per l'utilizzo dei dati personali potrebbe comportare implicazioni negative. Ad esempio, potrebbe portare a una maggiore

⁵⁰ S. Zuboff, *Il capitalismo della sorveglianza*, Luiss, Roma, 2018.

commercializzazione delle relazioni personali, in cui i dati potrebbero diventare una risorsa da sfruttare piuttosto che un aspetto di connessione sociale ⁵¹.

1.5.3 PROSPETTIVE FUTURE E PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA RACCOLTA DATI: LA NASCITA DI APPLICAZIONI E SERVIZI PER LA VENDITA DI DATI PERSONALI

All'interno di questo dibattito nascono in questi anni, nuove applicazioni come DataWallet ⁵², Citizen.ME ⁵³, Datum ⁵⁴ con le quali in sostanza gli utenti sono pagati per “vendere” i loro dati personali. Questi servizi consentono agli utenti di partecipare attivamente alla raccolta di dati e di condividerli con le aziende o gli acquirenti interessati. La nascita di queste applicazioni può far riflettere su quanto sia rilevante considerare il dato non solo con un valore economico ma su quanto gli individui possano avere un ruolo attivo nel controllare e sfruttare tale valore. Ciò potrebbe promuovere una maggiore consapevolezza e comprensione dell'importanza dei dati personali nella nostra economia digitale. Consentire agli utenti di monetizzare le informazioni personali, può essere interpretato come un modo per dare loro maggiore controllo e autonomia sul modo in cui i loro dati vengono utilizzati. Da soggetti passivi, nel processo di raccolta e utilizzo dei dati, ad utenti consapevoli su come le loro stesse informazioni vengano condivise, utilizzate e vendute. Queste applicazioni potrebbero rappresentare una forma di sfida ai modelli di business tradizionali, in cui le aziende raccolgono e utilizzano i dati degli utenti senza una forma di compensazione. Consentire agli utenti di trarre vantaggio economico, da questa situazione, potrebbe mettere in discussione paradigmi esistenti e spingere verso nuovi modelli di scambio di valore. Inizio di una rivoluzione? E' importante notare che l'adozione e l'impatto di tali applicazioni sono ancora relativamente limitati e che vi sono diverse sfide e implicazioni da considerare. Ciò include la sicurezza dei dati, la trasparenza sul loro utilizzo e la necessità di un equilibrio tra la monetizzazione dei dati e la protezione della privacy degli utenti. Bisognerà valutare con attenzione la reputazione

⁵¹ R. Calo, A.M. Froomkin, I. Kerr, Robot Law, Elgar, USA, 2016.

⁵² App che consente agli utenti di collegare i loro account di social media e altre piattaforme per condividere i dati personali in cambio di ricompense in denaro, consultabile su <https://corriereinnovazione.corriere.it>.

⁵³ App che permette agli utenti di rispondere a sondaggi e condividere i propri dati personali in cambio di ricompense sotto forma di denaro o buoni regalo, consultabile su <https://corriereinnovazione.corriere.it>.

⁵⁴ Piattaforma basata su blockchain che permette agli utenti di vendere i propri dati personali direttamente ad acquirenti interessati, guadagnando criptovalute in cambio, consultabile su <https://corriereinnovazione.corriere.it>.

e la credibilità di tali servizi prima di condividere con loro i propri dati personali ⁵⁵. Inoltre, tali applicazioni potrebbero non essere accessibili a tutti e potrebbero creare disuguaglianze nel modo in cui i dati personali vengono valorizzati e utilizzati.

E' importante, quindi, considerare la protezione della privacy e rispettare le normative sulla protezione dei dati durante l'utilizzo degli stessi per fini commerciali.

Ecco, dunque, che in questa prospettiva, a fronte della molteplicità e della mole di dati che si genera e si può generare dalla vita di ciascuno di noi (dall'analisi dei dati raccolti si possono generare nuovi dati che a loro volta, messi in relazione tra di loro, possono generare altri dati, e così via), c'è una necessità attuale e non rinviabile di tutelare questi dati proprio per evitare che il soggetto possa in qualche modo essere esposto a conseguenze di vario tipo, e non sempre di carattere positivo. "Cosa accadrebbe, infatti, se dall'analisi di dati raccolti in maniera del tutto lecita emergessero, per esempio, informazioni utili ai fini commerciali? Se, per esempio, un cambio delle abitudini alimentari fosse collegato con alcuni stati di salute dei soggetti? Fino a dove ci si potrebbe spingere? Si possono utilizzare quelle informazioni in maniera lecita? Basti pensare che se dall'analisi dei mutamenti delle preferenze alimentari dovesse derivare la scoperta, per esempio, di una determinata patologia, se non ci fossero limiti di alcun genere si potrebbe addirittura arrivare al caso del medico che, dipendente di una struttura che ha acquisito quei dati e li ha analizzati, si trovi costretti a contattare il soggetto per riferirgli di questa patologia" ⁵⁶.

E' comprensibile se alcuni degli utenti, si sentono minacciati dalla raccolta dei loro dati, soprattutto se non sono adeguatamente informati o non hanno fiducia nell'organizzazione che li sta raccogliendo. Con la creazione di profili dettagliati sugli utenti, basati sulla raccolta dati, si potrebbero verificare problemi di discriminazione e perdita delle opportunità. Se i criteri di profilazione non sono equi o se i dati utilizzati riflettessero pregiudizi o disuguaglianze esistenti, ciò potrebbe portare a reali problemi per gli utenti in rete. Ciò che spesso suscita preoccupazioni è l'utilizzo di questi profili per valutare la candidatura di una persona per un lavoro o determinare l'accesso a determinati servizi.

⁵⁵ Consultabile su <https://st.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2013-06-13/business-dati-personali-ecco-183457.shtml?uuid=AbUwxl4H>.

⁵⁶ F. De Stefani, *Le regole della privacy - Guida pratica al nuovo GDPR*, Hoepli, Milano, 2018, pp. 6.

“Il web continua ad essere una giungla che pullula di informative poco trasparenti, spesso lunghissime e difficili da comprendere, contrariamente a come sarebbe richiesto dall’art. 13⁵⁷ del Regolamento”⁵⁸.

E’ in questa prospettiva che il GDPR si dovrebbe inserire in materia di protezione dei dati personali, per realizzare una tutela effettiva del singolo soggetto.

⁵⁷ L’articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) riguarda le informazioni da fornire quando vengono raccolti dati personali direttamente dall’interessato.; questo articolo sottolinea l’importanza della trasparenza e del diritto all’informazione per gli interessati riguardo al trattamento dei loro dati personali, consultabile su <https://www.altalex.com/documents/news/2018/04/12/articolo-13-gdpr-dati-personali-raccolti-presso-interessato-informazioni-da-fornire>.

⁵⁸ N. Bernardi, Monetizzare i nostri dati? Forse meglio pagare per la nostra privacy e su <https://st.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2013-06-13/business-dati-personali-ecco-183457.shtml?uuid=AbUwx14H>.

1.6 I DATI E I BENI

Data la sua importanza e la sua funzione, ci interroghiamo ora se il dato, in quanto tale, può essere considerato come un bene. Il GDPR, in materia, non considera esplicitamente il dato come un bene ma riconosce i dati personali come informazioni legate a un individuo identificato o identificabile e stabilisce un quadro normativo per il trattamento di tali dati.

La considerazione dei dati come beni può avere un impatto significativo sulla legislazione e sul quadro giuridico che regola la raccolta, l'uso e la condivisione dei dati. E' importante partire dall'inizio, dalla definizione di bene per cercare di capire se il dato, può essere classificato come un nuovo bene giuridico.

Il termine "bene" deriva dal latino "bonum", che significa "buono" o "utile". I beni possono essere fisici, come oggetti materiali tangibili come automobili, edifici, cibo ecc., o immateriali, come servizi, diritti di proprietà intellettuale, azioni, brevetti. Esistono anche i beni di consumo, destinati all'uso diretto o al consumo finale da parte dei consumatori (beni alimentari, abbigliamento, cosmetici, elettrodomestici) e i beni di produzione, utilizzati per produrre altri beni o per fornire servizi. Questi possono includere macchinari, attrezzature, strumenti, materiali di consumo ecc. Infine, i beni durevoli sono beni progettati per un uso prolungato nel tempo, come automobili, attrezzature industriali, mobili di alta qualità e altro ancora.

Nel corso della storia il concetto di "bene" è stato oggetto di riflessioni e definizioni in diverse discipline. Questo termine assume un significato leggermente diverso a seconda del contesto e della disciplina. Da un punto di vista filosofico, il concetto di bene è spesso inteso come ciò che promuove il benessere o la felicità delle persone. Può essere considerato come il raggiungimento di fini o obiettivi desiderabili, la realizzazione di valori morali o la promozione del bene comune. Il "bene" può essere considerato, secondo alcune prospettive filosofiche, intrinsecamente prezioso, prezioso per sé stesso, indipendentemente dagli effetti o conseguenze che può avere.

Altra definizione assume da un punto di vista economico. In questo contesto, il "bene" è un termine che indica un oggetto materiale o immateriale che ha un valore economico e può essere posseduto o utilizzato da un individuo, un'organizzazione o una società. Il termine può essere associato a un prodotto, scambiato o consumato, per soddisfare i bisogni o i desideri delle persone, considerato elemento chiave nell'analisi dell'offerta e della domanda, nella determinazione dei prezzi, nella misurazione della ricchezza e nel funzionamento del sistema economico. I beni sono oggetti soggetti alla legge della

domanda e dell'offerta e vengono scambiati sul mercato attraverso transazioni commerciali. Ancora più interessante è la definizione di "bene" in ambito giuridico, in quanto proprietà o diritti legalmente riconosciuti e tutelati. Il bene viene considerato come qualcosa che può essere oggetto di diritti di proprietà e che è tutelato dalla legge. La proprietà dei beni conferisce al proprietario diritti legali, come il diritto di possesso, uso, godimento e trasferimento dello stesso.

Per capire ancora meglio la terminologia di questo termine, è interessante analizzare la differenza con il termine "cosa". Il Legislatore non offre chiarimenti nell'uso di questi due termini, spesso usati senza coordinamento. A causa di tale ambiguità si è sviluppata una dibattuta questione sulle differenze terminologiche, logiche e giuridiche dei due termini. Il termine "cosa" fa riferimento a oggetti materiali che possono essere posseduti e utilizzati. E' quindi una nozione pre-giuridica, a differenza di quella astratta del termine "bene", che prescinde da elementi di fisicità. Il termine "bene" è infatti utilizzato in senso più ampio e può includere sia le cose che altri tipi di diritti o interessi che hanno valore economico. Non tutte le cose costituiscono beni giuridici e si distinguono dalle altre per il requisito della corporalità.

"L'elemento determinante la qualificazione giuridica di un bene non è la sua struttura fisica, ma l'attitudine del bene a recare vantaggio all'uomo, a soddisfare un suo stato di bisogno, che può essere non solo patrimoniale ma anche psico-fisico"⁵⁹.

Se il dato fosse considerato come bene nel contesto del GDPR, potrebbero esserci alcune implicazioni e cambiamenti nel quadro normativo. Uno tra questi, il diritto di proprietà sui dati. Potrebbe essere riconosciuto un diritto di proprietà sui dati e ciò potrebbe comportare che l'individuo o l'organizzazione che detiene queste informazioni, possa esercitare un controllo più ampio sui diritti di utilizzo, accesso e condivisione. Legato a questo, nascerebbero regole e normative specifiche per regolamentare la loro proprietà, trasferibilità e gestione come beni. In aggiunta, la considerazione dei dati come beni potrebbe comportare una maggiore enfasi sulla protezione dei diritti dei proprietari dei dati: norme più stringenti per garantire la sicurezza, la riservatezza e la gestione appropriata di queste informazioni e per prevenire accessi o utilizzi non autorizzati. Le organizzazioni avrebbero una maggiore responsabilità legale nella gestione e nel trattamento dimostrando il rispetto delle norme e delle regole stabilite per garantire la protezione e il rispetto dei diritti dei proprietari dei dati.

⁵⁹ E. Tosi, *Diritto privato dell'informatica e di Internet*, Giuffrè Editore, Milano, 2006, pp. 71-73.

È importante notare che i cambiamenti nella legislazione possono essere complessi e dipendono dal contesto giuridico, sociale ed economico di ciascun paese. La considerazione dei dati come beni può sollevare sfide e questioni legali che richiedono un'attenta riflessione e un equilibrio tra la protezione dei diritti dei proprietari dei dati, la promozione dell'innovazione e la tutela degli interessi pubblici.

Anche in questo caso, diverse sono le riflessioni su questo tema. Coloro che sostengono che i dati debbano essere considerati come beni, si soffermano sul fatto che essi hanno un valore economico e che gli individui dovrebbero avere il diritto di controllarli, negoziarli e trarre beneficio dalla loro proprietà. Secondo questa prospettiva, la legge consentirebbe agli utenti di avere un maggiore controllo e gestione dei propri dati.

D'altra parte, ci sono coloro che ritengono che non sia giusto considerare i dati come beni, in senso tradizionale, poiché potrebbe sollevare preoccupazioni riguardo alla commercializzazione e all'uso improprio dei dati.

CAPITOLO II – IL GDPR E IL CONTESTO ATTUALE

2.1 CHE COS'È IL GDPR

Il Regolamento sulla Protezione dei Dati (GDPR) è una normativa europea che riguarda la protezione dei dati personali dei cittadini all'interno del territorio dell'Unione Europea. Il GDPR è stato emanato con l'intento di rafforzare e modernizzare la normativa sulla protezione dei dati, tenuto conto della veloce evoluzione della tecnologia e dai rischi ad essa associati. La precedente normativa di riferimento in materia era la Direttiva sulla protezione dei dati del 1995 (95/46/CE), che stabiliva principi fondamentali da rispettare con l'obiettivo di armonizzare le leggi sulla protezione dei dati personali negli Stati membri dell'UE e garantire un livello di protezione adeguato dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone in relazione al trattamento dei loro dati personali.

Le leggi nazionali sulla protezione dei dati adottate dagli Stati membri, prima del GDPR, differivano da paese a paese, ma avevano l'obiettivo comune di implementare i principi di protezione dei dati stabiliti dalla direttiva. Oltre a queste leggi nazionali, ciascuno Stato membro aveva la propria autorità di controllo, responsabile della supervisione e dell'applicazione delle leggi sulla protezione dei dati a livello nazionale. Queste leggi presentavano differenze significative tra i diversi paesi, e l'armonizzazione e l'uniformità nell'applicazione delle norme erano limitate.

Nel 2012, la Commissione europea presentò una proposta di riforma della normativa vigente per affrontare le sfide poste dal rapido sviluppo delle tecnologie e della crescente digitalizzazione. Dopo intensi negoziati e dopo l'approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio dell'UE, il 25 maggio 2018 entrò in vigore il GDPR, consentendo agli Stati membri un periodo di transizione per adattarsi alle nuove disposizioni.

A differenza delle normative precedenti, il GDPR fu scritto per armonizzare ed unificare un quadro giuridico uguale per tutti, per rafforzare ulteriormente i diritti degli individui con l'implementazione di misure di sicurezza più rigide e l'introduzione di una maggiore responsabilità per le organizzazioni che trattano dati personali. In particolare, il Regolamento stabilisce una serie di regole e principi chiave relativi alla raccolta, al trattamento, alla conservazione e alla protezione dei dati personali degli individui. Essa si applica a tutte le organizzazioni indipendentemente dalla loro sede geografica o dalla localizzazione del trattamento dei dati, senza la necessità di adottare ulteriori leggi

nazionali per recepire il quadro giuridico. Tutto questo con lo scopo di garantire un approccio coerente e omogeneo alla protezione dei dati personali in tutta l'Unione Europea, evitando differenze significative nelle norme e nei requisiti di conformità tra i paesi. Per questo motivo, il Regolamento ebbe un impatto globale significativo a causa della sua portata extraterritoriale. È importante notare che il GDPR è un regolamento dinamico e in continua evoluzione poiché le autorità di controllo dell'UE e i legislatori cercano di interpretare le nuove sfide e criticità che si presentano fornendo orientamenti per adattarsi a tale cambiamento. Di conseguenza, le organizzazioni sono incoraggiate a consultare fonti ufficiali, esperti legali o consulenti per ottenere una comprensione completa delle loro responsabilità e obblighi specifici poiché dovranno ottenere il consenso chiaro e informato degli individui per raccogliere e trattare i loro dati personali e dovranno fornire informazioni chiare e comprensibili sugli scopi e sui metodi di trattamento implementando misure adeguate per proteggere tali dati da possibili accessi non autorizzati o divulgazioni indebite. Non solo, il GDPR, per far rispettare le norme, ha introdotto multe significative per le violazioni dei dati personali, che possono raggiungere fino al 4% del fatturato annuo globale dell'azienda o fino a 20 milioni di euro⁶⁰, a seconda dell'importo maggiore.

2.1.1 LA STRUTTURA DEL GDPR

Il Regolamento è composto da un totale di 99 articoli, organizzati in 11 capitoli. All'interno di questo documento ufficiale il legislatore cerca di dare un quadro normativo uniforme per la protezione dei dati personali all'interno dell'Unione Europea al fine di garantire un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà delle persone. All'interno di queste sezioni troviamo le disposizioni generali e obiettivo, i principi, i diritti

⁶⁰ Le multe per violazioni della GDPR sono suddivise in due categorie principali, a seconda della gravità dell'infrazione:

fino al 2% del fatturato globale annuo dell'azienda o 10 milioni di euro per violazioni relative a questioni come la mancata notifica di una violazione dei dati personali, l'assenza di registri di trattamento, l'omissione delle valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati o la mancata designazione di un responsabile della protezione dei dati,

fino al 4% del fatturato globale annuo dell'azienda o 20 milioni di euro per violazioni relative a questioni come la violazione dei principi fondamentali del trattamento dei dati, l'assenza del consenso degli interessati per il trattamento dei loro dati personali, il trasferimento illecito di dati personali verso paesi terzi o l'assenza di misure adeguate per garantire la sicurezza dei dati personali; consultabile su <https://dataprogdpr.com/sanzioni-non-conformitagdpr/#:~:text=La%20nuova%20disciplina%20prevede%20che,annuo%20delle%20imprese%20non%20conformi.>

dell'interessato, il responsabile del trattamento e responsabile del trattamento congiunto, i trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, l'autorità di controllo indipendenti, la cooperazione e coerenza, strumenti di tutela, responsabilità e sanzioni, le disposizioni specifiche per il trattamento su vasta scala, la delega degli atti di esecuzione e degli atti di adozione degli atti di esecuzione e disposizioni finali.

In maniera generale, il primo capitolo comprende gli articoli dall' 1 al 4 che stabiliscono l'oggetto, lo scopo, l'ambito di applicazione del regolamento e alcune definizioni importanti come il "dato personale", il "responsabile del trattamento", il "titolare del trattamento", il "destinatario", "consenso dell'interessato", "violazione dei dati personali"⁶¹ e tanto altro. In questa sezione viene reso chiaro l'obiettivo principale del GDPR che, come detto in precedenza, è quello di far rispettare norme e diritti a tutti quei soggetti che trattano dati di terzi.

Il secondo capitolo si concentra sui principi cardini relativi al trattamento dei dati personali, sulla liceità del trattamento⁶², condizioni del consenso e quelli applicabili al

⁶¹ Articolo 4 GDPR-Dato personale: "Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale";

Responsabile del trattamento: "La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento";

Titolare del trattamento: "La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri";

Destinatario: "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento";

Consenso dell'interessato: "Qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento";

Violazione dei dati personali: "La violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati".

⁶² Articolo 6: "1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica; e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore".

trattamento di dati personali relativi a minori. Il terzo capitolo introduce tutti i diritti dell'interessato ⁶³ che può esercitare nel momento in cui si verificano comportamenti illeciti nei suoi confronti e nel trattamento dei suoi dati. Alcuni di questi comprendono il diritto di accesso, di rettifica, di opposizione al trattamento, di limitazione del trattamento, portabilità dei dati e tanti altri che andremo ad analizzare in seguito. Il quarto capitolo informa il responsabile del trattamento e il responsabile congiunto ⁶⁴ di obblighi e modalità che devono essere considerati durante il trattamento dei dati per garantire che i dati siano trattati in modo sicuro e conforme alle disposizioni del GDPR. Possono essere due o più soggetti a determinare congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali. Essi dovranno stabilire le rispettive responsabilità mediante un accordo scritto e definire come soddisfare gli obblighi del GDPR.

Secondo il Regolamento è anche possibile trasferire dati personali verso paesi esteri in conformità ad alcuni articoli e condizioni appuntate nel capitolo successivo. In particolare, il legislatore ⁶⁵ ha voluto fare chiarezza in merito, stabilendo regole e requisiti per il trasferimento di dati personali al di fuori dell'Unione Europea verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, al trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza, a regole aziendali vincolanti e a deroghe per situazioni particolari. Ma chi monitora l'applicazione delle norme sulla protezione dei dati personali? Nel GDPR, nel sesto capitolo, viene definita autorità di controllo un'organizzazione indipendente che ha il compito di monitorare i rapporti tra privati e consumatori attraverso il rispetto delle leggi vigenti. Le autorità di controllo sono istituite da ciascuno Stato membro dell'Unione Europea e possono essere diverse in ogni paese. Ad esempio, in Italia, l'autorità di

⁶³ Colui a cui appartengono i dati.

⁶⁴ Articolo 24-Responsabilità del titolare del trattamento: “1. Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario. 2. Se ciò è proporzionato rispetto alle attività di trattamento, le misure di cui al paragrafo 1 includono l'attuazione di politiche adeguate in materia di protezione dei dati da parte del titolare del trattamento. 3. L'adesione ai codici di condotta di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi del titolare del trattamento”, consultabile su <https://www.altalex.com/documents/news/2018/04/12/articolo-24-responsabilita-del-titolare-del-trattamento>;

Articolo 26-Contitolari del trattamento: “1. Allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14, a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti”, consultabile su <https://www.privacy-regulation.eu/it/26.htm>.

⁶⁵ Chi fa, chi emana le leggi.

controllo è chiamata “Garante” per la protezione dei dati personali, mentre in Germania è chiamata “Autorità federale” per la protezione dei dati e la libertà dell’informazione. Inoltre, vengono elencati tutti i poteri, competenze, funzioni della stessa come la supervisione e controllo (per far rispettare le disposizioni del GDPR), la consulenza e orientamento alle organizzazioni e ai cittadini riguardo l’interpretazione e l’applicazione delle norme sulla protezione dei dati, indagini e ispezioni su segnalazioni di violazioni della protezione dei dati personali, sanzioni e misure correttive o coercitive (hanno lo scopo di garantire il rispetto delle norme) ed infine la collaborazione internazionale tra le autorità di controllo. I meccanismi di cooperazione tra le autorità di controllo sono stabiliti nel settimo capitolo attraverso regole per garantire un’applicazione coerente delle norme sulla protezione dei dati. Le autorità devono cooperare, scambiare informazioni e fornire assistenza reciproca. Esse possono consultarsi tra loro affrontando insieme questioni e procedure da tutelare. Il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB⁶⁶), che è composto dai rappresentanti delle autorità di controllo di ciascuno Stato membro, ha poi il compito di emettere pareri e fornire indicazioni alle autorità di controllo su questione riguardanti l’applicazione del Regolamento. Nel momento in cui un soggetto viola il trattamento di dati personali secondo le norme indicate nel GDPR, possiamo ritrovare, nell’ottavo capitolo, tutte le informazioni necessarie per gestire tale situazione, come le misure di tutela, responsabilità e sanzioni in caso di azione illecita. Gli articoli all’interno di questo capitolo, in particolare l’articolo 77 del GDPR, riconosce il diritto delle persone interessate di presentare reclami a un’autorità di controllo se ritengono che il trattamento dei loro dati personali violi il Regolamento. Vi è inoltre riconosciuto il “diritto al risarcimento e responsabilità”⁶⁷ che stabilisce il diritto delle persone a ottenere

⁶⁶ L'EDPB è un organismo indipendente che: assicura che il diritto dell'UE in questo settore – in particolare il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) e la direttiva sulla protezione dei dati nell'ambito delle attività di contrasto – sia applicato in modo coerente in tutti i paesi che ne sono coperti; consultabile su https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/search-all-eu-institutions-and-bodies/european-data-protection-board-edpb_it#:~:text=L%27EDPB%20è%20un%20organismo,paesi%20che%20ne%20sono%20coperti.

⁶⁷ Art. 82: “Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento. 2. Un titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il danno cagionato dal suo trattamento che violi il presente regolamento. Un responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto gli obblighi del presente regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento. 3. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità, a norma del paragrafo 2 se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile. 4. Qualora più titolari del trattamento o responsabili del trattamento oppure entrambi il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento siano coinvolti nello stesso trattamento e siano, ai sensi dei paragrafi 2 e 3, responsabili dell'eventuale danno causato dal trattamento, ogni titolare del trattamento o responsabile del trattamento è responsabile in solido per l'intero ammontare del danno, al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato. 5. Qualora un titolare del trattamento o un responsabile

un risarcimento per i danni materiali o immateriali subiti a causa di una violazione. Nel capitolo successivo, una serie di articoli trattano disposizioni specifiche applicabili a contesti particolari in cui si tratta di dati personali sensibili o di particolare rilevanza. All'interno di questa sezione ritroviamo il trattamento e accesso pubblico ai documenti ufficiali⁶⁸, dove viene consentito agli Stati membri di adottare misure specifiche per il trattamento dei dati personali contenuti in documenti ufficiali accessibili al pubblico, trattamento dei dati personali per finalità di ricerca scientifica e storica o a fini statistici⁶⁹, trattamento dei dati personali nell'ambito dell'occupazione e obblighi di segretezza. Nella parte finale del documento del GDPR si parla di “delega degli atti di esecuzione e degli atti di adozione degli atti di esecuzione”, ovvero al processo attraverso il quale il potere decisionale viene delegato ad un organo o un'autorità per l'adozione di atti di esecuzione che integrano o completano un atto legislativo. In altre parole, il legislatore dell'Unione Europea può delegare l'autorità ad un organo esecutivo per adottare norme specifiche necessarie per attuare una legge o un regolamento in modo dettagliato. Gli “atti di

del trattamento abbia pagato, conformemente al paragrafo 4, l'intero risarcimento del danno, tale titolare del trattamento o responsabile del trattamento ha il diritto di reclamare dagli altri titolari del trattamento o responsabili del trattamento coinvolti nello stesso trattamento la parte del risarcimento corrispondente alla loro parte di responsabilità per il danno conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 2. 6. Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all'articolo 79, paragrafo 2”, consultabile su <https://www.altalex.com/documents/news/2018/04/12/articolo-82-gdpr-diritto-al-risarcimento-e-reponsabilita>.

⁶⁸ Art. 86: “Dati personali contenuti in documenti ufficiali in possesso di un'autorità pubblica o di un organismo pubblico o privato per l'esecuzione di un compito svolto nell'interesse pubblico possono essere comunicati da tale autorità o organismo conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri cui l'autorità pubblica o l'organismo pubblico sono soggetti, al fine di conciliare l'accesso del pubblico ai documenti ufficiali e il diritto alla protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento”, consultabile su <https://www.altalex.com/documents/news/2018/04/12/articolo-86-gdpr-trattamento-e-accesso-del-pubblico-ai-documenti-ufficiali>.

⁶⁹ Art. 89: “1. Il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici è soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato, in conformità del presente regolamento. Tali garanzie assicurano che siano state predisposte misure tecniche e organizzative, in particolare al fine di garantire il rispetto del principio della minimizzazione dei dati. Tali misure possono includere la pseudonimizzazione, purché le finalità in questione possano essere conseguite in tal modo. Qualora possano essere conseguite attraverso il trattamento ulteriore che non consenta o non consenta più di identificare l'interessato, tali finalità devono essere conseguite in tal modo. 2. Se i dati personali sono trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, il diritto dell'Unione o degli Stati membri può prevedere deroghe ai diritti di cui agli articoli 15, 16, 18 e 21, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nella misura in cui tali diritti rischiano di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità specifiche e tali deroghe sono necessarie al conseguimento di dette finalità. 3. Se i dati personali sono trattati per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, il diritto dell'Unione o degli Stati membri può prevedere deroghe ai diritti di cui agli articoli 15, 16, 18, 19, 20 e 21, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nella misura in cui tali diritti rischiano di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità specifiche e tali deroghe sono necessarie al conseguimento di dette finalità. 4. Qualora il trattamento di cui ai paragrafi 2 e 3 funga allo stesso tempo a un altro scopo, le deroghe si applicano solo al trattamento per le finalità di cui ai medesimi paragrafi”, consultabile su <https://www.altalex.com/documents/news/2018/04/12/articolo-89-gdpr-garanzie-e-deroghe-trattamento-ricerca-scientifica-fini-statistici>.

adozione degli atti di esecuzione” si riferiscono agli atti normativi adottati dall’organo o dall’autorità delegati per l’esecuzione di una legislazione. Questi atti dettagliano le modalità di attuazione, le procedure, le misure tecniche o altre disposizioni specifiche necessarie per garantire l’efficacia e l’applicazione pratica di una normativa. Infine, nell’ultima sezione del GDPR, il legislatore vuole fornire orientamenti e istruzioni per l’applicazione e l’interpretazione del regolamento stesso facendo riferimento ad articoli contenenti l’entrata in vigore e applicazione del GDPR, la revisione e potere esecutivi della Commissione ⁷⁰, le relazioni con paesi terzi e organizzazioni internazionali, riferimenti al regolamento abrogato e coerenza con le direttive dell’Unione Europea.

⁷⁰ Art. 97-Relazioni della Commissione: “1. Entro 25 maggio 2020 e, successivamente, ogni quattro anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni di valutazione e sul riesame del presente regolamento. 2. Nel contesto delle valutazioni e del riesame del presente regolamento di cui al paragrafo 1, la Commissione esamina, in particolare, l’applicazione e il funzionamento: a) del capo V sul trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, con particolare riguardo alle decisioni adottate ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 3, del presente regolamento, e alle decisioni adottate sulla base dell’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE; b) del capo VII su cooperazione e coerenza. 3. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione può richiedere informazioni agli Stati membri e alle autorità di controllo. 4. Nello svolgere le valutazioni e i riesami di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione tiene conto delle posizioni e delle conclusioni del Parlamento europeo, del Consiglio, nonché di altri organismi o fonti pertinenti. 5. Se del caso, la Commissione presenta opportune proposte di modifica del presente regolamento tenuto conto, in particolare, degli sviluppi delle tecnologie dell’informazione e dei progressi della società dell’informazione”, consultabile su <https://www.cyberlaws.it/2017/articolo-97-gdpr-regolamento-generale-sulla-protezione-dei-dati-ue2016679/>.

Arti. 98- Riesame di altri atti legislativi dell’Unione in materia di protezione dei dati: “Se del caso, la Commissione presenta proposte legislative di modifica di altri atti legislativi dell’Unione in materia di protezione dei dati personali, allo scopo di garantire una protezione uniforme e coerente delle persone fisiche con riguardo al trattamento. Ciò riguarda in particolare le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento da parte di istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’Unione e le norme sulla libera circolazione di tali dati”, consultabile su <https://www.altalex.com/documents/news/2018/04/12/articolo-98-gdpr-riesame-di-altri-atti-legislativi>.

2.2 I PRINCIPI FONDAMENTALI

Il legislatore ha voluto evidenziare i principi fondamentali ⁷¹ all'interno del Regolamento, per garantire un approccio coerente e uniforme, per proteggere i diritti fondamentali (che nel paragrafo successivo analizzeremo), per promuovere trasparenza e responsabilità, nel rispetto delle normative, in tutta l'Unione Europea, nell'era digitale. Questi principi assumono valore importante come paradigmi da rispettare e su cui fare riferimento per regolamentare i rapporti in rete tra utenti, aziende e organizzazioni di diverso tipo. Grazie a questi riferimenti, il titolare può adottare misure legali entro cui andare a raccogliere e trattare i dati dell'interessato

Alla base di tutto vi è il principio di liceità che prevede che il trattamento dei dati personali avvenga in maniera “lecita”, ossia in conformità alla legge e a normative vigenti. Ci sono diverse basi giuridiche che possono giustificare il trattamento dei dati personali. L'interessato, prima dell'autorizzazione del trattamento dei dati, deve aver espresso un consenso esplicito e non forzato. È importante considerare questo aspetto nel momento in cui il titolare e responsabile del trattamento chiederanno il consenso da parte dell'interessato per trattare i suoi dati. Se questo principio non viene rispettato, secondo l'art. 83, paragrafo 5, la sanzione amministrativa sarà pari a 20 milioni di euro e al 4% del fatturato mondiale annuo dell'esercizio precedente. Una somma ingente che giustifica la gravità dell'atto qualora si verificasse. Il consenso viene quindi descritto, nell'art. 4, come una “qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento”. Ci sono ipotesi, però, in cui il consenso dell'interessato non viene qualificato come presupposto legittimante il trattamento dei dati. In riferimento all'art. 6 del Regolamento, vengono elencate ipotesi per le quali il trattamento può avvenire indipendentemente dal consenso rilasciato. Alcune di queste ipotesi hanno valore quando: “a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona

⁷¹ Sanciti dall'art. 5 del Regolamento.

fisica; e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”, f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore”⁷². In sintesi, per inizializzare un trattamento di dati sull'interessato, è necessario avere il suo consenso in forma esplicita, ma non sempre è necessario se ci sono altre basi legali che possono essere utilizzate. Continuando la questione sul trattamento dei dati, il titolare dovrà stare attento a dichiarare le finalità del trattamento in atto. Senza questa dichiarazione non potrà raccogliere i dati. A fronte del secondo principio fondamentale, i dati devono essere raccolti per scopi precisi, espliciti e legittimi, e non devono essere trattati in modo incompatibile con tali scopi. Il titolare del trattamento deve determinare chiaramente le finalità per cui i dati verranno raccolti e trattati. Queste finalità devono essere comunicate in maniera chiara e trasparente, solitamente attraverso una informativa sulla privacy o una dichiarazione di trattamento dei dati. Ciò significa che i dati personali possono essere raccolti e utilizzati solo per scopi specifici e legittimi, come ad esempio per adempiere a un contratto, fornire un servizio richiesto, adempiere a un obbligo legale o per un legittimo interesse del titolare del trattamento. Il trattamento al di fuori di queste finalità non sarà consentito, a meno che non venga ottenuto un ulteriore consenso dell'interessato o vi siano le basi legali valide. Altra particolare situazione potrebbe capitare se durante il trattamento dei dati personali si verificano modifiche alle finalità iniziali per le quali è stato ottenuto il consenso dell'interessato. In questo caso, potrebbero essere necessarie ulteriori azioni da parte del titolare del trattamento per garantire la conformità al GDPR. In particolare, il Considerando 50 prevede che: “Il trattamento dei dati personali per finalità diverse da quelle per le quali i dati personali sono stati inizialmente raccolti dovrebbe essere consentito solo se compatibile con le finalità per le quali i dati personali sono stati inizialmente raccolti. In tal caso non è richiesta alcuna base giuridica separata oltre a quella che ha consentito la raccolta dei dati personali. Se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, il diritto dell'Unione o degli Stati membri può stabilire e precisare le finalità e i compiti per i quali l'ulteriore trattamento è considerato lecito e compatibile. L'ulteriore trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse,

⁷² A norma dell'Art. 6.

o di ricerca scientifica o storica o a fini statistici dovrebbe essere considerato un trattamento lecito e compatibile. La base giuridica fornita dal diritto dell'Unione o degli Stati membri per il trattamento dei dati personali può anche costituire una base giuridica per l'ulteriore trattamento. Per accertare se la finalità di un ulteriore trattamento sia compatibile con la finalità per la quale i dati personali sono stati inizialmente raccolti, il titolare del trattamento dovrebbe, dopo aver soddisfatto tutti i requisiti per la liceità del trattamento originario, tener conto, tra l'altro, di ogni nesso tra tali finalità e le finalità dell'ulteriore trattamento previsto, del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare le ragionevoli aspettative dell'interessato in base alla sua relazione con il titolare del trattamento con riguardo al loro ulteriore utilizzo, della natura dei dati personali, delle conseguenze dell'ulteriore trattamento previsto per gli interessati, e dell'esistenza di garanzie adeguate sia nel trattamento originario sia nell'ulteriore trattamento previsto”.

Un altro dei principi fondamentali del Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'Unione europea è il principio di “minimizzazione dei dati”. Sostanzialmente, in riferimento a questo principio, il titolare ha l'obbligo di raccogliere e trattare solo quei dati necessari e indispensabili rispetto alla finalità per la quale sono stati raccolti. Ciò significa che un'organizzazione deve raccogliere e utilizzare solo i dati personali strettamente necessari per raggiungere gli scopi dichiarati e legittimi. Questo principio richiede, oltre alla raccolta dei dati, che l'organizzazione limiti la conservazione al periodo necessario per raggiungere gli scopi per i quali sono stati raccolti. Sarà carico del fruitore assicurarsi di raccogliere dati accurati e aggiornati, e che vengano conservati in forma che consenta l'identificazione degli interessati solo per il tempo necessario.

Oltre alla pertinenza dei dati raccolti, il titolare deve considerare anche il principio di correttezza in forza del quale cui il trattamento deve avvenire in maniera chiara e trasparente. Per correttezza si intende, qualsiasi misura, per ogni fase del trattamento, da quella di informazione dell'interessato, a quella di raccolta, trattamento e conservazione dei dati, che indichi all'interessato un trattamento corretto, chiaro e trasparente. I dati devono essere esatti e aggiornati, circoscritti allo scopo finale del trattamento e non oltre. In riferimento all' art. 5, lettera d, viene scritto quanto segue: “esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»)”.

Ed infine, ma non per importanza, il principio di riservatezza e integrità racchiude tutti i principi elencati in precedenza richiedendo all' organizzazione di proteggere i dati

raccolti, perseverare la riservatezza e la sicurezza durante il loro trattamento. Questo principio è essenziale per la protezione della privacy delle persone e delle organizzazioni. Garantire la riservatezza e l'integrità delle informazioni aiuta a prevenire il furto di identità, le violazioni della privacy e la diffusione non autorizzata di dati sensibili. Inoltre, promuove la fiducia nel trattamento e nella gestione delle informazioni da parte delle organizzazioni, contribuendo a tutelare la reputazione e la credibilità.

2.3 I DIRITTI DELL'INTERESSATO

Il Regolamento, come è stato ripetutamente evidenziato, pone l'accento sulla tutela delle informazioni personali, e l'individuo interessato è semplicemente la persona a cui tali dati si riferiscono; in altre parole, è il titolare delle informazioni stesse⁷³. Questi diritti sono stati sviluppati per rispondere alle preoccupazioni crescenti riguardanti la privacy e la sicurezza dei dati personali all'interno del contesto digitale. I dati degli utenti circolano inequivocabilmente online ad una velocità senza precedenti. Per ogni servizio la persona è costretta ad accettare i cookies all'interno della pagina web e/o del sito continuando a “regalare” informazioni preziose a terze parti. Per questo il legislatore ha reputato necessario regolamentare quelli che sono i diritti legittimi di ogni utente per rafforzare il controllo che le persone hanno sui propri dati. Ma sarà sempre possibile riuscire a controllare i propri dati durante la navigazione ed esposizione in Internet?

Il Regolamento riconosce all'interessato alcuni diritti tra cui: il diritto alla trasparenza (art. 5 e 12 del GDPR), il diritto all'informativa (art.12,13 e 14 del GDPR), il diritto di accesso (art. 15 del GDPR), il diritto di rettifica (art. 16 del GDPR), il diritto all'oblio (art.17 del GDPR), la limitazione del trattamento (art. 18 del GDPR), il diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del GDPR) e il diritto all'opposizione al trattamento (art. 21 del GDPR).

Molto importante è considerare, alla base, la trasparenza delle informazioni e delle modalità con le quali i dati vengono trattati per conto dell'interessato; è un diritto legittimo della persona interessata. Il diritto alla trasparenza è sancito dall'Art. 12 che informa i titolari del trattamento dei dati l'obbligo di fornire informazioni chiare, concise, trasparenti e facilmente accessibili all'interessato durante il trattamento dei suoi dati. Alcune di queste informazioni sono: l'identità del titolare del trattamento, la durata di conservazione e le categorie di destinatari dei dati. L'interessato può quindi monitorare i propri dati in modo costante. Inoltre, deve essere indicata la base giuridica su cui si basa il trattamento dei dati, come l'adempimento di un contratto, il consenso dell'interessato⁷⁴, l'adempimento di un obbligo legale o l'interesse legittimo del titolare del trattamento. L'interessato deve sapere che ha la possibilità di modificare, in qualsiasi momento, le decisioni assunte con riferimento ai propri dati, revocando il consenso.

⁷³ F. De Stefani, *Le regole della privacy - Guida pratica al nuovo GDPR*, Hoepli, Milano, 2018, pp. 64.

⁷⁴ Art. 6: 1. “Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità”; consultabile su <https://www.altalex.com/documents/news/2018/04/12/articolo-6-gdpr-liceita-del-trattamento>.

Collegato a questa prima regressione è la questione relativa al diritto all'informazione. Oltre a comunicare, come detto, le finalità, le modalità, i destinatari a cui i dati dell'interessato verranno consegnati, l'identità del titolare del trattamento, se i dati personali dell'interessato verranno trasferiti verso paesi al di fuori dell'Unione europea, per quanto tempo i dati verranno conservati prima di essere eliminati o resi anonimi, il titolare ha il dovere di dare informazioni a cui l'interessato potrebbe non arrivare mai a conoscenza. Le informazioni che l'interessato può richiedere sono informazioni che non gli sono state fornite. Ci sarà una riduzione delle richieste avanzate dall'interessato proprio per l'eshaustività dei dati forniti ⁷⁵. Bisognerà, quindi, recuperare certe informazioni a posteriori, a fronte di una specifica richiesta dell'interessato. Uno dei diritti fondamentali è poi il diritto di accesso. Secondo l'art. 15 del Regolamento, l'interessato può richiedere in qualsiasi momento al titolare, se sia in atto un trattamento sui suoi dati personali e, se sì, di accedere a tali dati e ottenere informazioni aggiuntive in merito al trattamento. Il titolare deve fornire una risposta chiara e definitiva sulla presenza o meno di un trattamento in corso, fornire una copia dei dati personali, oggetto di trattamento, in un formato comprensibile. A maggior ragione se si trattano di dati legati alle condizioni di salute. L'interessato ha inoltre il diritto di ottenere informazioni aggiuntive riguardo il trattamento come, il periodo di conservazione dei dati personali previsto, la possibilità di proporre un reclamo ad un'autorità di controllo, l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, come la profilazione e informazioni sulla logica utilizzata. L'interessato può quindi capire, dalle informazioni ricevute, se far proseguire il trattamento o porre fine al trattamento revocando il consenso.

L'interessato non ha solo la possibilità di venire a conoscenza e accedere a tali informazioni, ma anche di richiedere la rettifica di quei dati che lo riguardano e che sono oggetto del trattamento. Questi adempimenti corrispondono al diritto di rettifica, sancito all'interno del GDPR, dall'art. 16. Questo articolo conferisce all'interessato il diritto di richiedere rettifica o l'integrazione dei suoi dati personali inesatti o incompleti. In altre parole, nel momento in cui i dati, che sono oggetto di trattamento, non corrispondono a quelli reali, l'interessato può richiedere la rettifica o l'integrazione degli stessi. Il titolare, d'altro canto, dovrà prontamente provvedere a tali modifiche senza indugio, comunicare la rettifica o l'integrazione dei dati personali a tutti i destinatari ai quali i dati sono stati precedentemente comunicati. Il titolare dovrà poi cancellare su richiesta dell'interessato il dato per il quale è intervenuta l'integrazione.

⁷⁵ F. De Stefani, *Le regole della privacy - Guida pratica al nuovo GDPR*, Hoepli, Milano, 2018, pp. 66.

L'interessato, per ovvi motivi, può anche avere il diritto a richiedere al titolare del trattamento di cancellare i propri dati. Il legislatore europeo sembra piuttosto attento su questo tema tanto che nell'art. 17 del Regolamento parla del diritto all'oblio definendolo anche come il "diritto a essere dimenticati". L'interessato potrà richiedere la cancellazione dei propri dati nel momento in cui essi non sono più necessari rispetto alle finalità concordate nell'accordo. Ad esempio, se il titolare informa la persona a cui si riferiscono le informazioni, che i suoi dati verranno trattati per un particolare scopo, ma nel corso del tempo non saranno più necessari per il raggiungimento delle finalità per le quali erano stati raccolti e trattati, il soggetto responsabile del trattamento dei dati deve informare la persona o rispettare la richiesta di cancellazione di questi dati. Anche nel momento in cui l'interessato revoca il consenso, la cancellazione dei dati dovrebbe essere una conseguenza diretta. Secondo l'art. 21, paragrafo 1 ⁷⁶, l'interessato può richiedere la cancellazione dei suoi dati, oppure opponendosi al trattamento ai sensi dell'art. 21, paragrafo 2 ⁷⁷. Allo stesso modo, nel momento in cui non si rispetta il principio di liceità, ovvero nel momento in cui i dati dell'interessato sono stati trattati in maniera illecita, senza consenso, con la violazione delle disposizioni presenti nel Regolamento, senza autorizzazione, la persona può reclamare e può porre in essere il diritto alla cancellazione dei suoi dati personali.

Di particolare rilievo è il Considerando 65, laddove prevede espressamente che: "Un interessato dovrebbe avere il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali che la riguardano e il «diritto all'oblio» se la conservazione di tali dati violi il presente Regolamento o il diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il titolare del trattamento. In particolare, l'interessato dovrebbe avere il diritto di chiedere che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento i propri dati personali che non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, quando abbia ritirato il proprio consenso o si sia opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano o quando il trattamento dei suoi dati personali non sia altrimenti conforme al

⁷⁶ Art. 21.1: "L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria", consultabile su <https://www.altalex.com/documents/news/2018/04/12/articolo-21-gdpr-diritto-di-opposizione>.

⁷⁷ Art. 21.2: "Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto", consultabile su <https://www.altalex.com/documents/news/2018/04/12/articolo-21-gdpr-diritto-di-opposizione>.

presente regolamento. Tale diritto è in particolare rilevante se l'interessato ha prestato il proprio consenso quando era minore”⁷⁸. Sempre nell’art. 17 si prevede quindi, da un lato il diritto dell’interessato di chiedere la cancellazione dei propri dati, dall’altro l’obbligo per il titolare di questi dati di adempiere a tale cancellazione. Diritto all'oblio mira quindi a garantire che l'interessato abbia il controllo sulla propria privacy e possa richiedere la cancellazione dei propri dati personali quando non siano più necessari o quando siano trattati in modo illegale. Ciò consente all’interessato di avere un "nuovo inizio" in termini di protezione dei dati e di limitare la diffusione o la conservazione non necessaria delle proprie informazioni personali. È importante sottolineare che questo diritto non è assoluto ma può essere soggetto a limitazioni previste dalla legge, in conflitto con altri obblighi legali o diritti alla libertà di espressione e di informazione.

Ci sono, infatti, alcune situazioni in cui non è possibile chiedere la cancellazione dei propri dati. In questi casi rientrano l’esercizio della libertà di espressione e di informazione, l’adempimento di un obbligo legale, motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, l’archiviazione nel pubblico interesse, ricerca scientifica o storica o scopi statistici. Per quanto riguarda il primo caso, se il trattamento dei dati è finalizzato all’esercizio della libertà di espressione e di informazione, il diritto alla cancellazione può essere limitato. Ci sono alcuni casi in cui dati personali pubblicati in un articolo giornalistico non sono stati potuti cancellare perché interferivano con la libertà di stampa. Altra limitazione si può verificare se il trattamento dei dati è richiesto per adempiere ad un obbligo legale al quale il titolare del trattamento è soggetto. I dati personali conservati per motivi fiscali o contabili potrebbero non essere cancellati fino a quando l’obbligo non persiste. Per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, in conformità dell’art. 9, paragrafo 2, lettere h) e i)⁷⁹ e dell’art.9, paragrafo 3⁸⁰, il diritto alla cancellazione può essere limitato e non consentito. Ed infine, se i dati

⁷⁸ Considerando 65.

⁷⁹ Art. 9.2: “ h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3; i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale”, consultabile su <https://www.altalex.com/documents/news/2018/04/12/articolo-9-gdpr-trattamento-di-categorie-particolari-di-dati>.

⁸⁰ Art. 9.3: 3. “I dati personali di cui al paragrafo 1 possono essere trattati per le finalità di cui al paragrafo 2, lettera h), se tali dati sono trattati da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli

sono oggetto di archiviazione nel pubblico interesse, ricerca scientifica, storica o scopi statistici, non è possibile esercitare tale diritto.

Caso particolare, su cui soffermarsi è quello della circolazione dei dati in rete. In questa particolare situazione diviene impossibile, una volta condiviso un dato in rete, riuscire a gestirlo e ricorrrerlo. In Internet, nel momento in cui un dato si diffonde, esso viene inviato a un numero imprecisato di server con la conseguenza che, di fatto, non è possibile conoscere il percorso o la destinazione che ha avuto quel dato specifico. Questo significa che la cancellazione del dato avverrà soltanto all'interno del sito in cui è stato caricato, ma rimarrà in qualche server o in qualche backup. Una possibile soluzione è l'azione proposta e approvata dalla Corte di Giustizia Europea, il 13 maggio 2014, che sancì il diritto alla deindicizzazione, ovvero la possibilità del soggetto a richiedere la rimozione o oscuramento dei risultati di ricerca che contengono informazioni personali rilevati da motori di ricerca come Google, Yahoo o Bing. Il dato risulta, quindi, permanere in rete ma oscurato nei motori di ricerca.

All'interessato spetta, inoltre, il diritto alla limitazione del trattamento sancito dall'art. 18, ossia la possibilità di controllare e di limitare il trattamento sui suoi dati in determinate circostanze. Nel momento in cui l'interessato contesta l'esattezza dei dati per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati, il titolare è obbligato ad accogliere la richiesta sospendendo momentaneamente la raccolta, la registrazione, la conservazione e la rielaborazione degli stessi. Una volta finito il controllo, il titolare potrà poi riprendere il trattamento. Altra situazione si verifica quando viene meno il principio di liceità, dove l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo. In altre parole, la richiesta è di trattare solo alcuni dati rispetto ad altri. L'interessato ha la possibilità, se reputa che le modalità con cui i suoi dati vengono trattati, non sono lecite, a norma dell'art. 21⁸¹, può

organismi nazionali competenti o da altra persona anch'essa soggetta all'obbligo di segretezza conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti", consultabile su <https://www.altalex.com/documents/news/2018/04/12/articolo-9-gdpr-trattamento-di-categorie-particolari-di-dati>.

⁸¹ Art. 21: 1. "L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.

3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.

opporsi a tale trattamento. Il diritto di opposizione del GDPR offre ai cittadini un modo per controllare il modo in cui le loro informazioni personali vengono trattate da organizzazioni o aziende e di opporsi a tale trattamento quando ritengono che vi siano motivi validi per farlo. Ci sono diverse situazioni in cui l'interessato può attuare questo diritto. L'opposizione può riguardare ipotesi di trattamento dei dati per finalità di marketing diretto, per il trattamento storico-scientifico (con la possibilità in cui il trattamento sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico dove l'interessato avrà più limitazione nell'esercitare il suo diritto) e per legittimo interesse. Infine, c'è la possibilità di ricevere, i propri dati in un formato che deve essere: "strutturato, di uso comune e intellegibile da dispositivo automatico", per far avere pieno controllo e consapevolezza alle persone su come questi dati vogliono essere trattati. L'interessato può far interrompere il trattamento da parte di un titolare specifico e di trasmettere gli stessi dati ad altro soggetto che diventerà il nuovo titolare. Il diritto alla portabilità dei dati si applica quando il trattamento dei dati personali è basato sul consenso del soggetto interessato o su un contratto, e viene effettuato con mezzi automatici. Ciò significa che il diritto si applica solo ai dati che il soggetto interessato ha fornito attivamente o che sono stati generati dal suo utilizzo di un servizio o di una piattaforma online. Questo diritto, però, non si applica a tutti i tipi di dati personali e non si estende a tutti i contesti di trattamento dei dati. Inoltre, può essere soggetto a restrizioni o eccezioni quando può pregiudicare i diritti e le libertà di terzi o quando interferisce con altri diritti fondamentali.

In sostanza il legislatore cerca di tutelare l'interessato in merito al trattamento dei suoi dati online, dandoli la possibilità, qualora la persona ritenga di essere vittima di un

4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.

5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.

6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. (1)".

trattamento illecito, di esercitare i diritti elencati in precedenza rivolgendosi al Garante mediante reclamo⁸², segnalazione⁸³ e ricorso⁸⁴.

2.3.1 IL DIRITTO ALLA PORTABILITÀ E IL DATO COME BENE

Il principio di portabilità dei dati costituisce un pilastro fondamentale delle moderne normative sulla protezione dei dati personali; esso rappresenta un importante passo verso il riconoscimento dell'individuo come un soggetto centrale nella gestione dei propri dati personali. Nel nostro studio, questo diritto, risulta essere particolarmente interessante, poiché attraverso le sue definizioni ed accezioni si può intendere che il dato non possa essere considerato come un bene. Il principio di portabilità dei dati sottolinea che i dati personali non possano essere considerati come un bene nel senso tradizionale di proprietà. La portabilità dei dati implica che gli individui hanno il diritto di ottenere una copia dei propri dati personali da un'organizzazione e di trasferirli ad un'altra organizzazione in modo agevole. Questo concetto contrasta con l'idea di possesso e proprietà di dati da parte delle organizzazioni che li raccolgono o li trattano. Invece di considerare i dati come un bene di proprietà dell'organizzazione, il principio di portabilità sottolinea che i dati

⁸² Art. 78: “1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ogni persona fisica o giuridica ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione giuridicamente vincolante dell'autorità di controllo che la riguarda. 2. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ciascun interessato ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora l'autorità di controllo che sia competente ai sensi degli articoli 55 e 56 non tratti un reclamo o non lo informi entro tre mesi dello stato o dell'esito del reclamo proposto ai sensi dell'articolo 77. 3. Le azioni nei confronti dell'autorità di controllo sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'autorità di controllo è stabilita. 4. Qualora siano promosse azioni avverso una decisione di un'autorità di controllo che era stata preceduta da un parere o da una decisione del comitato nell'ambito del meccanismo di coerenza, l'autorità di controllo trasmette tale parere o decisione all'autorità giurisdizionale”, consultabile <https://www.altalex.com/documents/news/2018/04/12/articolo-78-gdpr-diritto-giurisdizionale-nei-confronti-dell-autorita-di-controllo#:~:text=Articolo%2078&text=Fatto%20salvo%20ogni%20altro%20ricorso,di%20controllo%20che%20la%20riguarda>.

⁸³ La segnalazione è una di quelle azioni che rientrano nei compiti che il Garante deve esercitare. Pur non essendo espressamente prevista all'interno del GDPR, non sussiste alcun motivo per ritenere che la stessa non si applichi anche con riferimento al rispetto delle norme del GDPR, consultabile su F. De Stefani, *Le regole della privacy - Guida pratica al nuovo GDPR*, Hoepli, Milano, 2018, pp. 80.

⁸⁴ Art. 79: 1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale disponibile, compreso il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 77, ogni interessato ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora ritenga che i diritti di cui gode a norma del presente regolamento siano stati violati a seguito di un trattamento. 2. Le azioni nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha uno stabilimento. In alternativa, tali azioni possono essere promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'interessato risiede abitualmente, salvo che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica di uno Stato membro nell'esercizio dei pubblici poteri, consultabile su <https://www.altalex.com/documents/news/2018/04/12/articolo-79-gdpr-a-un-ricorso-nei-confronti-del-titolare-o-del-responsabile-del-trattamento>.

appartengono all'individuo e che l'individuo ha il diritto di spostarli, copiarli o trasmetterli come desidera. Tutto questo mette in risalto come i dati personali vengano considerati più come una questione di diritti individuali e controllo, anziché essere trattati come meri beni di proprietà.

2.4 GDPR E ATTUALITÀ

Il GDPR è stato introdotto con l'obiettivo di migliorare la protezione dei dati personali e rafforzare i diritti degli individui nell'Unione Europea. Tuttavia, è importante notare che il GDPR risulta non risolvere tutti i problemi legati alla protezione dei dati da solo, in quanto la privacy e la sicurezza sono sfide complesse e in continua evoluzione. Dall'entrata in vigore il 25 maggio 2018, il Regolamento ha stabilito un quadro normativo molto più solido, a differenza di prima, per monitorare il prorompente sviluppo della tecnologia. Ma nonostante la sua adozione, sembrano persistere alcuni problemi inerenti al controllo e la protezione dei dati. Nonostante il GDPR fornisca norme rigorose per la sicurezza dei dati, richiedendo alle organizzazioni di adottare misure adeguate a proteggere la loro privacy, le violazioni dei dati e gli attacchi informatici si verificano ancora a causa della sofisticazione delle tecniche di hacking e della costante evoluzione delle minacce informatiche. Molte piattaforme e siti web utilizzano tecnologie per raccogliere dati degli utenti online. Nonostante il GDPR richieda il consenso esplicito per l'utilizzo dei cookie e la profilazione, alcuni siti web non rispettano pienamente queste norme o forniscono informazioni non chiare e comprensibili agli utenti, consentendo la creazione di profili dettagliati su ogni persona. Quante volte accettiamo cookie senza sapere effettivamente di cosa si tratta? Molti utenti potrebbero non essere consapevoli dei cookie e di come essi vengono utilizzati per raccogliere informazioni, non comprendendo appieno i possibili rischi verso la loro privacy e l'importanza di esaminare attentamente le richieste di consenso. Altre persone, invece, per fastidio e frustrazione causata dalla comparsa continua di notifiche sui cookies, potrebbero optare per accettare immediatamente tutto, solo per sbarazzarsi di ostacoli o disturbi durante la navigazione in internet. Questo può essere causato anche dalla difficile terminologia tecnica e legale utilizzata nel testo all'interno di questi frammenti di dati, presentate in maniera poco chiara o ambigua. Secondo degli studi di marketing, anche la scarsa fiducia nelle piattaforme online o nella protezione dei dati personali risulta rilevante nel far sentire gli utenti rassegnati e/o impotenti rispetto alla raccolta dei dati portando ad accettare i cookies senza troppa esitazione. Supportato dal fatto che, in alcuni casi, i siti web presentano solo due opzioni all'interno della notifica, come "Accetta o "Non accetta", senza possibilità di personalizzare le preferenze del consenso sul trattamento. Tutto questo comporta una maggiore esposizione al pericolo, da parte degli utenti, nel tutelare le loro informazioni da una fuga di dati e, come detto, a far selezionare rapidamente l'opzione predefinita. Il Regolamento, inoltre, stabilisce regole specifiche per il trasferimento di dati personali

verso Paesi situati al di fuori dello Spazio Economico Europeo, ma tuttavia, ci possono essere sfide nel garantire che i dati personali siano adeguatamente protetti quando vengono trasferiti in Paesi con standard di protezione dei dati meno rigorosi. L'applicazione coerente ed efficace del GDPR richiede risorse e sforzi significativi da parte delle autorità di protezione dei dati. Le risorse limitate e le differenze nell'applicazione tra i vari membri possono influire sulla capacità di garantire la piena conformità e l'applicazione delle norme sulla protezione dei dati. Il tutto influenzato dall'avanzamento delle nuove tecnologie, come l'intelligenza artificiale, l'internet delle cose (IoT) e l'apprendimento automatico, che sollevano nuove sfide per la protezione dei dati personali che sembrano non essere all'altezza del regolamento vigente. Molte volte è un problema di comprensione, nonostante gli sforzi del GDPR di aumentare la consapevolezza sulla protezione dei dati personali; molte persone potrebbero non essere completamente informati sui loro diritti e su come esercitarli in base al Regolamento. Dall'altro canto, alcune organizzazioni potrebbero non avere una piena comprensione delle loro responsabilità e degli obblighi previsti dalla normativa.

Sorge spontaneo domandarsi che considerazioni ha fatto il legislatore al momento della scrittura della GDPR. Come ha considerato il dato? Nel nostro discorso risulta essere centrale, e di relativa importanza, il dato e come esso viene considerato dal valore che sta assumendo in questa società e per i business attuali e futuri. Dalle considerazioni precedenti possiamo dire che i dati hanno un'importanza fondamentale nell'era digitale e svolgono un ruolo centrale in molti aspetti della nostra vita. Risultano essere un'estensione della nostra identità e di tutto quello che riguarda la nostra sfera personale e privata. Non solo i dati sono una fonte di informazioni e conoscenze preziose, ma vengono utilizzati dalle aziende per comprendere meglio le esigenze e le preferenze dei clienti per migliorare prodotti e servizi. Inoltre, i dati sono essenziali per l'innovazione e lo sviluppo di nuove tecnologie.

2.5 I CONTRATTI CHE DOVREBBERO REGOLAMENTARE IL PASSAGGIO DI PROPRIETÀ DI DATI TRA I SOGGETTI COINVOLTI

Nel contesto del GDPR esistono contratti che regolamentano il passaggio di dati personali da un soggetto, che può essere l'interessato o il responsabile del trattamento, ad un altro (il titolare del trattamento). Questo tipo di contratto è noto come contratto di trattamento dei dati personali o accordo di trasferimento dei dati personali (Data Processing Agreement). Il DPA è un accordo legale tra i soggetti che stabilisce modalità e condizioni in cui i dati personali possono essere elaborati. In riferimento all'art. 28 del GDPR: "qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato". Il DPA dovrà contenere determinate clausole, tra cui l'oggetto e la durata del trattamento (con gli obiettivi specifici e le finalità del trattamento dei dati personali), i diritti e gli obblighi dell'interessato, le misure di sicurezza per la sicurezza dei dati personali, i destinatari dei dati, comunicare se l'azienda utilizzerà subappaltatori per il trattamento dei dati personali e se, eventualmente, questi dati verranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea. In queste tipologie di contratto, però, non vengono trattate direttamente clausole che riguardano il possibile valore economico dei dati personali trasferiti, non essendo presente ancora nel GDPR articoli che regolamentino questa tematica. A questo punto ci interroghiamo su come dovrebbero essere questi contratti se i dati venissero considerati come beni aventi un valore economico.

I contratti che disciplinano il passaggio di dati personali da un soggetto ad un altro potrebbero essere strutturati in modo simile agli accordi commerciali o agli accordi di licenza dei dati. All'interno di questi contratti potremo trovare diverse clausole fondamentali come la definizione del valore dei dati, il prezzo di vendita o licenza, le modalità di pagamento, il trasferimento dei diritti di proprietà, l'utilizzo dei dati, la riservatezza e protezione dei dati, le responsabilità e limiti di responsabilità e la durata del contratto. Di fondamentale importanza è definire il valore economico dei dati oggetto di trasferimento o trattamento secondo i criteri elencati nel paragrafo precedente. Successivamente il contratto dovrebbe specificare il prezzo di vendita e licenza dei dati e le modalità di pagamento per l'acquisto o l'utilizzo di essi (termini di pagamento, scadenze e modalità di fatturazione). Il prezzo potrebbe essere negoziato tra le parti o

concordato in base ai medesimi criteri. Considerato come un bene, il dato dovrebbe avere una clausola specifica per il trasferimento dei diritti di proprietà che disciplini il passaggio di questi dati dal soggetto che li fornisce all'azienda acquirente o attraverso una licenza esclusiva o non esclusiva. Inoltre, si dovrebbe specificare come i dati verrebbero utilizzati dall'azienda acquirente o eventuali restrizioni sull'utilizzo degli stessi per determinati scopi o condizioni per l'elaborazione, conservazione e la sicurezza generale del dato. Infine, il contratto dovrebbe stabilire le responsabilità delle parti in relazione ai dati personali, inclusi i rimedi in caso di violazione del contratto o di perdita o compromissione degli stessi e la durata, anche in caso di cessione di proprietà se definitiva o entro una certa data.

CAPITOLO III – IL DATO: NUOVO BENE GIURIDICO?

3.1 LA TEORIA DEI BENI GIURIDICI

Intrinsecamente legata alla nostra umanità, la teoria dei beni giuridici è una prospettiva filosofico-giuridica che si occupa di identificare, definire e valutare i “beni” o valori fondamentali che il diritto cerca di proteggere e promuovere all’interno della società; è il perno su cui ruota la protezione e la salvaguardia degli interessi fondamentali degli individui e delle comunità. Si pone come una guida etica nel plasmare il nostro modo di vivere e convivere. La teoria dei beni giuridici ci invita a riflettere sulle fondamenta stesse della società e sulle norme che regolano le nostre azioni, cercando di rispondere a domande come: quali aspetti della vita umana sono ritenuti meritevoli di tutela legale? Come vengono bilanciati e regolamentati i diversi interessi e diritti nella società? Qual’è il ruolo delle leggi nel proteggere e promuovere questi beni?

Attraverso una comprensione chiara dei beni giuridici, i legislatori, i giudici e i giuristi possono guidare il processo decisionale, sviluppare leggi efficaci e valutare criticamente la legittimità di un’azione o di una norma. Per introdurre l’argomento, è essenziale fornire una prima definizione di “bene giuridico”, riferendosi ad un interesse o valore socialmente riconosciuto e protetto dall’ordinamento giuridico. Numerose norme giuridiche sono progettate per la tutela e la promozione dei beni giuridici. Un bene giuridico può assumere diverse forme, come la vita, l’incolumità fisica, la libertà professionale, la proprietà, la dignità umana, la salute pubblica. Questi beni sono considerati fondamentali per il funzionamento e l’equilibrio della società e meritano di essere preservati e tutelati. Nel processo legislativo e nell’applicazione delle leggi, l’identificazione e la ponderazione dei beni giuridici coinvolti sono fondamentali. Si riesce a creare, in questo modo, un quadro giuridico per proteggere diritti umani e garantire leggi che siano rispettose della dignità e dei valori delle persone. Molti diritti fondamentali, come il diritto alla vita, alla libertà di espressione, alla privacy e alla parità di trattamento, sono strettamente collegati alla tutela dei beni giuridici. Uno dei principali obiettivi della teoria dei beni giuridici è, quindi, garantire l’equità e la giustizia nello stesso ordinamento giuridico, affinché le leggi siano orientate a promuovere il benessere e il miglioramento della società nel suo insieme. Essa fornisce una base etica per giustificare l’intervento dello Stato nella sfera delle libertà individuali e per limitare

i comportamenti dannosi o antisociali. Inoltre, è essenziale notare che la teoria dei beni giuridici si sviluppa attraverso diverse visioni e correnti di pensiero, ciascuna delle quali apporta una prospettiva unica su come definire e interpretare questi beni all'interno del contesto giuridico. Qui sotto elenchiamo quelle che andremo ad analizzare, ognuna con una propria visione filosofica diversa.

Non per ordine cronologico, nel Positivismo Giuridico ⁸⁵, di rilevante importanza risultano essere le leggi emanate dalle autorità competenti che determinano i beni giuridici. In questa visione, i beni giuridici sono definiti all'interno delle norme giuridiche stesse, senza necessariamente dipendere da principi morali universali. La definizione dei beni giuridici è quindi strettamente legata alle norme legali in vigore.

Corrente filosofica completamente opposta risulta essere il Giusnaturalismo ⁸⁶. Il giusnaturalismo afferma che alcuni principi morali universali dovrebbero influenzare la definizione dei beni giuridici. Questa prospettiva sostiene che esistono diritti e interessi intrinsecamente giusti che il diritto deve riconoscere e proteggere, in linea con un ordine naturale di giustizia.

La corrente del Giurisdizionalismo, invece, considera l'interrelazione tra diritto e morale, pur mantenendo una distinzione tra i due. Secondo questa corrente, le leggi dovrebbero rispettare principi di giustizia fondamentali per ottenere validità e legittimità. In questo contesto, i beni giuridici emergono come risultato del rispetto di tali principi morali fondamentali all'interno del sistema giuridico.

Un aspetto affascinante da esaminare è la teoria dell'utilitarismo, che dà origine all'Utilitarismo Giuridico. Questa prospettiva valuta i beni giuridici in relazione alla loro capacità di massimizzare il benessere collettivo. Gli interessi e i diritti vengono valutati in termini di utilità e vantaggio globale, identificando come beni giuridici quelli che contribuiscono al progresso complessivo della società.

⁸⁵ La nascita del positivismo giuridico è convenzionalmente associata alla pubblicazione, nel 1798, del *Lehrbuch des Naturrechts als einer Philosophie des positiven Rechts* («Trattato di diritto naturale come filosofia del diritto positivo») di Gustav Hugo, in cui il diritto naturale viene ridotto a filosofia del diritto positivo nel senso di conoscenza razionale per mezzo di concetti generali di ciò che può essere diritto nello Stato, consultabile su https://www.treccani.it/enciclopedia/positivismo-giuridico_%28Dizionario-di-filosofia%29/#:~:text=La%20nascita%20del%20p.%20g.%20è,filosofia%20del%20diritto%20positivo%20nel.

⁸⁶ Il giusnaturalismo inizia con Ugo GROZIO [1588-1632], *De iure belli ac pacis* [1625] e termina con le grandi codificazioni e lo storicismo giuridico: HEGEL autore nel 1802 del volume *Delle diverse maniere di trattare scientificamente il diritto naturale*, consultabile su https://elearning.unite.it/pluginfile.php/176481/mod_resource/content/1/1.%20Il%20giusnaturalismo%20moderno.pdf.

Infine l'Approccio Pragmatico ⁸⁷, dove i beni giuridici vengono analizzati in base a risultati pratici e soluzioni desiderabili per la convivenza sociale. Questa corrente si concentra su come le leggi influenzino la vita quotidiana delle persone e mira a raggiungere un equilibrio tra interessi conflittuali.

Principali protagonisti della nostra analisi, sono giuristi, studiosi, filosofi che grazie alle loro teorie hanno portato contributi inestimabili al dibattito sulla giustizia, sui diritti umani e sulla moralità del diritto. Tra di loro, spiccano pensatori come H.L.A. Hart ⁸⁸, Ronald Dworkin ⁸⁹, Lon L. Fuller ⁹⁰, Amartya Sen, John Rawls e Robert Nozick ⁹¹ e tanti altri. Ognuno di essi, nel corso della storia, ha lasciato un'impronta duratura nel campo del diritto e della filosofia, offrendo prospettive diverse e complementari sulla teoria dei beni giuridici. Uno dei pionieri d'eccellenza in questo campo è stato proprio H.L.A. Hart, che nel suo influente lavoro "The Concept of Law", enfatizzò l'importanza di considerare la legge come uno strumento essenziale per proteggere i beni giuridici, stabilendo così un collegamento cruciale tra le norme giuridiche e gli interessi sociali. Questo approccio pose le basi per una profonda riflessione sulla natura e il ruolo del diritto nella società, aprendo il dibattito sulla giustizia e sull'equità giuridica.

Un altro teorico che dedicò particolare attenzione ai beni giuridici fu Ronald Dworkin, nel suo monumentale trattato "Law's Empire". Egli riconobbe il ruolo chiave dei beni giuridici nella costruzione di un sistema giuridico moralmente accettabile e pose l'accento sulla tutela di tali beni come elemento imprescindibile per garantire giustizia ed equità nel diritto.

⁸⁷ Teoria che deriva dal termine pragmatismo o prammatismo, termine introdotto dal filosofo statunitense Ch. S. Peirce (1839-1914) per caratterizzare la propria concezione analitica del linguaggio secondo la quale, per provare, indipendentemente dall'uso di categorie a priori, la veridicità di un'affermazione, occorre accertarne l'ambito di applicazione, verificando nella pratica la sua validità teoretica, consultabile su <https://www.treccani.it/vocabolario/pragmatismo/>.

⁸⁸ Filosofo inglese del diritto e della morale, nato a Harrogate (Yorkshire) il 18 giugno 1907. Ha insegnato Filosofia (1946-53) e poi Jurisprudence (1953-70) nell'università di Oxford. È membro della British Academy, consultabile su https://www.treccani.it/enciclopedia/herbert-lionel-adolphus-hart_%28Enciclopedia-Italiana%29/.

⁸⁹ Filosofo statunitense del diritto e della politica (Worcester, Massachusetts, 1931 - Londra 2013), prof. presso le univ. di Oxford e di New York, consultabile su <https://www.treccani.it/enciclopedia/ronald-dworkin>.

⁹⁰ Filosofo del diritto statunitense (Hereford 1902 - Monaco di Baviera 1978), consultabile su https://www.treccani.it/enciclopedia/lon-luvois-fuller_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/

⁹¹ Filosofo statunitense (New York 1938 - Cambridge, Massachusetts, 2002), dal 1969 prof. alla Harvard University. In opposizione alle varie forme di utilitarismo e, soprattutto, al neocontrattualismo di J. Rawls, N. teorizzò nella sua opera principale, *Anarchy, state, and utopy* (1974; trad. it. 1981), un liberalismo individualistico in cui la funzione dello stato è limitata alla sicurezza dei singoli e alla salvaguardia dei diritti individuali (teoria dello stato minimo), restando esclusa dal suo ambito ogni forma di intervento che comporti coercizioni della libertà degli individui di perseguire il proprio benessere, consultabile su <https://www.treccani.it/enciclopedia/robert-edwin-nozick>.

Lon L. Fuller, autore di "The Morality of Law", offrì un'ulteriore prospettiva, indagando approfonditamente i principi morali che avrebbero dovuto informare il diritto e la salvaguardia dei beni fondamentali dell'individuo. Questo approccio evidenziò la necessità di considerare i valori morali come fondamento etico dell'ordinamento giuridico, portando alla luce l'importanza di garantire una protezione adeguata dei beni giuridici per una società giusta e moralmente valida.

Altri importanti teorici del diritto continuarono ad approfondire il concetto di bene giuridico, tra cui Joseph Raz⁹² con la sua opera "The Morality of Freedom". Raz è noto per aver sviluppato una teoria del diritto che poggia sulla nozione di "bene giuridico" come elemento centrale, sostenendo che i diritti e le norme giuridiche dovevano essere concepite per promuovere il benessere e la libertà individuale.

John Finnis⁹³, nel suo lavoro "Natural Law and Natural Rights", elaborò una teoria del diritto basata su valori intrinseci e collegò i beni giuridici al concetto di "bene comune". Questa prospettiva evidenziava la centralità dei beni giuridici per raggiungere una società giusta e moralmente sana. Infine, Robert Alexy⁹⁴, noto per la sua teoria dei diritti fondamentali, esaminò i "beni giuridici" come base per giustificare l'esistenza e l'applicazione dei diritti fondamentali, sottolineando l'importanza di proteggere tali beni per garantire una società equa e rispettosa della dignità umana.

L'analisi di queste opere rappresenta un approfondimento essenziale per comprendere come il concetto di bene giuridico sia stato considerato da diversi autori nel corso del tempo e in differenti contesti giuridici. Tali riflessioni contribuirono a delineare una visione più completa e articolata della teoria dei beni giuridici e della sua importanza nell'ambito della giustizia e dell'etica giuridica. Importante sottolineare che questi sono solo alcuni dei contributi teorici in materia, ma che risultano essere i testi fondamentali su cui analizzare il tema del nostro scritto.

Un altro aspetto importante da considerare, all'interno della teoria dei beni giuridici, è la capacità di adattare tale teoria ai cambiamenti sociali, tecnologici ed economici che ci sono. Nuovi beni giuridici possono emergere aprendo nuove riflessioni sulle leggi esistenti. I cambiamenti sociali, la globalizzazione, le nuove risorse economiche e

⁹² È stato un filosofo israeliano, specializzato in filosofia del diritto, considerato tra i principali esponenti del positivismo giuridico (Palestina, 21 marzo 1931-Londra, 2 maggio 2022), consultabile su https://www.treccani.it/enciclopedia/filosofia-e-teoria-generale-del-diritto_%28Enciclopedia-delle-scienze-sociali%29/.

⁹³ Filosofo e giurista australiano, considerato tra i principali esponenti del neogiusnaturalismo (<https://www.treccani.it/enciclopedia/tag/finnis/> Adelaide, 28 luglio 1940), consultabile su: <https://www.treccani.it/enciclopedia/tag/finnis/>

⁹⁴ Giurista e filosofo tedesco (n. Oldenburg 1945), consultabile su <https://www.treccani.it/enciclopedia/robert-alexyl/>.

l'evoluzione delle relazioni umane hanno aperto nuovi orizzonti ma anche nuovi interrogativi. Con l'avvento delle tecnologie dell'informazione e la crescente digitalizzazione della società, i dati hanno assunto un ruolo centrale nella nostra vita quotidiana.

I dati rappresentano il cosiddetto “nuovo oro” poiché costituiscono informazioni preziose e sempre più cruciali per il corretto funzionamento delle aziende, delle istituzioni e delle interazioni sociali. Ed è proprio in questo capitolo che ci interrogheremo se il dato, in quanto tale, potrà essere considerato come un bene, ovvero un oggetto tangibile o intangibile avente valore economico.

3.2 L'EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI BENE NELLE TEORIE DEL DIRITTO

Le varie correnti di pensiero nell'ambito del diritto hanno contribuito a formare diverse concezioni del concetto di bene giuridico e della legge. Spesso, per comprenderne appieno il significato, è stato necessario esaminare come alcuni filosofi e studiosi concepivano la legge e il suo ruolo all'interno della società.

La prima che analizzeremo è la corrente del giusnaturalismo. Il giusnaturalismo ⁹⁵ ha radici molto più antiche rispetto a tutte le altre correnti e nel tempo ha subito un'evoluzione progressiva ⁹⁶. Nel contesto del giusnaturalismo, il concetto di "bene giuridico" riveste un ruolo di fondamentale importanza, poiché è intrinsecamente connesso a principi morali universali e ai diritti inalienabili insiti nella natura umana. Questa prospettiva filosofica riconosce che ci sono diritti e interessi che sono considerati intrinsecamente legittimi, inscindibili e derivati da principi morali o naturali che valgono universalmente.

I "beni giuridici" costituiscono una categoria speciale all'interno del mondo del diritto, poiché rappresentano quei diritti e quegli interessi che sono considerati sacrosanti, in quanto collegati alla nostra essenza umana. Tra questi diritti inalienabili figurano il diritto alla vita, il diritto alla libertà, il diritto alla proprietà e molti altri, che fungono da pilastri essenziali di questa visione giusnaturalista. In questo contesto, è cruciale comprendere

⁹⁵ Nel cuore del giusnaturalismo classico risiede la convinzione che il diritto non sia semplicemente plasmato dalla volontà umana o da convenzioni sociali, ma trovi radici più profonde e universali. Si ritiene che siano presenti principi morali e giuridici intrinseci all'essenza umana, creando così il concetto di "diritto naturale" che sovrasta le leggi elaborate dagli uomini. Le fonti da cui scaturisce questo diritto naturale possono variare, ma spesso includono concetti quali la divinità, la natura umana, la ragione e la moralità universale. In alcuni casi, i giusnaturalisti classici individuavano Dio come la fonte ultima di questo diritto, mentre altri ritenevano che fosse la ragione umana a dare vita a tali principi. Questo diritto naturale è considerato universale, valendo per ogni individuo e società, indipendentemente dalla loro cultura o sistema legale. La sua immutabilità e costanza nel tempo derivavano dall'essere fondato su principi etici e morali che si applicavano senza distinzione. I giusnaturalisti classici proclamavano che il diritto positivo dovesse essere un riflesso e una conformità al diritto naturale. Qualora una legge positiva entrasse in conflitto con il diritto naturale, veniva giudicata come ingiusta e priva di legittimità, consultabile su <https://www.studenti.it/giusnaturalismo-definizione-e-caratteristiche.html>.

⁹⁶ Le origini di questa corrente risalgono all'antica Grecia e a Roma. Filosofi come Socrate, Platone e Aristotele discutevano delle leggi naturali e della giustizia intrinseca, e già a quel tempo, suggerivano l'esistenza di principi morali universali che dovevano guidare le leggi degli stati. Anche il pensiero romano, attraverso giuristi come Cicerone e Ulpiano, contribuì allo sviluppo delle idee giusnaturaliste. Durante il periodo medievale, il giusnaturalismo fu influenzato dalle combinazioni di idee cristiane e romanistiche. In seguito, il Rinascimento e l'Età dell'Illuminismo rappresentarono fasi cruciali nello sviluppo del giusnaturalismo. Nel Rinascimento, filosofi come Hugo Grotius e Samuel Pufendorf contribuirono a delineare teorie sulla legge naturale più incentrate sulla ragione umana e la convivenza pacifica, senza implicazioni esclusivamente religiose. Nel suo libro "De jure belli ac pacis", Grotius avanzò alcune idee innovative riguardo ai principi di giustizia e alle basi razionali del diritto. Nell'Età dell'Illuminismo, figure come Jean-Jacques Rousseau e Immanuel Kant arricchirono questa corrente filosofica con concetti quali il contratto sociale, i diritti naturali e la riflessione etica razionale.

che qualsiasi legge o istituzione che dovesse lederne la sacralità verrebbe giudicata come ingiusta e priva di legittimità. Il bene giuridico, infatti, è intimamente connesso alla tutela e al rispetto di questi diritti naturali, considerati sacri e inviolabili. Pertanto, qualsiasi atto o provvedimento che minacci l'integrità di questi diritti viene condannato come una violazione della legge naturale, superiore a qualsiasi legge positiva creata dall'uomo.

Il giusnaturalismo postula l'esistenza di principi morali oggettivi, indipendenti dalla volontà umana, che fungono da fondamento per stabilire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Il bene giuridico è ciò che è in armonia con questi principi morali universali, mentre il male giuridico è ciò che è in conflitto con essi. In altre parole, il bene giuridico rappresenta la massima espressione dell'equità e della giustizia secondo il giusnaturalismo. All'interno di questa visione, il bene giuridico assume il ruolo di uno dei principali scopi del diritto. Le leggi devono essere concepite e applicate in modo tale da promuovere il bene comune, proteggere i diritti delle persone e garantire l'instaurazione di una società giusta e equa. In ultima analisi, il bene giuridico è il faro che guida la creazione e l'interpretazione delle leggi, poiché è intrinsecamente legato alla realizzazione di questi nobili obiettivi. In conclusione, nel giusnaturalismo, il bene giuridico è un concetto centrale che riflette i valori morali fondamentali e i diritti inalienabili derivanti dalla natura umana. Esso rappresenta la base per la creazione e l'applicazione delle leggi, promuovendo la giustizia, la tutela dei diritti e il bene comune nella società. La corrente del positivismo giuridico⁹⁷ nacque proprio in opposizione a questa filosofia di pensiero. All'interno del positivismo giuridico, la nozione di bene giuridico assume una connotazione specifica e distinta, radicata nei principi fondamentali di questa prospettiva filosofica. Innanzitutto, nel contesto del positivismo giuridico, il diritto è rigidamente delineato dalle norme giuridiche effettive. Queste norme, che possono assumere la forma di leggi, regolamenti e disposizioni emanate da un'autorità legittima, costituiscono il

⁹⁷ Il positivismo giuridico rappresenta una corrente di pensiero all'interno del campo della filosofia del diritto che postula che il diritto debba essere esaminato e interpretato tramite un approccio basato sull'analisi empirica e su criteri formali, senza necessariamente richiamare principi di natura etica, morale o religiosa. Questa prospettiva enfatizza la necessità di concentrarsi sulla descrizione e l'analisi delle norme giuridiche effettivamente emanate da istituzioni umane, come leggi, regolamenti e costituzioni, piuttosto che fondarsi su concetti intrinsecamente legati alla giustizia o alla morale.

Il positivismo giuridico evidenzia una netta separazione tra il dominio del diritto e quello della morale, considerando il diritto come un fenomeno sociale e convenzionale che viene creato dalle autorità legali competenti. Questa linea di pensiero suggerisce che la validità del diritto derivi dalla sua origine da fonti riconosciute all'interno della società, indipendentemente da considerazioni di giustizia o di valore morale. L'origine del positivismo giuridico può essere rintracciata nel XIX secolo, quando emerse come una reazione al giusnaturalismo, un approccio, come detto, che attribuiva al diritto fondamenti morali o addirittura divini. Alla base di questo pensiero è importante partire da una delle opere più famose di Thomas Hobbes, per capire il ruolo dello Stato, consultabile su <https://www.rivistaimulino.it/a/positivismo-giuridico-e-costituzionalismo>.

tessuto stesso del sistema giuridico. Il bene giuridico è, pertanto, inestricabilmente legato a quanto definito da queste norme e, altrettanto importante, da come vengono interpretate e applicate nella pratica quotidiana. Un elemento chiave che caratterizza il positivismo giuridico è la sua ferma separazione tra diritto e morale. Contrariamente al giusnaturalismo, che vede il diritto come una manifestazione di principi morali universali, il positivismo giuridico afferma che il diritto è autonomo rispetto alla morale. Di conseguenza, il bene giuridico non è necessariamente connesso a principi morali universali, bensì è definito esclusivamente dalla legge vigente all'interno di una specifica giurisdizione. L'osservazione empirica del diritto costituisce un altro pilastro fondamentale del positivismo giuridico. Gli studiosi positivisti si impegnano nell'analisi oggettiva delle leggi, dei processi giudiziari e dell'operato delle istituzioni legali. Questo approccio mira a comprenderne le dinamiche interne, senza emettere giudizi morali sul loro contenuto. Il bene giuridico, quindi, si fonda sulla realtà empirica del diritto e sulla sua effettiva applicazione nella pratica. Nel quadro positivista, gli organi legislativi svolgono un ruolo di primo piano nella definizione di bene giuridico. Le leggi emanate da questi organi costituiscono il riferimento primario per la definizione di cosa costituisce un bene giuridico all'interno di una giurisdizione specifica. Tuttavia, va notato che la definizione dello stesso può variare da una giurisdizione all'altra, in quanto dipende dalle decisioni legislative locali. I giudici, al contempo, rivestono un ruolo cruciale nella determinazione pratica del bene giuridico all'interno del positivismo giuridico. La loro interpretazione delle leggi e la loro applicazione concreta influenzano direttamente la definizione pratica di cosa costituisce un bene all'interno di una specifica giurisdizione. La loro discrezionalità nell'interpretare e applicare le leggi può, in alcuni casi, dare luogo a diverse interpretazioni. Infine, il positivismo giuridico riconosce la necessità di adattare il concetto di bene giuridico alle mutevoli esigenze e al contesto sociale in continua evoluzione. Dal momento che il diritto è considerato una creazione umana, il bene giuridico può subire modifiche nel tempo in risposta alle decisioni legislative e giudiziarie, nonché alle dinamiche sociali emergenti. Questa flessibilità consente di espandere il suo significato facendolo rimanere pertinente e adeguato alle sfide contemporanee.

Come nel giusnaturalismo anche il positivismo subì un'evoluzione. A partire dal XX secolo si diffuse il positivismo giuridico contemporaneo, corrente che sembra superare alcuni dei principi cardine del modello classico. Nel contesto del positivismo giuridico

contemporaneo⁹⁸, il concetto di bene giuridico si presenta come un elemento di notevole interesse, poiché è soggetto a sfumature e sviluppi che differiscono dalla tradizionale concezione, pur mantenendo salde radici nei principi cardine del positivismo. Un aspetto distintivo da considerare è l'inclusione di "principi morali minimi" all'interno del sistema giuridico. Questi principi, sebbene non siano considerati universali come nel giusnaturalismo, possono influenzare la definizione del bene giuridico in modo limitato. Tuttavia, è importante sottolineare che l'accento principale rimane sulle norme giuridiche effettive, che costituiscono la colonna portante del diritto positivo. In aggiunta, nel contesto del diritto internazionale e dei diritti umani, il positivismo giuridico contemporaneo riconosce l'esistenza di norme giuridiche considerate universali, che sottendono i concetti di bene giuridico su scala globale. Queste norme, come i diritti umani fondamentali, esercitano un'influenza significativa sulla definizione del bene giuridico anche a livello nazionale, riflettendo un'interconnessione crescente tra le leggi delle nazioni. Inoltre, il positivismo giuridico contemporaneo dimostra una maggiore sensibilità al contesto sociale e culturale in cui operano le leggi. Ciò significa che la definizione del bene giuridico può adattarsi alle peculiarità culturali e sociali di ciascuna società e può variare da una giurisdizione all'altra, tenendo conto delle specifiche esigenze locali. L'avvento delle nuove tecnologie rappresenta un altro aspetto di rilievo. In questo scenario, il positivismo giuridico contemporaneo affronta la questione del bene giuridico in settori quali la privacy digitale, la sicurezza informatica e i diritti di proprietà intellettuale. In queste sfide emergenti, la definizione del bene giuridico può subire adattamenti per rispondere alle esigenze in continua evoluzione del mondo moderno. Infine, il ruolo dei tribunali internazionali, come la Corte Internazionale di Giustizia e la

⁹⁸ Questa corrente filosofica nacque come reazione alle limitazioni e alle critiche sollevate nei confronti del positivismo giuridico tradizionale e del giusnaturalismo. Queste critiche spinsero gli studiosi a rivedere e sviluppare ulteriormente le teorie giuridiche, cercando di superare alcune delle lacune presenti nelle prospettive precedenti. A differenza del positivismo classico, venne adottato un approccio più empirico e multidisciplinare all'analisi giuridica. Gli studiosi cercarono di comprendere il diritto attraverso dati empirici, osservazioni e analisi delle istituzioni legali, integrando anche le prospettive di altre scienze sociali per ottenere una visione più completa della relazione tra diritto e società. L'approccio empirico e multidisciplinare del positivismo giuridico contemporaneo rappresentò una risposta alle complessità della società moderna e cercò di migliorare la comprensione del diritto attraverso l'uso di dati concreti e l'integrazione delle prospettive provenienti da diverse discipline delle scienze sociali, tra cui sociologia, antropologia, economia, psicologia e politica. Gli studiosi si avvalsero di dati concreti e osservabili, come statistiche, studi di caso, analisi comparative e altre fonti di informazioni tangibili, per analizzare come le leggi venivano effettivamente applicate e come influenzavano la società. Questo approccio analitico rappresentò un allontanamento dal rigido formalismo del positivismo classico, poiché si adattò meglio alle sfide complesse e sfaccettate che le società contemporanee presentavano. La comprensione delle influenze sociali e la considerazione del benessere sociale e dell'ordine pubblico riflettono l'evoluzione della riflessione giuridica in un mondo in cui le interconnessioni tra legge, società e dinamiche globali sono diventate sempre più intricate, consultabile su A. Schiavello, *Il positivismo giuridico contemporaneo*, Giappichelli Editore, Milano, 2005.

Corte Penale Internazionale, è cruciale nell'ambito del positivismo giuridico contemporaneo. Attraverso le loro decisioni e pronunciamenti, questi organi contribuiscono a definire standard giuridici a livello globale, influenzando così la comprensione e l'applicazione del bene giuridico su scala internazionale

Possiamo concludere che in questo contesto, i beni giuridici vengono valutati in base alla loro rilevanza per il funzionamento sociale e il bene comune.

Uno dei principali esponenti di questo movimento fu Joseph Raz, noto per aver contribuito in modo significativo alla teoria giuridica contemporanea con la sua opera "The Morality of Freedom" e la sua teoria del diritto basata sulla nozione di "beni giuridici". Nel suo lavoro "The Morality of Freedom", Raz affrontò la questione fondamentale dell'interazione tra diritto e moralità. Egli criticò sia il positivismo giuridico che il giusnaturalismo tradizionale, proponendo invece un approccio che cercava di unire aspetti delle due posizioni. La sua teoria si basa sull'idea che il diritto debba essere considerato sia come una realtà sociale empirica che come un insieme di valori morali. Centrale nella teoria di Raz fu il concetto di "bene giuridico". Egli sostenne che il diritto doveva essere strutturato in modo da promuovere il benessere e la libertà individuale⁹⁹. I beni giuridici erano considerati come le condizioni o le situazioni che il diritto mirava a raggiungere per il bene della società e dei singoli individui, e potevano essere suddivisi in diverse categorie, considerando le loro peculiarità e importanza. In base alla sua divisione, nella categoria del "Benessere Individuale" si concentrano beni che contribuiscono al benessere e alla qualità della vita di ogni singolo individuo. Alcuni esempi possono essere la sicurezza personale, la salute, l'istruzione, il lavoro dignitoso e l'accesso all'assistenza sanitaria. Questi elementi sono fondamentali per il miglioramento del benessere individuale. La seconda categoria, "la Libertà Personale", riguarda i beni

⁹⁹ Raz affermò che i diritti e le norme giuridiche dovevano essere concepiti in modo da massimizzare il raggiungimento dei beni giuridici. Questa prospettiva collegava il diritto all'obiettivo di migliorare la vita delle persone e la loro libertà. In altre parole, i diritti e le leggi dovevano essere strutturati in modo da favorire l'ottenimento dei beni giuridici e, quindi, il benessere individuale e collettivo. La teoria di Raz andò oltre la semplice analisi formale delle norme giuridiche e si concentrò sulla loro relazione con il benessere umano. Questo approccio offrì uno spazio per considerare sia gli aspetti empirici che etici del diritto, cercando di conciliare le istanze positive e normative. La teoria dei beni giuridici di Raz influenzò in modo significativo il dibattito filosofico e giuridico sulla natura e lo scopo del diritto, aprendo la strada a una visione più completa e integrata delle leggi e dei diritti nell'ambito della società, consultabile su <https://philpapers.org/rec/RAZALA>.

che tutelano la libertà individuale e l'autonomia. Tra i beni giuridici inclusi in questa categoria ci sono la libertà di espressione, la libertà religiosa, la privacy, il diritto di associazione e il diritto di movimento. Questi diritti assicurano la capacità degli individui di agire secondo la propria volontà e identità. I beni che si occupano dell'equità e dell'uguaglianza nella società sono all'interno della terza categoria, "Giustizia e Uguaglianza". Ciò comprende diritti come la parità di trattamento, l'accesso alla giustizia, la rimozione della discriminazione e altri aspetti che promuovono l'equità all'interno della società. Questi beni contribuiscono a creare un contesto in cui ciascun individuo è trattato in modo giusto ed equo. Infine, nella categoria "Partecipazione Politica e Civica", vengono coinvolti i beni che incentivano la partecipazione attiva dei cittadini nella sfera politica e sociale. Questi possono includere il diritto di voto, la partecipazione nei processi decisionali e l'accesso alle informazioni pubbliche.

Un contributo fondamentale allo sviluppo delle teorie dei beni giuridici lo diede anche il famoso filosofo inglese John Locke¹⁰⁰. La sua prospettiva ebbe un impatto duraturo sulla filosofia politica e giuridica, influenzando la concezione moderna dei diritti e beni giuridici fondamentali e il modo in cui venivano percepiti e tutelati dalle leggi e dalle istituzioni.

Una delle sue opere più influenti fu "Due trattati sul governo civile"¹⁰¹, pubblicata nel 1690. Nell'opera di John Locke, i concetti di legge e beni giuridici rivestono un ruolo di fondamentale importanza all'interno della sua prospettiva politica e filosofica. Locke concepì la legge come uno strumento essenziale per la protezione dei diritti naturali degli individui, tra cui il diritto alla vita, alla libertà e alla proprietà. In questa ottica, la legge rappresenta il mezzo attraverso il quale il governo può garantire la salvaguardia di questi diritti fondamentali. Le leggi, secondo Locke, non dovevano soltanto assicurare la giustizia, ma anche prevenire l'abusivo esercizio del potere e assicurare il rispetto dei diritti di ogni individuo.

Per Locke, i beni giuridici si identificavano, con i diritti naturali degli individui. I diritti alla vita, alla libertà e alla proprietà erano considerati intrinseci e inalienabili, derivanti direttamente dalla natura stessa dell'essere umano. Questi diritti erano concessioni

¹⁰⁰ Filosofo inglese (Wrington, Somersetshire, 1632 - Oates, Essex, 1704). Uno dei promotori dell'Illuminismo inglese ed europeo, fu il primo teorico del regime politico liberale e l'iniziatore dell'indirizzo critico della gnoseologia moderna, consultabile su [https://www.treccani.it/enciclopedia/john-locke_%28Dizionario-di-filosofia%29/#:~:text=Filosofo%20inglese%20\(Wrington%2C%20Somersetshire%2C,Oates%2C%20Essex%2C%201704\).](https://www.treccani.it/enciclopedia/john-locke_%28Dizionario-di-filosofia%29/#:~:text=Filosofo%20inglese%20(Wrington%2C%20Somersetshire%2C,Oates%2C%20Essex%2C%201704).)

¹⁰¹ In questa opera, Locke presentò la sua visione sul contratto sociale e sulla natura dei diritti umani, collegandosi poi alla definizione di bene giuridico.

concesse dal governo, bensì elementi costitutivi dell'essenza umana. Pertanto, le leggi dovevano essere create con l'obiettivo di preservare e proteggere questi beni giuridici, garantendo agli individui la possibilità di godere delle loro libertà e dei loro diritti fondamentali. Egli sosteneva che la legittimità delle istituzioni governative dipendesse dalla loro capacità di preservare e garantire i beni giuridici fondamentali di ogni individuo. Nel contesto della filosofia di Locke, i beni giuridici rappresentavano i diritti naturali e le libertà degli individui, tra cui la vita, la libertà e la proprietà. Il concetto di contratto sociale, centrale nella filosofia di Locke, si basava sulla premessa che gli individui sceglievano volontariamente di formare una comunità politica e di cedere parte dei loro diritti naturali al governo. Questo atto di consenso era motivato dalla necessità di proteggere i propri beni giuridici da minacce interne ed esterne. In cambio del potere di governare, il governo aveva il dovere di assicurare che i beni giuridici di ogni individuo fossero al sicuro. Locke enfatizzava che qualsiasi governo che trasgredisce questi limiti, violando i diritti dei cittadini, perde la sua legittimità. In altre parole, quando il governo non adempiva al suo ruolo di tutela dei beni giuridici, esso diventava ingiusto e illegittimo agli occhi di Locke. In questo contesto, l'autore sottolineava il diritto degli individui di opporsi e resistere a tali governi al fine di preservare e proteggere i propri beni giuridici. Pertanto, per Locke, il concetto di beni giuridici era cruciale nell'analisi della legittimità del governo e nella determinazione dei diritti e delle responsabilità dei cittadini

Ritroviamo anche Thomas Paine ¹⁰², a contribuire in maniera significativa nel dibattito sui diritti, e grazie al suo lavoro è stato possibile implementare il nostro studio sull'evoluzione del concetto di legge, ma soprattutto, di bene giuridico. Nella sua opera "Rights of Man", pubblicata nel 1791 e 1792, l'autore sostenne fortemente l'importanza dei diritti individuali e dell'uguaglianza nella società. Attraverso la prospettiva di Paine, possiamo esplorare il concetto di bene giuridico attraverso la concezione e alla protezione dei diritti individuali che gli attribuiva. Egli argomentava che i diritti umani non dovessero essere concessi dal governo, bensì dovessero essere riconosciuti come parte intrinseca e inalienabile della natura umana. Paine era fortemente contrario alla concentrazione di potere nelle mani di pochi e alla violazione dei diritti individuali da parte del governo. Egli considerava la legge un fondamentale strumento per assicurare l'uguaglianza e la tutela dei diritti umani, criticando severamente le disuguaglianze sociali

¹⁰² Polemista politico inglese (Thetford, Norfolk, 1737-New York 1809), consultabile su [https://www.treccani.it/enciclopedia/thomas-paine_%28Dizionario-di-Storia%29/#:~:text=Polemista%20politico%20inglese%20\(Thetford%2C%20Norfolk,1737%2DNew%20York%201809\).](https://www.treccani.it/enciclopedia/thomas-paine_%28Dizionario-di-Storia%29/#:~:text=Polemista%20politico%20inglese%20(Thetford%2C%20Norfolk,1737%2DNew%20York%201809).)

e l'oppressione promosse dalle élite. Secondo Paine, la legge doveva essere basata su principi morali e razionali, garantendo a tutti i cittadini gli stessi diritti e opportunità. Tutto questo è collegato a definire il concetto di bene giuridico. Paine enfatizzava che il governo avrebbe dovuto preservare e proteggere i diritti individuali, tra cui la libertà, la proprietà e la sicurezza. Questi diritti costituivano i beni giuridici intrinseci di ogni individuo, e nessun governo o entità avrebbe dovuto violarli arbitrariamente. Paine riconosceva che il compito del governo era quello di garantire la tutela di questi beni attraverso leggi giuste e un sistema giuridico equo. Molto simile alla filosofia di Locke.

Ritornando alla corrente del giusnaturalismo, nel XX secolo si sviluppò ulteriormente in un movimento filosofico chiamato neogiusnaturalismo. L'evoluzione della teoria dei beni giuridici ha rappresentato un importante percorso di riflessione filosofica nel campo del diritto. Il passaggio dal giusnaturalismo classico al neogiusnaturalismo ¹⁰³ e alle prospettive contemporanee ha evidenziato una continua ricerca di un equilibrio tra diritto e morale, tra legge positiva e principi etici. Il neogiusnaturalismo è emerso come una risposta alla crescente separazione tra diritto e morale promossa dal positivismo giuridico. Questa corrente ha cercato di reinterpretare il giusnaturalismo classico, rendendolo più adatto all'ambiente secolarizzato e pluralista della società moderna. Ha introdotto l'idea di principi etici intrinseci all'umanità, contribuendo così a riavvicinare il diritto alla moralità. Uno dei principali esponenti di questa corrente fu John Finnis. Eminente filosofo e giurista, Finnis sviluppò una teoria del diritto basata sui principi della legge naturale e dei diritti naturali, fondamentale per la nostra analisi sulla teoria dei beni giuridici. La sua opera "Natural Law and Natural Rights" rappresentò un contributo significativo alla comprensione dei fondamenti etici e morali del diritto. Nel suo approccio, Finnis collega strettamente i concetti di bene giuridico al concetto di "bene

¹⁰³ Il neogiusnaturalismo è una corrente filosofica che rappresentò un tentativo di rinnovare e reinterpretare il giusnaturalismo classico in modo da renderlo più adatto alla comprensione moderna del diritto, dell'etica e della moralità. Come sappiamo, il giusnaturalismo classico sosteneva l'esistenza di principi morali e diritti universali che dovevano guidare il diritto e l'azione umana. Tuttavia, nel corso del tempo, il positivismo giuridico guadagnò terreno, sostenendo che il diritto doveva essere determinato esclusivamente dalle leggi promulgate dalle autorità governative. Questo portò alla separazione tra diritto e morale, facendo sì che molte questioni etiche non fossero considerate rilevanti nella determinazione del diritto. Il neogiusnaturalismo si propose di superare questa divisione tra diritto e morale, cercando di reintrodurre principi etici e morali nel dibattito giuridico. Questa corrente nacque dalla necessità di affrontare questioni complesse che non potevano essere risolte solo attraverso norme giuridiche positive. I neogiusnaturalisti sostennero l'esistenza di valori e principi intrinseci all'umanità che dovevano essere considerati nel processo di creazione e interpretazione delle leggi. La differenza principale tra il neogiusnaturalismo e il giusnaturalismo classico risiede nel contesto in cui operano. Mentre il giusnaturalismo classico era sviluppato in un'epoca in cui la visione del mondo era più teocentrica e fondata su leggi morali intrinseche, il neogiusnaturalismo cercò di adattare questi principi in una società più secolarizzata e pluralista. Inoltre, questa corrente tentò di sviluppare teorie più sistematiche e interdisciplinari che integravano la filosofia morale, l'etica e il diritto.

comune”, che si riferisce al complesso di condizioni che consentono a ciascun individuo di raggiungere il proprio sviluppo e realizzazione in una società. I beni giuridici, secondo la prospettiva di Finnis, erano strumenti essenziali per promuovere il bene comune. Egli sostenne che vi erano determinati valori intrinseci che fossero fondamentali per il benessere e la dignità umana. Questi valori includevano, ad esempio, la vita, la conoscenza, la relazione sociale, la creatività e la religione. L'approccio di Finnis riconobbe la giustizia non solo come una questione di rispetto dei diritti individuali, ma poneva al centro anche la promozione del bene comune. I beni giuridici diventano quindi, secondo questa concezione, i mezzi attraverso i quali la giustizia e la moralità si concretizzano nell'ambito legale. Ad esempio, il diritto alla libertà di espressione non è solo un diritto individuale, ma è anche un mezzo per promuovere il dibattito pubblico e la formazione delle opinioni, contribuendo così al bene comune.

In questi anni¹⁰⁴, un altro filosofo importante che diede un contributo significativo sulla comprensione e l'evoluzione della teoria dei beni giuridici fu Ronald Dworkin ¹⁰⁵. Il concetto di "diritto come integrità" proposto da Ronald Dworkin rappresenta un contributo significativo alla teoria dei beni giuridici, poiché pone l'accento sull'importanza di considerare i beni giuridici come parte integrante di un sistema di valori legali e morali coerenti. Nel contesto della teoria dei beni giuridici, Dworkin riconosce che i beni giuridici, come la dignità umana, i diritti fondamentali e la giustizia, costituiscono la base su cui il diritto deve essere costruito. Questi beni giuridici non sono solo considerati come mere regole o norme giuridiche, ma come fondamentali pietre angolari che guidano l'interpretazione e l'applicazione delle leggi. Dworkin enfatizza la necessità di interpretare coerentemente i principi morali nel contesto giuridico. Questo significa che i giudici e gli interpreti legali dovrebbero cercare di dare un senso unitario ai principi morali alla base delle leggi, in modo da creare un sistema di valori legali e morali coerenti. Questo approccio contribuisce a garantire che le decisioni giuridiche siano basate su una visione complessiva dei beni giuridici e che siano conformi a principi etici fondamentali. L'obiettivo finale di Dworkin è la creazione di una società giusta e rispettosa dei diritti umani. Questa visione implica che il diritto debba servire non solo come un insieme di regole astratte, ma come uno strumento per promuovere e proteggere i beni giuridici che sono essenziali per la dignità umana e la giustizia sociale. In questo

¹⁰⁴ Intorno al 1960.

¹⁰⁵ Filosofo statunitense del diritto e della politica (Worcester, Massachusetts, 1931 - Londra 2013), prof. presso le univ. di Oxford e di New York, consultabile su <https://www.treccani.it/enciclopedia/ronald-dworkin>

contesto, i beni giuridici diventano non solo obiettivi legali, ma valori intrinseci che guidano il diritto e la sua evoluzione.

Un'altra corrente filosofica che si diffuse in questi anni fu il giurisdizionalismo. Il giurisdizionalismo focalizza l'attenzione sull'interpretazione da parte dei giudici nel processo di definizione e applicazione del diritto, ponendosi in netto contrasto con le visioni più rigide del positivismo giuridico e del giusnaturalismo. Il concetto di bene giuridico e la teoria dei beni giuridici secondo il giurisdizionalismo, come formulato da Hans Kelsen, costituiscono un approccio distinto all'interno del quadro del positivismo giuridico. Questa prospettiva, conosciuta come giurisdizionalismo, si caratterizza per la visione del diritto come un sistema di norme legali gerarchicamente organizzate, senza la necessità di attingere a valori morali o concetti di bene e male per definire il suo contenuto. In questa prospettiva, il bene giuridico assume un ruolo limitato, se non addirittura trascurabile. Altra corrente da cui possiamo trarre interessanti considerazioni sul concetto di bene giuridico è l'utilitarismo giuridico. L'utilitarismo giuridico¹⁰⁶ è una prospettiva filosofica che si basa sull'utilitarismo, una teoria etica che valuta l'azione morale in base alla sua capacità di massimizzare l'utilità o il bene complessivo per la società. Questo approccio etico è stato applicato al campo giuridico che presenta un modo specifico di interpretare il concetto di bene giuridico e la teoria dei beni giuridici. L'utilitarismo giuridico sostiene che il sistema giuridico dovrebbe essere progettato per massimizzare il benessere collettivo della società. In questa prospettiva, il bene giuridico è visto come ciò che contribuisce al massimo benessere possibile per il maggior numero di individui nella società. Le leggi e le norme giuridiche sono giudicate in base alla loro capacità di aumentare il benessere complessivo e di promuovere il bene comune.

¹⁰⁶ L'origine dell'utilitarismo giuridico può essere ricondotta alla filosofia dell'utilitarismo, una teoria etica che valuta l'azione morale in base alla sua capacità di massimizzare l'utilità o il bene complessivo. Questo concetto etico trovò i suoi primi sviluppi nei pensieri di eminenti filosofi come Jeremy Bentham e John Stuart Mill nel XVIII e XIX secolo. L'essenza dell'utilitarismo risiede nell'idea che un'azione è giusta quando contribuisce al massimo benessere possibile e minimizza il dolore per il più ampio numero di individui. La trasposizione di questi principi etici nel contesto giuridico diede vita all'utilitarismo giuridico. Questa prospettiva afferma che le leggi, le norme e le istituzioni legali dovrebbero essere giudicate in base alla loro capacità di aumentare il benessere collettivo della società e di promuovere il bene comune. L'utilitarismo giuridico sostiene che il sistema giuridico dovrebbe essere progettato per massimizzare i vantaggi per l'intera collettività e minimizzare le conseguenze negative. Il concetto di utilitarismo giuridico iniziò a prendere forma nel XIX secolo, quando i principi dell'utilitarismo etico vennero applicati al campo legale. Jeremy Bentham, uno dei fondatori dell'utilitarismo, contribuì anche a sviluppare teorie giuridiche che influenzarono il pensiero utilitarista nel contesto legale. Nel suo influente lavoro intitolato "An Introduction to the Principles of Morals and Legislation", Bentham approfondì il concetto di utilitarismo applicato alle leggi e alle istituzioni giuridiche, consultabile su <https://www.pergamipototschnig.it/2021/02/note-minime-sullutilitarismo-giuridico/#:~:text=Jeremy%20Bentham%20ci%20propone%20l,del%20maggior%20numero%20di%20persone>.

Nel contesto dell'utilitarismo giuridico, l'analisi delle leggi e dei beni giuridici si basa sulla considerazione delle conseguenze delle azioni legali e delle politiche. Le leggi che producono conseguenze positive, contribuendo al miglioramento generale della società, sono considerate giuste e legittime. Questo approccio richiede una valutazione attenta delle possibili conseguenze delle leggi, in modo da massimizzare l'utilità pubblica.

L'utilitarismo giuridico, dunque, cerca di bilanciare gli interessi individuali con il benessere collettivo. Mentre mira a massimizzare il benessere generale, tiene conto anche delle libertà individuali e dei diritti umani. L'interferenza nelle libertà individuali è giustificata solo quando un'azione danneggia direttamente gli altri o ostacola il benessere collettivo.

Nell'applicare l'utilitarismo giuridico, si cerca di effettuare una valutazione obiettiva dell'utilità e del benessere collettivo. Questo può comportare sfide nell'effettuare misurazioni oggettive dell'utilità e nel bilanciare i vari interessi e le diverse visioni del bene. L'utilitarismo giuridico enfatizza l'importanza di considerare le conseguenze pratiche delle decisioni legali sull'intera società. Ciò significa che le leggi dovrebbero essere formulate in modo da massimizzare il benessere generale, anche se ciò può comportare decisioni difficili relative ai diritti individuali o alle minoranze.

Infine, in un contesto più moderno, un importante filosofo del diritto ad avere dato un contributo sostanziale alla concettualizzazione dei "beni giuridici" fu Robert Alexy. Alexy elaborò la sua teoria dei diritti fondamentali in opere come "A Theory of Constitutional Rights" e "The Argument from Injustice: A Reply to Legal Positivism". Secondo l'autore i "beni giuridici" rappresentano quei valori, interessi e aspetti vitali che sono essenziali per il benessere individuale e collettivo all'interno di una società. La teoria di Alexy sottolinea che i diritti fondamentali sono strumenti essenziali per proteggere e promuovere questi beni giuridici, fungono da garanzie giuridiche che consentono alle persone di godere dei beni in questione e di essere protette dalle interferenze ingiuste o arbitrarie da parte dello Stato o di altri individui.

3.3 L' APPROCCIO PRAGMATICO ALLA TEORIA DEI BENI GIURIDICI

Dopo tutte le correnti di pensiero analizzate, l'approccio pragmatico rappresenta l'ultimo movimento da cui possiamo concludere la nostra regressione sulla teoria dei beni giuridici. L'Approccio Pragmatico¹⁰⁷ nella teoria dei beni giuridici ha radici profonde che si possono rintracciare in diverse tradizioni filosofiche e giuridiche. La sua storia e origine risalgono a un insieme di influenze e sviluppi che contribuiscono a formare questa prospettiva particolare. In questa prospettiva, l'analisi dei beni giuridici si basa sulla valutazione delle conseguenze reali delle leggi. Si cerca di comprendere come tali leggi possano influenzare le dinamiche sociali, l'economia, la sicurezza e il benessere generale dei cittadini. In questo contesto, il bene giuridico è definito in base alla sua capacità di produrre risultati desiderabili o migliorare la condizione umana all'interno del sistema giuridico. Nel contesto pragmatico, si valuta il bene giuridico in base a come le leggi e le norme effettivamente influenzano la vita delle persone e della società. Si cerca di determinare se una legge o un principio giuridico contribuisca a migliorare la situazione o a risolvere problemi reali. La teoria dei beni giuridici nell'approccio pragmatico si concentra sulla soluzione di problemi concreti, come la protezione della sicurezza pubblica, la promozione della salute, la tutela dell'ambiente, e così via. Si considera il diritto come uno strumento per affrontare le sfide della vita quotidiana. Si tiene conto del contesto sociale in cui operano le leggi e le norme. Questo significa considerare le dinamiche culturali, economiche e politiche che influenzano l'efficacia delle leggi. Il bene giuridico è valutato in base al suo contributo al benessere collettivo. Questo può includere la promozione dell'uguaglianza, la protezione dei diritti fondamentali e la creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo della società.

L'Approccio Pragmatico alla teoria dei beni giuridici fu ulteriormente sviluppato nell'ambito della filosofia del diritto e dell'etica legale. Durante il XX secolo, molti giuristi e filosofi legali iniziarono ad esplorare il ruolo delle leggi e dei diritti nella vita pratica delle persone e nella costruzione di una società giusta ed equa. L'Approccio Pragmatico trovò terreno fertile anche nei campi della teoria della giustizia e dell'etica

¹⁰⁷ L'Approccio Pragmatico o filosofia del pragmatismo, è un movimento filosofico nato alla fine del XIX secolo negli Stati Uniti. I pensatori pragmatisti come Charles Sanders Peirce, William James e John Dewey promuovevano l'idea che la validità di un'idea o di un concetto dovesse essere giudicata in base alla sua efficacia pratica nel risolvere problemi reali. Questo approccio si estese anche alla sfera giuridica, influenzando il modo in cui si iniziò a considerare il diritto e le leggi, consultabile su https://www.treccani.it/enciclopedia/pragmatismo_%28Enciclopedia-delle-scienze-sociali%29/.

applicata. Le questioni legate alla distribuzione equa delle risorse, alla protezione dei diritti individuali e alla gestione dei conflitti sociali resero necessario un approccio che teneva conto delle implicazioni pratiche delle leggi e delle norme.

3.3.1 L'APPROCCIO PRAGMATICO E L'EVOLUZIONE DEL DIGITALE

Questa corrente di pensiero filosofico è estremamente pertinente nel contesto dello sviluppo digitale in cui viviamo, dove emergono nuove sfide e problematiche al riguardo. L'avanzamento tecnologico e l'evoluzione del digitale porta la creazione di nuovi scenari legali e sociali, e solleva domande complesse sulla protezione dei diritti individuali, la privacy, la sicurezza e altre questioni correlate. Nell'ambito dello sviluppo digitale, seconda questa teoria, bisognerebbe considerare in che modo le leggi influenzino l'uso delle tecnologie digitali da parte delle persone, i loro diritti alla privacy, la sicurezza dei dati e altre implicazioni pratiche. L'emergere di nuovi beni giuridici nel contesto digitale, come la protezione dei dati personali, il diritto all'accesso a internet, il diritto alla privacy digitale e altri, dovrebbero richiedere un'approfondita analisi pragmatica. In altre parole, si tratterebbe di valutare come queste nuove esigenze possano essere adeguatamente tutelate dalle leggi esistenti o attraverso nuove norme. L'obiettivo è proprio quello di trovare un equilibrio tra l'innovazione tecnologica, il progresso sociale e la tutela dei diritti individuali. Importante è anche considerare gli impatti sociali ed economici delle decisioni legali legate al digitale. Ad esempio, le norme che regolamentano l'uso dei dati personali o le transazioni online possono influenzare la fiducia del pubblico nelle tecnologie digitali e l'economia digitale nel suo complesso. Infine, l'Approccio Pragmatico riconosce, all'interno del contesto digitale, la necessità di doversi adattare con nuove leggi flessibili, cercando di adottare una costante revisione delle norme per affrontare le sfide emergenti e garantire che i beni giuridici siano adeguatamente protetti, o riconoscere l'emergere di nuovi. Proprio quello che nei capitoli precedenti abbiamo cercato di mettere in risalto analizzando le varie lacune che il GDPR dimostra di avere in materia di tutela di dati personali e sensibili nell'ambito del digitale.

3.4 APPROCCI GIURISPRUDENZIALI ALLA CONCEZIONE DEL DATO COME UN BENE GIURIDICO

Diverse sono le tesi giurisprudenziali a favore e a sfavore nel considerare il dato come un bene giuridico, ciascuna con argomentazioni e prospettive diverse. In questo capitolo riporteremo tutte le principali documentazioni che ci aiuteranno ad avere un quadro ancora più chiaro. L'argomento sulla considerazione dei dati come beni giuridici è una questione complessa e in continua evoluzione. Il dato, per il valore che assume in questa società, può essere effettivamente considerato come un bene giuridico, nella sua ampia definizione del termine?

La cassazione penale n. 11959/2020¹⁰⁸, riconosce che i dati informatici in generale possono essere qualificati come cosa mobile e pertanto la loro sottrazione è idonea a integrare il reato di appropriazione indebita ex art. 646 c.p. Questo è un argomento molto discusso tra gli esperti legali, che riguarda il modo in cui i dati informatici dovrebbero essere considerati dal punto di vista legale. Tradizionalmente, basandosi sul concetto che solo le cose materiali possono essere considerate beni, le decisioni giuridiche avevano sempre rifiutato di trattare i file e i dati informatici come oggetti fisici soggetti alle leggi normali di protezione.

Tuttavia, ci fu una pronuncia che sfidò questa tradizione. Anche se questa pronuncia potrebbe avere alcuni problemi di coerenza da un punto di vista tecnico, dimostra che la giurisprudenza sta cercando di applicare il diritto a situazioni quotidiane che non sono ancora esplicitamente regolate dalla legge. Il problema è che questa decisione fu presa nel contesto del diritto penale, il quale tendeva ad allargare l'interpretazione delle leggi, ma ciò poteva portare a conflitti con la Costituzione. Ad ogni buon conto, qualora tale orientamento venisse confermato si tratterebbe di una vera e propria rivoluzione che aprirebbe le porte a svariate configurazioni di reato, all'applicazione ai dati informatici delle tutele civilistiche previste per i beni mobili e che, al contempo, genererebbe anche moltissime nuove domande. Potremmo chiederci se un dato su un computer appartiene solo a chi possiede fisicamente quel computer, oppure se il dato stesso dovrebbe essere legato al proprietario in un modo più speciale. Questo potrebbe significare che il proprietario acquisisce il diritto di proprietà su quel dato in base a un accordo o a norme come quelle che regolano il possesso di oggetti mobili, come nel caso dell'usucazione¹⁰⁹.

¹⁰⁸ Consultabile su https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1616103457_cassazione-11959-2020-appropriazione-indebita-file-dati-informatici-cosa-mobile.pdf

¹⁰⁹ In diritto, modo di acquisto della proprietà di una cosa o di altro diritto reale di godimento sulla cosa, mediante il possesso di questa per un periodo di tempo stabilito dalla legge, consultabile su

A questo punto, potremmo anche chiederci quali fatti concreti indicano che qualcuno sta effettivamente controllando e usando quel dato fino a diventarne il proprietario. Un esempio semplice potrebbe essere quando il proprietario crea il dato. In tal caso, potrebbe già essere protetto dalla legge sulla proprietà intellettuale che tratta di problemi di questo genere.

Possono essere considerati beni di proprietà i dati informatici che rientrano nella definizione di “trade secrets”¹¹⁰ ai sensi della omonima Direttiva Europea. Inoltre, vanno considerati beni di proprietà anche quei dati informatici che sono protetti dal diritto di privativa industriale. A riguardo, si può fare riferimento alla sentenza della Cassazione penale numero n 3000/2021¹¹¹ in allegato.

Nonostante l’incertezza che circonda il tema, ci sono già alcuni punti fermi. Non tutti sono d’accordo nel considerare i dati personali come oggetti di proprietà. Attraverso un’ articolo di riferimento, dopo aver esaminato le leggi europee sulla protezione dei dati personali, si arriva a una conclusione:

“Si osserva che gli accademici e almeno uno dei legislatori degli Stati membri – ossia quello lussemburghese – siano inclini a considerare i dati come merce negoziabile e a riconoscerne un diritto di proprietà su di essi.

Tuttavia, le disposizioni della Direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali – che verranno adottate e recepite negli Stati membri a partire dal primo luglio 2021, divenendo così applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2022 – escludono categoricamente la configurazione di uno schema di “mercificazione dei dati”¹¹².

In altre parole, gli accademici sembrano essere propensi a vedere i dati come un bene che può essere comprato e venduto e a riconoscere un diritto di proprietà su di essi. Tuttavia,

<https://www.treccani.it/vocabolario/usucapione/#:~:text=di%20usucapere%3A%20v.,%3B%20in%20partic.%2C%20u.>

¹¹⁰Il termine “trade secrets” si riferisce a segreti commerciali o segreti aziendali. Si tratta di informazioni confidenziali e preziose che sono di proprietà di un’azienda o di un’organizzazione e che forniscono un vantaggio competitivo significativo su altri nel mercato. Queste informazioni possono riguardare una vasta gamma di cose, tra cui processi di produzione, formule chimiche, metodi di marketing, strategie di vendita, elenchi di clienti, tecnologie segrete e altro ancora, consultabile su https://single-market-economy.ec.europa.eu/industry/strategy/intellectual-property/trade-secrets_en.

¹¹¹ Consultabile su <https://sentenze.laleggepertutti.it/sentenza/cassazione-civile-n-3000-del-08-02-2021https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGtwgnRtzHTIVPvVJSHpdgkvSfq?projector=1&messagePartId=0.2>.

¹¹² Consultabile su <https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/dati-personali-proprietà-e-mercificazione-i-nodi-della-legislazione-ue-tra-privacy-e-data-protection/>.

nonostante queste opinioni, le disposizioni di una specifica direttiva escludono completamente la possibilità di creare un sistema di “mercificazione dei dati”. Questo significa che la Direttiva stabilisce chiaramente che i dati non possono essere trattati come oggetti di compravendita, annullando così l’idea di considerare i dati come una merce negoziabile.

CAPITOLO IV - DATA MONETIZATION

4.1 IL FENOMENO DELLA DATA MONETIZATION

L'origine e la storia della monetizzazione dei dati è strettamente legata allo sviluppo della tecnologia e all'esposizione che ogni utente ha all'interno di ogni social network, crescente anno dopo anno, in termini di divulgazione di dati sensibili e personali nei siti web e nelle piattaforme esistenti. Come analizzato nei capitoli precedenti, tutto questo porta enormi problemi in termini di protezione dei propri dati personali, problemi di privacy e di attacchi di hacking ¹¹³. Il dato al giorno d'oggi assume un'enorme importanza tale per cui, a partire dalla metà degli anni 2000, si iniziò a parlare di dato come un oggetto tangibile o intangibile che potesse effettivamente avere un valore economico.

A partire dagli anni '90 e dai primi anni 2000, l'uso dei dati personali e la loro raccolta erano in gran parte incentrati sull'evoluzione dei primi servizi online e delle prime piattaforme Internet. Questo periodo fu caratterizzato da un veloce sviluppo di Internet, con l'espansione del World Wide Web e l'introduzione di servizi che fornivano contenuti e servizi gratuiti agli utenti.

Nei primi tempi di Internet, numerosi siti web e servizi online abbracciavano l'approccio di offrire gratuitamente contenuti e funzionalità agli utenti. Questa tattica spesso rappresentava un pilastro fondamentale nei modelli di business adottati dalle aziende, che cercavano di catturare l'attenzione degli utenti attraverso l'accesso franco a informazioni, notizie, intrattenimento, e-mail e altre risorse. Durante l'utilizzo di tali servizi gratuiti, le aziende procedevano alla raccolta di dati relativi ai comportamenti degli utenti. Questi dati comprendevano dettagli come le pagine visitate, le ricerche effettuate, le preferenze di consumo e altre attività svolte online. In gran parte, tale acquisizione di dati avveniva tramite l'impiego di cookie e altre tecnologie di monitoraggio, che consentivano alle aziende di tracciare e registrare le interazioni degli utenti. L'impiego di tali dati raccolti spingeva le aziende a creare dettagliati profili degli utenti stessi. Questi profili includevano una vasta gamma di informazioni, come caratteristiche demografiche, interessi, modalità di navigazione e altri dettagli rilevanti. Questo processo di profilazione

¹¹³ Dal nome "hacker", chi penetra abusivamente in una rete di calcolatori per utilizzare dati e informazioni in essa contenuti, consultabile su [https://www.treccani.it/vocabolario/hacker_%28Sinonimi-e-Contrari%29/#:~:text=di%20\(to\)%20hack%20%22tagliare,essa%20contenuti%5D%20~%20pirata%20informatico](https://www.treccani.it/vocabolario/hacker_%28Sinonimi-e-Contrari%29/#:~:text=di%20(to)%20hack%20%22tagliare,essa%20contenuti%5D%20~%20pirata%20informatico).

offriva alle aziende una comprensione più approfondita delle preferenze degli utenti, facilitando la personalizzazione di contenuti e annunci pubblicitari specifici e mirati. La raccolta e la profilazione dei dati erano in gran parte orientate verso obiettivi di pubblicità e marketing. Le aziende sfruttavano queste informazioni acquisite per indirizzare annunci pubblicitari altamente mirati agli utenti, migliorando così l'efficacia delle loro strategie promozionali. Questo meccanismo contribuiva in modo significativo alla generazione di introiti attraverso la pubblicità online. In quei tempi, la consapevolezza riguardo alla privacy dei dati online era piuttosto limitata. Spesso gli utenti non avevano una comprensione completa di come i loro dati venissero raccolti, usati e condivisi dalle aziende, poiché la questione della privacy era ancora in fase di sviluppo. Importante da notare è che, in quel periodo, le normative sulla privacy dei dati si trovavano in fase di definizione. Mancava un quadro normativo solido che regolamentasse la raccolta e l'uso dei dati personali online, permettendo alle aziende di agire relativamente senza restrizioni nella raccolta di dati personali.

Nel corso degli anni 2000, grazie alla rapida diffusione di Internet e alla proliferazione delle piattaforme online, si verificò un mutamento sostanziale nell'atteggiamento delle aziende nei confronti dei dati. In questo periodo, si affermò sempre più la consapevolezza del valore economico dei dati personali e delle informazioni acquisite dagli utenti. Con un sempre maggior numero di utenti che si connettevano a Internet e usufruivano dei servizi online, le aziende iniziarono a percepire il valore economico significativo dei dati generati dalle interazioni degli utenti stessi. Questi dati costituivano una miniera di informazioni preziose relative ai comportamenti, agli interessi e alle preferenze degli utenti, che potevano essere sfruttate per elaborare strategie di marketing mirate e per ottimizzare l'erogazione di prodotti e servizi. In risposta a ciò, le aziende intrapresero la strada della monetizzazione dei dati mediante modelli di business basati sulla pubblicità. A titolo di esempio, i motori di ricerca come Google iniziarono a utilizzare i dati derivanti dalle ricerche e dai comportamenti degli utenti al fine di presentare annunci pubblicitari pertinenti. Tale approccio, noto come "advertising basato sui dati", consentì alle aziende di veicolare annunci mirati agli utenti in base alle loro inclinazioni e ricerche. In parallelo, l'analisi dei dati consentì alle aziende di personalizzare l'esperienza degli utenti sulla base delle loro preferenze. Siti web e piattaforme online cominciarono a proporre contenuti, prodotti e servizi in accordo con le informazioni raccolte, con il risultato di migliorare la fruizione dell'utente e amplificare l'efficacia delle strategie di marketing. Inoltre, le aziende affinarono l'elaborazione di profili utente dettagliati, incorporando una vasta

gamma di informazioni che spaziavano dalle caratteristiche demografiche alle abitudini comportamentali e psicografiche. Questi profili generavano un panorama completo degli utenti, consentendo alle aziende di ottenere una comprensione più accurata delle loro esigenze e preferenze. Tuttavia, parallelamente all'incremento dell'impiego dei dati a scopi commerciali, emersero preoccupazioni riguardanti la privacy e la sicurezza dei dati personali. Le modalità di raccolta dei dati e l'utilizzo di tali dati a fini pubblicitari generavano controversie e dibattiti riguardo alla salvaguardia dei diritti degli utenti e alla chiarezza delle pratiche aziendali. In definitiva, gli anni 2000 rappresentarono una fase cruciale in cui le aziende riconobbero il potenziale economico dei dati e cominciarono a sfruttarli in maniera sempre più incisiva, creando contestualmente un terreno fertile per discussioni sulle questioni di privacy e trasparenza.

Nel periodo della metà degli anni 2000, si cominciò a delineare un nuovo paradigma economico in risposta all'aumento sempre più marcato dei dati generati dagli utenti online. Le aziende abbracciarono l'idea di sviluppare modelli di business fondati sulla raccolta, l'analisi e l'impiego di tali dati. Questa svolta risultò fondamentale, poiché le informazioni acquisite permisero alle aziende di acquisire una comprensione più profonda dei comportamenti, delle preferenze e delle abitudini degli utenti. Ad esempio, le piattaforme di social media come Facebook riconobbero il potenziale valore dei dati relativi agli utenti e avviarono il processo di raccogliere informazioni dettagliate sui gusti, gli interessi e le attività online degli utenti stessi. Questi dati furono quindi sfruttati per creare profili utente più precisi, che a loro volta consentirono la presentazione di annunci pubblicitari altamente mirati. Questa strategia nota come "targeting pubblicitario" rivoluzionò il panorama della pubblicità online, consentendo alle aziende di diffondere messaggi promozionali specifici rivolti a segmenti di utenti particolarmente rilevanti.

Alla fine degli anni 2000 e all'inizio degli anni 2010, l'analisi dei dati e l'elaborazione dei cosiddetti "big data" raggiunsero un livello di sofisticazione ulteriore. Le aziende iniziarono a utilizzare tecnologie avanzate e algoritmi di machine learning per estrarre insight più profondi e significativi dall'ampio flusso di dati disponibili. Ciò permise loro di ottenere una comprensione ancora più approfondita dei comportamenti dei consumatori e dei modelli di mercato. L'impiego degli algoritmi di raccomandazione divenne pratica comune in svariati settori, dalla vendita al dettaglio allo streaming multimediale. Questi algoritmi analizzavano i dati riguardanti gli acquisti, le preferenze di navigazione e altri comportamenti degli utenti per proporre prodotti, contenuti o servizi che potessero

interessare. Ad esempio, le piattaforme di streaming musicale come Spotify ¹¹⁴ sfruttavano l'analisi delle preferenze degli utenti per creare playlist personalizzate e suggerire nuove canzoni in base alle inclinazioni individuali.

Con l'ampia diffusione dei dispositivi mobili e la proliferazione delle applicazioni, l'attività di raccolta dati ebbe un ulteriore impulso. A partire dal 2010, le aziende iniziarono a sondare approcci di business più sofisticati, come l'introduzione di servizi premium basati sull'utilizzo dei dati oppure la cessione di dati a terze parti. Questo segnò un passo avanti nella strategia di sfruttamento delle informazioni, dove i dati stessi diventarono sempre più preziosi come risorsa commerciale.

Anche l'avanzamento delle tecnologie come l'intelligenza artificiale, l'Internet delle cose (IoT) e le capacità avanzate di analisi, consentì di estrarre informazioni ancor più dettagliate e approfondite dai dati a disposizione. In parallelo a questi progressi tecnologici, la sensibilizzazione riguardo alle problematiche legate alla privacy e alla sicurezza dei dati ebbe un significativo aumento. Ciò portò a un incremento del dibattito pubblico e alla formulazione di norme e regolamentazioni più stringenti riguardo alla raccolta, all'utilizzo e alla condivisione dei dati personali. L'attenzione si focalizzò sulla necessità di garantire il consenso informato degli utenti, sulla protezione delle informazioni sensibili e sulla promozione della trasparenza nelle attività aziendali. Inoltre, le aziende continuarono ad esplorare nuovi modi per sfruttare economicamente i dati. Una delle evoluzioni interessanti venne rappresentata dalla creazione dei mercati di dati ¹¹⁵, dove gli utenti potevano mettere in vendita direttamente le proprie informazioni a potenziali acquirenti interessati. Questa tendenza aprì una nuova dimensione nell'ambito dell'economia dei dati, consentendo agli utenti di trarne vantaggi economici in questo ecosistema.

E' evidente che, data la sua funzione e il suo potenziale, il dato può essere naturalmente associato a prospettive di profitto e a un valore economico intrinseco. Si pone un'altra questione: come stabilire il valore economico di un insieme di dati? Quali criteri dovrebbero guidare l'associazione di un determinato importo a un particolare gruppo di dati?

¹¹⁴ Spotify è il servizio più famoso che offre musica streaming gratuitamente. Permette di accedere, in modo legale, a migliaia di brani musicali da qualsiasi dispositivo senza avere l'obbligo di acquistare le singole canzoni. Il servizio nasce nel 2006 grazie all'intuizione di Daniel Ek e Martin Lorentzon ed è oggi utilizzato in Europa, negli Stati Uniti, in Australia e in alcune zone dell'Asia. Ecco allora come accedere a questo servizio di streaming on demand e come utilizzarlo al meglio, consultabile su <https://www.guidaconsumatore.com/internet/che-cose-spotify-e-come-funziona.html>.

¹¹⁵ In Italia, il mercato dei dati non è ancora ampiamente diffuso come in altri contesti, ma evidenzia chiaramente spazi per una crescita e uno sviluppo futuri. (vedi paragrafo 1.5.2)

4.2 CAPIRE COME VALUTARE MONETARIAMENTE I DATI

Poiché l'enorme quantità di dati generati e raccolti dalle persone, dalle imprese e dai dispositivi connessi rende il dato un'importante risorsa economica, non si è esclusa la prospettiva di considerare il dato come un bene; ciò implicherebbe che il dato avrebbe un valore intrinseco e potrebbe essere posseduto, scambiato e trasformato come qualsiasi altro bene materiale o immateriale. Questa prospettiva fu oggetto di dibattito e discussione negli ultimi anni. Da un lato ci furono studiosi che approvarono l'idea di considerare il dato con un valore economico e di favorire la vendita tra le parti, dall'altra si considerava normale non attribuire un valore economico ai dati per rispettare il patto implicito tra i servizi personalizzati, da parte delle aziende, e la raccolta di dati degli utenti. Tuttavia, è importante notare che qualsiasi possibile evoluzione del GDPR, in relazione alla valutazione economica dei dati personali, richiederebbe un'ampia discussione e consultazione tra le parti interessate, comprese autorità di regolamentazione, organizzazioni, società civile e individui.

Se i dati personali fossero considerati come beni nel contesto del GDPR, potrebbero sorgere implicazioni significative per la regolamentazione e la protezione dei dati. Ad esempio, potrebbe essere necessario stabilire meccanismi per la valutazione, il controllo e la compensazione economica dei dati personali, nonché nuove disposizioni per il consenso, la portabilità dei dati e la responsabilità delle aziende.

Per prima cosa, dovrebbero essere definiti i diritti di proprietà associati ad esso; le persone o le organizzazioni che generano o raccolgono i dati potrebbero reclamare la proprietà esclusiva di tali dati e avere il controllo su come vengono trattati, raccolti, utilizzati e condivisi. Situazione più interessante, ma anche complicata, si potrebbe verificare nel trovare modelli e metodi per determinare il valore economico del dato.

Ma in che modo posso attribuire un valore economico a un dato? Non abbiamo modelli precedenti su cui fare riferimento. Alcuni esperti considerano fattori come la rarità, l'utilità e la domanda di quel particolare tipo di dato. Per capire meglio come attribuire valore economico a una serie di dati, possiamo fare riferimento a sei tipi diversi di valori: il valore intrinseco, il valore di mercato, il valore derivato, il valore strategico, il valore di scambio e il valore storico. Il valore intrinseco di un dato può essere determinato dalla sua utilità diretta per l'organizzazione o per il singolo individuo. Quanto è importante quel dato per prendere decisioni aziendali critiche o per fornire un vantaggio competitivo? Se quell'insieme di dati è essenziale per una particolare circostanza, il suo valore, inevitabilmente, si potrebbe alzare. Un altro fattore che può determinare il valore

Infine, seguendo questa prospettiva, potrebbero sollevarsi preoccupazioni riguardo all'accesso equo ai dati. Potrebbe essere necessario garantire che le informazioni siano disponibili a tutti in maniera equa non limitando l'accesso solo alle organizzazioni o alle persone che possono permettersi di acquistare o possedere grandi quantità di dati ¹¹⁷.

¹¹⁷ Consultabile su <https://www.borsaitaliana.it/borsa/glossario/valore-intrinseco.html>, <https://www.caseitalia.it/wiki/il-valore-di-mercato/>, <https://www.valebo.it/homepage/valore-strategico/>.

4.3 PRINCIPALI SENTENZE GIURISPRUDENZIALI RIGUARDANTI LA MONETIZZAZIONE DEI DATI

In questo paragrafo verranno riportate le principali sentenze della Corte di Giustizia, Tribunale di Primo Grado, Corte di Cassazione, Giurisprudenza di merito, Consiglio di Stato e T.A.R.¹¹⁸, in relazione al tema centrale della monetizzazione dei dati. Sono stati diversi i fatti rilevanti che hanno contribuito ad approfondire il tema, apportando maggiore chiarezza sulla monetizzazione dei dati e sulle questioni connesse alla protezione e alla salvaguardia dei dati.

Cronologicamente, presentiamo la decisione emanata dal Tribunale di Roma il 26 luglio 2007, in cui il focus principale riguardò i dati personali dei consumatori, giunti ad essere considerati una risorsa di rilevanza per le aziende.

Tribunale Roma, 26/07/2007

CONCORRENZA (Disciplina della) - Concorrenza sleale

Il codice della privacy costituisce una legge pluridirezionale nei suoi scopi essendo diretta alla protezione dei dati personali a tutela dei diritti della persona in differenti contesti ambientali; i dati personali del consumatore sono una vera e propria risorsa per le imprese concorrenti sul mercato e il loro trattamento assume valenza economica e di scambio accrescendone il know how aziendale.

Pertanto, il rispetto di norme pubblicistiche preordinate alla protezione dei diversi attori del mercato, opera quale limite di utilità sociale all'esercizio del diritto di impresa posto all'art. 41 Cost.

La violazione del codice della privacy perpetrata da un'impresa nell'effettuare attività di telemarketing costituisce indice di scorrettezza nell'esercizio dell'attività che è potenzialmente idonea a sviare il consumatore dall'impresa concorrente e a danneggiarla

Le sezioni specializzate italiane della proprietà industriale e intellettuale 2008, 1, 264

¹¹⁸ I TAR (Tribunali Amministrativi Regionali) sono organi di giurisdizione amministrativa, competenti a giudicare su ricorsi proposti avverso atti amministrativi da privati che si ritengono lesi in un proprio interesse legittimo.

Si tratta di giudici amministrativi di primo grado, le cui sentenze sono appellabili dinanzi al Consiglio di Stato.

Sono stati istituiti con Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (v. anche il regolamento di esecuzione emanato con DPR 21 aprile 1973 n. 214 relativo al funzionamento interno dei tribunali ed al reclutamento del personale), in seguito alla dichiarazione di incostituzionalità di numerosi organi di giurisdizione amministrativa periferica, consultabile su <https://www.wikilabour.it/dizionario/enti/tar-tribunale-amministrativo-regionale/>

In seguito, precisamente il 6 luglio 2012 presso il Tribunale di Torino e il 12 gennaio 2016 presso la Corte di Strasburgo, si manifestò in maniera evidente l'importanza del valore economico dei dati personali. Questo valore venne assimilato alla nozione di proprietà intellettuale, mettendo in luce anche la relazione tra gli utenti e le aziende in termini di protezione dei dati personali.

Tribunale Torino, 06/07/2012

CONCORRENZA (Disciplina della)

Le informazioni contenute nelle schede clienti elaborate dalle impiegate addette al telemarketing di una azienda di commercializzazione di vini, riguardanti il nominativo, l'indirizzo e il recapito telefonico del cliente, l'indicazione della sua disponibilità ad acquistare vino a distanza, le preferenze merceologiche (desumibili dal contenuto degli ordini pregressi), le cadenze temporali degli acquisti (regolari, periodiche, cicliche o collegabili a certe festività o contingenze), non sono nel loro insieme e nella loro precisa configurazione o combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli operatori del settore ed hanno valore economico in quanto segrete giacché permettono, sulla base di dati commercialmente sensibili e suscettibili di ulteriore elaborazione l'impostazione di campagne di marketing mirate, idonee ad assicurare al loro possessore un vantaggio concorrenziale: se sottoposte a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete, soddisfano dunque i requisiti di protezione dettati dall'articolo 98 c.p.i.. **(N.B.: valore economico dei dati personali è da proteggere secondo la normativa della tutela della proprietà intellettuale)**

Giurisprudenza annotata di diritto industriale 2013, 1, 591

Corte europea diritti dell'uomo sez. IV, 12/01/2016, n.61496 (Sentenza Barbulescu)

Il controllo della posta elettronica sull'account aziendale da parte del datore di lavoro è un'ingerenza nel diritto alla vita privata, ma è compatibile con la Convenzione dei diritti dell'uomo se di portata limitata. Se il datore di lavoro effettua un monitoraggio della mail aziendale e il lavoratore è consapevole della politica aziendale che ne vieta l'utilizzo a fini privati, l'ingerenza nella privacy del lavoratore deve essere considerata proporzionata anche perché il datore di lavoro ha il diritto di verificare l'adempimento dei compiti

professionali durante l'orario lavorativo. **(NB: i dati personali dei lavoratori hanno valore economico per l'azienda e, nel bilanciamento degli interessi, con le dovute garanzie, prevale il diritto dell'azienda)**

Sempre in relazione al valore economico dei dati degli utenti, il T.A.R., mediante una sentenza datata il 10 gennaio 2020, il T.A.R. approfondì ulteriormente la dinamica che sorge tra gli utenti e gli enti che raccolgono i dati.

T.A.R. Lazio sez. I - Roma, 10/01/2020, n. 260

Il valore economico dei dati dell'utente impone al professionista di comunicare al consumatore che le informazioni ricavabili da tali dati saranno usate per finalità commerciali.

Il valore economico dei dati dell'utente impone al professionista di comunicare al consumatore che le informazioni ricavabili da tali dati saranno usate per finalità commerciali che vanno al di là dell'utilizzazione nel solo « social network »; in assenza di adeguate informazioni, ovvero nel caso di affermazioni fuorvianti, la pratica posta in essere può, quindi, qualificarsi come ingannevole (nel caso di specie, la pratica di Facebook è stata sanzionata in ragione dell'incompletezza delle informazioni fornite, che a fronte del claim di gratuità del servizio non consentivano al consumatore di comprendere che il professionista avrebbe poi utilizzato i dati dell'utente a fini remunerativi, perseguendo un intento commerciale).

Nel corso del 2021, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) avviò un'azione significativa riguardo all'argomento dell'illiceità delle affermazioni di gratuità nei contratti stipulati tra un professionista e un utente, che si concluse nella sentenza del 29 marzo.

Consiglio di Stato sez. VI - 29/03/2021, n. 2631

Fornitura di servizi digitali e prestazione di dati personali

Le decisioni dell'AGCM e dei giudici amministrativi sull'illiceità delle dichiarazioni di gratuità del contratto da parte del gestore di un social network — che tratta dati personali degli interessati per i propri fini commerciali — **aprono la strada alla possibilità di**

considerare la scelta del soggetto di consentire il trattamento dei propri dati personali anche come esercizio di libertà economica.

Un importante apporto al dibattito sul diritto all'oblio, argomento ampiamente esaminato nel secondo capitolo, fu fornito dalla Corte di Cassazione mediante una sentenza emessa il 24 novembre 2022.

Cassazione civile sez. I, 24/11/2022, n.34658

Diritto all'oblio: il giudice investito della questione può ordinare di effettuare la deindicizzazione su tutte le versioni di determinati URL

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE MILANO, 21/09/2020

Persona fisica e diritti della personalità - Riservatezza (privacy) - --- Tutela del "diritto all'oblio" - Ordine di cancellazione di url dalle versioni anche extraeuropee dei motori di ricerca - Possibilità - Condizioni.

Diritti della personalità - Privacy (tutela della) - Oblio (diritto all') - Motore di ricerca - Dati personali - Deindicizzazione globale - Ordine - Autorità italiane - Competenza - Protezione dati personali - Libertà di informazione - Diritti - Bilanciamento - Necessità.

In tema di tutela del "diritto all'oblio", e in conformità al diritto dell'Unione europea, il Garante per la protezione dei dati personali, ed anche il giudice investito della questione, possono ordinare al gestore di un motore di ricerca di effettuare la deindicizzazione su tutte le versioni, anche extraeuropee, di determinati URL dal menzionato motore, previo bilanciamento del diritto della persona interessata alla tutela della vita privata e alla protezione dei suoi dati personali con il diritto alla libertà d'informazione, da operarsi secondo gli standard di protezione dell'ordinamento italiano.

Fonte:

Giustizia Civile Massimario 2023

Responsabilità Civile e Previdenza 2023, 3, 825

Note giurisprudenziali

[In senso conforme Sez. Un. civ., 22 luglio 2019, n. 19681; Cass. civ., 8 febbraio 2022, n. 3952; Cass. civ., 4 gennaio 2011 n. 186; Corte giust. Ue, Grande Sez., 24 settembre 2019, causa C-507/17, CNIL; Corte giust. Ue, Grande Sez., 13 maggio 2014, causa C-

131/12, Google Spain; Corte giust. Ue, 3 ottobre 2019, causa C-18/2018, Glawischnig-Piesczek]

Ed infine, di seguito sono elencate le sentenze più rilevanti degli ultimi due anni che riguardano la conservazione dei dati, il diritto di accesso, l'anonimizzazione dei dati e il consenso informato.

Corte giustizia UE sez. I, 20/10/2022, n.77

L'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento 2016/679/UE dev'essere interpretato nel senso che il principio della «limitazione della conservazione», previsto da tale disposizione, osta alla conservazione da parte del titolare del trattamento, in una banca dati creata al fine di effettuare test e di correggere errori, di dati personali precedentemente raccolti per altre finalità, per un arco di tempo superiore a quello necessario alla realizzazione di tali test e alla correzione di tali errori.

(NB: Costituisce ulteriore e diverso trattamento dei dati personali la conservazione di dati originariamente raccolti per altre finalità e pertanto necessita un consenso esplicito per poter “vendere” i suddetti dati)

Corte giustizia UE sez. I, 12/01/2023, n.154

L'interessato ha diritto di accesso all'identità concreta dei terzi cui sono comunicati i suoi dati personali

L'art. 15, par. 1, lett. c), del regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/Ce (regolamento generale sulla protezione dei dati), nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),

deve essere interpretato nel senso che: il diritto di accesso dell'interessato ai dati personali che lo riguardano, previsto da tale disposizione, implica, qualora tali dati siano stati o saranno comunicati a destinatari, l'obbligo per il titolare del trattamento di fornire a detto interessato l'identità stessa di tali destinatari, a meno che sia impossibile identificare detti destinatari o che il suddetto titolare del trattamento dimostri che le richieste di accesso

dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento 2016/679, nel qual caso il titolare del trattamento può indicare a detto interessato unicamente le categorie di destinatari di cui trattasi **(NB: la Corte si è così pronunciata nell'ambito di una controversia tra un consumatore e le Poste austriache perché utilizzavano i suoi dati per cederli a terzi per fini di marketing e per la pubblicazione di elenchi telefonici)**

Tribunale I grado UE sez. VIII, 26/04/2023, n.557

Il Tribunale Ue fornisce una nuova prospettiva di analisi e di interpretazione della valutazione del rischio di re-identificazione dei dati personali: per i giudici lussemburghesi, al fine di stabilire se un dato sia personale e, dunque, possa essere riconducibile a un interessato, non è condizione sufficiente che le informazioni aggiuntive (utilizzabili per re-identificare) siano detenute o in possesso di un terzo soggetto. Per stabilire se le informazioni costituiscano dati personali, occorre invece porsi dal punto di vista del soggetto destinatario delle medesime e valutare se la possibilità di combinare le informazioni trasmesse con eventuali informazioni aggiuntive in possesso del terzo costituisca un mezzo ragionevolmente attuabile per identificare gli interessati.

(NB: sentenza importante in quanto l'anonimizzazione dei dati è il presupposto giuridico per la loro libera commerciabilità).

Corte giustizia UE, Grande Sezione, 04/07/2023, n. 252

Il consenso al trattamento dei dati personali va dato anche se l'operatore di un social network online occupi una posizione dominante sul mercato;

La raccolta di dati degli utenti di un social network e la loro messa in correlazione non può essere considerato necessario all'interesse pubblico;

Il trattamento di dati personali degli utenti di un social network può essere considerato necessario solo se indispensabile per l'esecuzione di un contratto del quale gli interessati sono parti;

Non è consentita la profilazione pubblicitaria degli utenti di un social network senza un esplicito consenso all'uso di cookies esterni;

(NB: la Corte di Giustizia rimarca la necessità del consenso informato da parte dei social network sulla monetizzazione dei dati raccolti, con riferimento particolare al tema antitrust piuttosto che data protection)

CONCLUSIONE

A partire dallo sviluppo della tecnologia, in particolare dalla diffusione del web 2.0, dell'era dei big data, della diffusione di tutti i social media più conosciuti al giorno d'oggi, gli utenti sono esposti in maniera sistematica al continuo flusso di informazioni e dati che circolano su applicazioni, social network, siti internet. Molte cose sono cambiate e probabilmente non si ritornerà più ai rapporti e alle interazioni sociali di una volta. Il dato diventa parte integrante dell'identità di ogni persona, fondamentale, come analizzato in precedenza, per creare profili target, per scopi di marketing e per migliorare servizi e prodotti di ogni azienda. Perché per la sua evidente importanza, il dato non può essere considerato come un bene giuridico? La definizione di bene giuridico risulta avere molte analogie e somiglianze con il concetto di dato e al significato che ad esso gli attribuiamo. La transizione digitale sta influenzando il costituzionalismo in altri aspetti, tra cui i diritti, gli equilibri istituzionali e la separazione dei poteri. La tecnologia ha sempre avuto un impatto cruciale sui rapporti civili, economici e sociali, ridefinendo istituzioni giuridiche e politiche. L'evoluzione del costituzionalismo, con l'ampliamento dei diritti, è guidata dall'innovazione tecnologica. In tale contesto, sorgono nuovi diritti senza separarli da quelli consolidati. La dimensione digitale impatta lo Stato di diritto minacciando la sovranità statale. I diritti umani devono essere ripensati alla luce del digitale. Le tradizionali libertà come il domicilio e la segretezza della corrispondenza mantengono rilevanza, ma assumono nuovi significati nella dimensione digitale. La protezione dei dati è fondamentale nel contesto delle nuove tecnologie e reti sociali, con sfide nell'espressione e nell'accesso alle piattaforme da parte di attori privati. I diritti alla cultura e all'istruzione affrontano nuove opportunità e sfide digitali, mentre le libertà economiche si scontrano con le nuove opportunità dell'economia digitale, richiedendo normative chiare.

E' stato di fondamentale importanza analizzare, in seguito, le principali correnti filosofiche nel campo del diritto. Grazie all'analisi delle diverse teorie presentate da studiosi, filosofi, il diritto e il concetto di bene giuridico sono stati reinterpretati in diversa maniera, attribuendo loro ruoli e raffigurazioni diverse. La definizione di diritto, correlato alla definizione di bene, è molto più ampia rispetto alle teorie analizzate in precedenza. Ad esempio, facendo riferimento all'utilitarismo giuridico, le leggi dovrebbero essere progettate per massimizzare il beneficio per la società nel suo insieme. Anche l'approccio

pragmatico suggerisce interessanti considerazioni. Questa prospettiva potrebbe richiedere una valutazione delle conseguenze reali delle decisioni sulla gestione dei dati, essendo basata sull'importanza di considerare i risultati pratici e il contesto, nella definizione di leggi e beni giuridici.

Dalla sentenza della Cassazione Penale n.11959/2020 numero, il dato informatico viene qualificato come cosa mobile. Questo riconoscimento è significativo poiché apre la strada alla trattazione dei dati come oggetti giuridicamente rilevanti. La sottrazione di dati è considerata idonea ad integrare il reato di appropriazione indebita, un chiaro segno del riconoscimento giuridico della loro importanza. Tutto questo risulta andare contro la tradizione giuridica che aveva sempre escluso la considerazione dei file e dei dati informatici come oggetti fisici alle leggi normali di protezione. La sentenza sopra menzionata sta cercando di adattare il diritto alle nuove realtà tecnologiche.

Un altro tema di rilevante importanza riguarda la questione se i dati contenuti in un computer debbano essere considerati di proprietà esclusivamente di chi possiede fisicamente il computer oppure se debba essere stabilita una connessione più specifica tra il proprietario del computer e i dati memorizzati al suo interno. Questo dibattito mette in luce la possibilità di acquisire il diritto di proprietà sui dati attraverso accordo o norme analoghe a quelle che regolano la proprietà di beni mobili e che tutt'ora risultano inesplorate (almeno nel nostro paese). In merito, la sentenza della Cassazione Penale n. 3000/2021, suggerisce che i dati informatici, che rientrano nella definizione di "trade secrets" o che sono protetti dal diritto di privativa industriale, possono essere considerati beni di proprietà. Questo implica che esistono basi giuridiche solide per considerare alcuni dati come beni giuridici. Nei documenti che abbiamo analizzato, molti accademici e legislatori degli Stati membri dell'Unione Europea sembrano essere inclini a considerare i beni come merce negoziabile e a riconoscerne un diritto di proprietà.

Tuttavia, è importante sottolineare che le disposizioni di una specifica direttiva europea escludono la possibilità di creare un sistema di "mercificazione dei dati", stabilendo chiaramente che i dati non possono essere trattati come oggetti di compravendita. Possiamo osservare che, attraverso le diverse sentenze giurisprudenziali, c'è una tendenza crescente a porre le prime basi solide nel considerare i dati come possibili beni di proprietà e quindi collegabili al concetto di bene giuridico.

Cerchiamo, arrivati a questo punto, di entrare in merito alla questione e di capire perché effettivamente considerare il dato come un bene giuridico potrebbe non essere un'illusione utopica. L'articolo 810 del Codice civile precisa che sono beni solo le cose

che possono formare oggetto di diritti, in particolare di diritti patrimoniali. Come detto nei capitoli incentrati sull'analisi di dati e beni, oggetti materiali come una casa, un'automobile, una somma di denaro o un terreno possono essere considerati beni, in quanto possono essere oggetti di diritti di proprietà, diritti reali o altri patrimoniali. Attraverso la nostra analisi possiamo associare i dati ai beni giuridici poiché rientrano nelle categorie di beni immateriali, all'interno del Codice civile. Rientrano come beni immateriali tutte le opere di ingegno che arrivano a formare oggetti di scambio o di sfruttamento come i diritti d'autore, i brevetti, i marchi, brani musicali; altrimenti all'autore aspetterebbe solo un diritto morale a riconoscimento della paternità¹¹⁹. I beni immateriali hanno un valore economico o giuridico, proprio come lo potrebbe avere il dato, all'interno di mercati sempre più digitalizzati. I dati possono essere posseduti e controllati proprio come i beni immateriali. Può essere scambiato o commercializzato, venduto o condiviso con altre parti interessate. Come bene immateriale il dato ha una vita utile che può variare a seconda del contesto in cui è utilizzato. Il valore dei dati può diminuire nel tempo, specialmente se non sono aggiornati o se perdono di rilevanza.

Un'altra riflessione che cerca di avvalorare la nostra tesi è considerare il dato come opera d'ingegno. Questa classificazione rende l'oggetto soggetto a diritti di proprietà intellettuale. Un insieme di dati possono essere considerati opere dell'ingegno se sono stati rielaborati, raccolti con originalità e creatività. L'espressione "opera d'ingegno" indica quei beni immateriali che consistono in creazioni dell'intelletto umano che presentino le seguenti caratteristiche: creatività, concretezza di espressione e appartenenza ad uno dei settori della produzione intellettuale espressamente considerati dalla legge (opere musicali, cinematografiche, software)¹²⁰. Ad esempio, i database possono essere considerati opere dell'ingegno a condizione che soddisfino i criteri di originalità e creatività richiesti per essere considerati tali. I dati all'interno devono essere organizzati in maniera non standardizzata attraverso un processo creativo di analisi e interpretazione. Non tutti i database possono essere considerati come tali. I dati grezzi o factuali, ovvero dati oggettivi e non creativi, non sono di solito soggetti a protezione come opere d'ingegno, nel contesto del diritto d'autore. Mentre ulteriore valore acquisisce il dato combinato a diverse tipologie di informazioni attraverso un processo di aggregazione, in cui vengono applicate operazioni matematiche, statistiche o di

¹¹⁹ In riferimento all'art. 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2581.

¹²⁰ Consultabile su

<https://www.brocardi.it/dizionario/3063.html#:~:text=L%27espressione%20indica%20quei%20beni,legge%20>

raggruppamento, per combinare i dati originali e ottenere un insieme più ampio o sintetizzato di informazioni.

Se si considera il dato come un bene, gli utenti, quindi, potrebbero “vendere” i loro dati, per l’importanza che hanno e per avere un maggior controllo su di essi ma sarà anche opportuno considerare una tutela legale per la cessione di proprietà. Ma ci sono degli articoli all’interno del GDPR che regolamentano il passaggio della “proprietà” dei dati dagli utenti alle aziende e/o organizzazioni interessate? Analizzando in maniera approfondita il Regolamento, notiamo che il legislatore rimane vago su questa tema, limitandosi ad usare terminologie come “cedente dei dati”¹²¹, “trasferire”¹²² dati personali, non parlando di possibili contratti che ci dovrebbero essere tra i diversi soggetti per il passaggio di proprietà dei dati, ipotizzando si considerino come beni. Ma perché il legislatore rimane così vago rispetto alla trasferibilità di questi dati? Si presuppone che il GDPR volutamente non abbia approfondito questo argomento per tutelare i business attuali e futuri, dando meno spazio alla privacy. Secondo alcuni studiosi, un’eccessiva regolamentazione in materia potrebbe ostacolare l’innovazione, la competitività e la crescita economica. I consumatori avrebbero molto più controllo sulla miriade di dati trasferiti a terze parti. D’altro canto, un buon livello di protezione della privacy dei dati personali aiuterebbe a mitigare i rischi legati alle violazioni dei dati e ai furti d’identità, aumenterebbe la fiducia dei consumatori, favorirebbe l’innovazione responsabile attraverso pratiche sostenibili, portando a benefici nel lungo termine. Inoltre, all’interno del GDPR non sono contenute disposizioni specifiche che affermano che le aziende dovrebbero pagare direttamente gli interessati per i loro dati personali, ma riconosce principi fondamentali e diritti.

Diverse sono state le sentenze in merito a questo argomento. Il tribunale di Roma, il 26/07/2007 ha sottolineato come i dati personali dei consumatori sono considerati una vera e propria risorsa per le imprese. Risulta evidente come il trattamento dei dati assuma un valore economico e di scambio che accresce il know-how aziendale. La violazione delle norme sulla privacy nell’ambito delle attività di telemarketing è considerata scorretta e dannosa per la concorrenza, dimostrando l’importanza economica dei dati personali. A confermare il possibile valore economico dei dati, il tribunale di Torino, a partire dal 06/07/2012 ha evidenziato che le informazioni contenute nelle schede clienti, inclusi dati come nomi, indirizzi e preferenze, possono effettivamente essere oggetto

¹²¹ In riferimento all’art. 4.2-Definizioni.

¹²² In riferimento all’art. 6, 7, 12, 13, 14, 20, 28.

aventi valore economico che deve essere protetto secondo la normativa della tutela della proprietà intellettuale. Anche nella sentenza “Barbulescu”, emanata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nel 12/01/2016, si arriva a considerare i dati personali dei lavoratori con un valore economico per l’azienda. Questa sentenza ha stabilito che il controllo dei dati personali da parte del datore di lavoro è un’ingerenza nella vita privata, ma può essere considerata compatibile con la Convenzione dei diritti dell’uomo se di portata limitata. Si sottolinea che il diritto alla privacy deve essere bilanciato con il diritto del datore di lavoro di verificare l’adempimento dei compiti professionali. Su questo argomento, il T.A.R., con una sentenza emanata il 10/01/2020, ha sottolineato che proprio perché si può considerare il valore economico dei dati dell’utente, il professionista ha l’obbligo di comunicare al consumatore l’uso previsto dei dati a fini commerciali. L’omissione di informazioni o dichiarazioni fuorvianti in merito all’uso dei dati, può costituire una pratica ingannevole. A fronte di tutta questa riflessione, risulta però di fondamentale importanza considerare un’ultima tematica, per riuscire ad analizzare il tema centrale della nostra tesi e possibili visioni future di come la nostra privacy verrà tutelata, di come saranno le relazioni sociali e di come i social media invaderanno la nostra sfera privata. Viviamo in un mondo in cui quasi tutti i servizi digitali, i siti internet, le applicazioni e molte delle interfacce digitali sono customizzate in base alle nostre preferenze. Applicazioni come YouTube e Netflix, ad esempio, per ogni utente, presentano film e video suggeriti diversi. Questo è il risultato di tutte le informazioni che trasmettiamo su queste piattaforme, grazie al consenso di cookies che ci vengono presentati, per rendere la ricerca più efficace ed efficiente in base alle nostre preferenze. Risulta esserci, però, un grande paradosso. Le aziende raccolgono informazioni e dati per erogare prodotti e servizi ad hoc per ogni persona, ma è lo stesso utente che lascia i suoi stessi dati sensibili per avere questi servizi. La tipologia di utente, in questa epoca così digitale, è un soggetto con molte pretese, bisognoso di avere, all’interno del suo ecosistema digitale, una facile navigazione, di raggiungere nell’immediatezza contenuti di suo interesse, senza perdere tempo. In questa situazione ci dovrebbe essere un patto implicito tra le aziende che, grazie alla raccolta di questi dati, rendono tutto questo possibile, e gli utenti, considerando di meno i rischi legati alla privacy di ciascuno. Se smettessimo di trasmettere le nostre enormi quantità di dati su internet, le aziende non avrebbero più la capacità di erogarci servizi di questo tipo, come interfacce customizzate per singolo utente. Cerchiamo di porre attenzione su questo tema e di considerare anche questo lato della medaglia, quando parliamo di privacy e trattamento dei nostri dati personali. Saremo soddisfatti e contenti

di interrompere questo “accordo implicito” con tutte le aziende che permettono ricerche avanzate e una maggiore facilità d’uso delle applicazioni basate sui gusti di ogni singolo utente? E’ una domanda importante da farci che ha bisogno di riflessione. Certamente, l’utente non dovrà esprimere preoccupazioni eccessive sul trattamento dei propri dati, tenendo presente che le aziende offrono servizi gratuiti grazie a tali dati.

BIBLIOGRAFIA

- *Acquisti, Alessandro, "The Value of Our Digital Identity", TNO, Van Mourik Broekmanweg 6, 2618 XE Delft, The Netherlands*
- *A. Schiavello, " Il positivismo giuridico contemporaneo", Giappichelli Editore, Torino,, 2005*
- *Bentham, Jeremy, "An Introduction to the Principles of Morals and Legislation", Aracne, Roma, 2019*
- *Bobbio, Norberto, "Il Positivismo Giuridico", Giappichelli Editore, Torino, 1996*
- *Bobbio, Norberto, Ferrajoli, Luigi "Giusnaturalismo e positivismo giuridico", Giappichelli Editore, Torino, 2022*
- *Calo, R., Froomkin, A.M., Kerr, I., Robot Law, Elgar, USA, 2016*
- *Collis, J. (2003). The European Iron Age (2nd ed.). Routledge*
- *Cunliffe, B. (2004). Iron Age Communities in Britain: An Account of England, Scotland, and Wales from the Seventh Century BC until the Roman Conquest (4th ed.). Routledge*
- *Cuffaro, Vincenzo, D'Orazio, R., Ricciuto, V., "I dati personali nel diritto europeo", Giappichelli Editore, Torino, 2019*
- *De Mauro, A., Big Data Analytics. Analizzare e interpretare dati con il machine learning, Apogeo, Milano, 2019*
- *De Stefani, Federica, "Le regole della privacy. Guida pratica al nuovo GDPR", Hoepli, Milano, 2018*
- *Facchi, Alessandra, "Breve storia dei diritti umani: dai diritti dell'uomo ai diritti delle donne", Il Mulino, Bologna, 2013*
- *Ferrajoli, Luigi, "Diritti fondamentali", Editori Laterza, Roma, 2008, pp 41-113*
- *Ferrajoli, Luigi, "Diritto e Ragione", Laterza Editore; 2022*
- *Finnis, "Natural Law and Natural Rights", OUP Oxford, Regno Unito, 2011*
- *Fuller, Lon L., "The Morality of Law", Yale University Press, Stati Uniti, 1965*
- *Galgano, Nadia Zorzi, "Persona e mercato dei dati. Riflessioni sul GDPR", Cedam, Padova, 2019*

- Grotius, *“De Jure Belli ac Pacis”*, New Publisher, 2021
- Harding, D. (2018). *Iron Age Europe: The Archaeology of Transitions*. Routledge.
- HLA, Hart, *“The concept of Law”*, Oxford University Press, 2012
- Haselgrove, C., & Pope, R. (Eds.). (2007). *The Earlier Iron Age in Britain and the Near Continent*. Oxbow Books.
- Hobbes, Thomas, *“Il Leviatano”*, Rizzoli, Segrate, 2011
- Kelsen, Hans, *“Teoria Pura del Diritto”*, Einaudi, Torino, 2021
- Kotler, P., *“Dal tradizionale al digitale – Marketing 4.0”*, Hoepli, Milano, 2017
- Labriola, Giulia Maria. *“Giusnaturalismo”*, Giappichelli, Torino, 2007
- Lanier, Jaron, *“Who Owns the Future?”*, Simon & Schuster, Stati Uniti, 2013
- Locke, Jhon, *“Due trattati sul governo”*, UTET, Torino, 1960
- Margaret, *“Data as Property”* Jane Radin (pubblicato su *Stanford Law Review*)
- Milazzo, Lorenzo, *“La teoria dei diritti di Francesco de Vitoria”*, Edizioni ETS, Pisa, 2012
- Mill, John Stuart, *“Saggio sulla Libertà”*, Edizioni Clandestine, Massa, 2020
- Paine, Thomas, *“The Rights of Man”*, Hackett Publishin Co, Inc, Regno Unito, 1992
- Pellegrino, Gianfranco, *“Materiali per una storia della cultura giuridica”*, Il Mulino, Bologna, 2002, pp. 2-24
- Pufendorf, *“De Jure Naturae et Gentium”*, Cedam, Padova, 2018
- Radin, Margaret Jane, *“Data as Property”* (pubblicato su *Stanford Law Review*)
- Raz, *“The Morality of Law”*, Yale University Press, Stati Uniti, 1965
- Rousseau, *“Il Contratto Sociale”*, Feltrinelli, Milano, 2014
- Schiavello, Aldo, *“Il positivismo giuridico dopo Herbert L.A.Hart. Un'introduzione critica.”*, Giappichelli, Torino, 2004
- Schiavello, Aldo, *“Rivista di filosofia del diritto”*, Il Mulino, Bologna, 2014, pp. 19-40
- *“The Importance of Protecting Sensitive Data in the Digital Age”*
- Tosi, Emilio, *“Diritto privato dell'informatica e di internet”*, Giuffrè Editore, Milano, 2006

- *Velluzzi, Vito, "Percorsi del positivismo giuridico. Hart, Kelsen, Ross, Scarpelli", Giappichelli Editore, Torino, 2022*
- *Zuboff, Il capitalismo della sorveglianza, Luiss, Roma, 2018*

SITOGRAFIA

Sono stati consultati i seguenti siti per l'analisi condotta:

- <https://www.assiteca.it/2019/08/privacy-cose-il-diritto-alla-privacy-e-perche-e-bene-tutelarlo/#:~:text=Cosa%20C3%A8%20il%20diritto%20alla,nello%20svolgimento%20della%20propria%20personalit%C3%A0>
- <https://studiolegalelambrou.it/wp-content/uploads/2018/10/pdf-articolo-9-12.x14749.pdf>
- <https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-i/titolo-i/articolo-21#:~:text=Tutti%20hanno%20diritto%20di%20manifestare,dell'autorit%C3%A0%20giudiziaria%20%5Bcfr>
- <https://www.governo.it/it/costituzione-italiana/principi-fondamentali/2839#:~:text=limiti%20della%20Costituzione.-,Art.,solidariet%C3%A0%20politica%2C%20economica%20e%20sociale>
- <https://www.iusinitinere.it/lorigine-della-privacy-e-lesigenza-di-tutelare-i-dati-personali-29245#:~:text=La%20privacy%20veniva%2C%20dunque%2C%20coincidere,Warrein%20e%20Brandeis%20nel%201890>
- <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/09/04/18G00129/sg>
- <https://www.differenzatra.it/differenza-tra-dato-e-informazione/#:~:text=Si%20definisce%20informazione%20il%20risultato,delle%20conoscenze%20di%20un%20soggetto>
- <https://forward.recentiprogressi.it/it/rivista/numero-2-valore-valori/interviste/il-valore-del-dato/>
- <https://www.ontrack.com/it-it/blog/la-storia-della-gestione-dei-dati>
- <https://www.alessandraperotti.com/la-nascita-della-scrittura-dove-e-quando-lo-sai/#:~:text=cominci%C3%B2%20a%20farlo.-,Scrittura%20antica%3A%20le%20prime%20forme%20di%20scrittura%20sono%20pittografiche,se%20ciascuna%20in%20tempi%20diversi>

- [https://www.cartegeografiche.eu/storia-carte-geografiche.php#:~:text=Le%20prime%20tracce%20di%20cartografia,Tolemaica%20\(150%20d.C.\)%2C%20che](https://www.cartegeografiche.eu/storia-carte-geografiche.php#:~:text=Le%20prime%20tracce%20di%20cartografia,Tolemaica%20(150%20d.C.)%2C%20che)
- <https://vitolavecchia.altervista.org/differenza-tra-dati-strutturati-non-strutturati-e-semi-strutturati/#:~:text=Differenza%20tra%20dati%20struttura%20e,archiviati%20nei%20loro%20formati%20nativi>
- <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9855742>
- <https://www.diritto.it/la-privacy-dalle-origini-ai-nostri-giorni/#:~:text=Nel%201890%2C%20due%20giuristi%20statunitensi,una%20propria%20e%20inviolabile%20intimit%C3%A0>
- <https://www.youtrend.it/2012/02/17/italiani-su-internet-quanto-tempo-passano-quando-dispositivi-web-rete/#:~:text=Nel%202010%20gli%20utenti%20connessi,incremento%20del%209%2C4%25>
- https://nicolabernardi.nova100.ilsole24ore.com/2019/04/02/monetizzare-i-nostri-dati-forse-meglio-pagare-per-la-nostra-privacy/?refresh_ce=1
- <https://www.altalex.com/documents/news/2018/04/12/articolo-13-gdpr-dati-personali-raccolti-presso-interessato-informazioni-da-fornire>
- <https://manthea.ch/il-targeting-nel-marketing/#:~:text=2.-,TARGETIZZAZIONE,compatibili%20con%20la%20nostra%20offerta>
- https://www.cerved.com/siamo_alla_fine_era_dei_big_data#:~:text=Il%20decennio%20tecnologico%20tra%20il,quella%20creata%20nei%20millenni%20precedenti
- <https://www.themarketingfreaks.com/2019/11/big-data-cosa-sono-la-storia-le-caratteristiche-le-analisi-ed-esempi/#:~:text=%C3%88%20cos%C3%AC%20che%20nasce%20il,analisi%20e%20protezione%20dei%20dati>
- <https://vitolavecchia.altervista.org/quali-sono-le-fonti-e-le-acquisizioni-dei-dati-per-i-big-data/>
- <https://raccoltadati.istat.it/>
- <https://universitypress.unisob.na.it/ojs/index.php/ejplt/article/download/1648/1132>
- <http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/820/MeloniStefaniaMaria-ContrattiCircolazioneDatiPersonali-dottorato-2004.pdf?sequence=1>

- <https://www.istat.it/it/informazioni-e-servizi/per-i-giornalisti/istat-in-breve>
- <https://cookieinformation.com/it/che-cose-un-cookie/>
- <https://academy.youngplatform.com/tecnologia/big-data-cosa-sono-significato-definizione-a-cosa-servono/#:~:text=Il%20termine%20big%20data%20%C3%A8,siano%20state%20prese%20in%20considerazione>
- <https://www.themarketingis.com/2020/02/29/il-target-pubblicitario-e-target-marketing/>
- <https://corriereinnovazione.corriere.it/cards/privacy-quattro-app-vendere-dati-personali-guadagnarci-pure/wibson-l-app-guadagnare-dati-personali.shtml>
- <https://www.treccani.it/enciclopedia/costituzione-italiana>
- <https://www.treccani.it/enciclopedia/aristotele>
- [https://www.treccani.it/enciclopedia/ellenismo#:~:text=Il%20periodo%20della%20storia%20greca,%27Egitto%20\(31%20a.C.\)](https://www.treccani.it/enciclopedia/ellenismo#:~:text=Il%20periodo%20della%20storia%20greca,%27Egitto%20(31%20a.C.))
- <https://www.vitantica.net/2017/10/24/il-papiro/>
- <https://www.studenti.it/invenzione-scrittura-sumeri-civiltà-mesopotamica.html#:~:text=La%20scrittura%20%C3%A8%20stata%20inventata%20circa%205000%20anni%20fa%2C%20dai,dallo%20sviluppo%20della%20vita%20urbana>
- https://mydbook.giuntitvp.it/app/books/GIAC01_G0181173Y/html/45#:~:text=MESOPOTAMIA%20Le%20pi%C3%B9%20antiche%20carte,fra%20gli%20appezzamenti%20di%20terra
- https://www.treccani.it/enciclopedia/il-rinascimento-la-stampa-e-la-diffusione-del-sapere-scientifico_%28Storia-della-Scienza%29/
- <https://www.studenti.it/medioevo-significato-cronologia.html>
- https://www.treccani.it/enciclopedia/la-nascita-e-l-evoluzione-della-scrittura_%28Storia-della-civilt%C3%A0-europea-a-cura-di-Umberto-Eco%29/
- <https://www.qualtrics.com/it/experience-management/ricerca/ricerca-di-mercato-una-guida/>

- <https://www.privacylab.it/IT/205/I-dati-sensibili-nel-GDPR/>
- <https://www.adicu.it/2019/01/15/la-privacy-in-internet/>
- <https://www.dnv.it/services/iso-iec-27001-sicurezza-delle-informazioni--3327#:~:text=ISO%2FIEC%2027001%20%C3%A8%20uno,gestione%20della%20sicurezza%20delle%20informazioni>
- https://www.treccani.it/enciclopedia/eratostene_%28Enciclopedia-della-Matematica%29/#:~:text=Eratostene%20
- <https://www.treccani.it/enciclopedia/johann-gutenberg/#:~:text=Orafo%20e%20prototipografo%20>
- https://www.treccani.it/enciclopedia/tolomeo-claudio_%28Dizionario-delle-Scienze-Fisiche%29/#:~:text=Tolom%C3%A8o%20Claudio%20%5BSTF%5D%20
- https://www.treccani.it/enciclopedia/vasco-da-gama_%28Dizionario-di-Storia%29/#:~:text=Navigatore%20portoghese%20
- [https://www.treccani.it/enciclopedia/gerhard-mercator_%28Enciclopedia-Italiana%29/#:~:text=Uno%20dei%20pi%C3%B9%20grandi%20geografi,orientale\)%20da%20un%20modesto%20calzolaio](https://www.treccani.it/enciclopedia/gerhard-mercator_%28Enciclopedia-Italiana%29/#:~:text=Uno%20dei%20pi%C3%B9%20grandi%20geografi,orientale)%20da%20un%20modesto%20calzolaio)
- <https://www.bcg.com/publications/2012/digital-economy-consumer-insight-value-of-our-digital-identity>
- <https://dataprogdpr.com/sanzioni-non-conformita-gdpr/#:~:text=La%20nuova%20disciplina%20prevede%20che,annuo%20delle%20imprese%20non%20conformi>
- <https://www.altalex.com/documents/news/2018/04/12/articolo-4-gdpr-definizioni>
- <https://www.altalex.com/documents/news/2018/04/12/articolo-6-gdpr-liceita-del-trattamento>
- <https://www.altalex.com/documents/news/2018/04/12/articolo-24-responsabilita-del-titolare-del-trattamento>
- <https://www.privacy-regulation.eu/it/26.htm>
- <https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/search-all-eu-institutions-and-bodies/european-data-protection-board->

- https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/obligations/controllerprocessor/can-someone-else-process-data-my-organisations-behalf_it#:~:text=Il%20subappaltatore%20funge%20pertanto%20da,un%20server%20basato%20su%20cloud
- https://www.globalization-partners.com/it/blog/what-is-a-data-processing-agreement/#what_is_a_dpa_under_the_gdpr
- <https://www.altalex.com/guide/locazioni-uso-commerciale>
- <https://www.altalex.com/guide/locazioni-uso-commerciale>
- <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/5306161>
- <https://www.ige.ch/it/diritto-e-politica/sviluppi-internazionali/organizzazioni-pi/ompi>
- <https://www.brocardi.it/dizionario/3063.html#:~:text=L%27espressione%20indica%20quei%20beni,legge%20>
- https://www.treccani.it/enciclopedia/positivismo-giuridico_%28Dizionario-di-filosofia%29/#:~:text=La%20nascita%20del%20p.%20g.%20%C3%A8,filosofia%20del%20diritto%20positivo%20nel
- https://elearning.unite.it/pluginfile.php/176481/mod_resource/content/1/1.%20Il%20giusnaturalismo%20moderno.pdf
- https://www.treccani.it/enciclopedia/herbert-lionel-adolphus-hart_%28Enciclopedia-Italiana%29/
- <https://www.treccani.it/vocabolario/pragmatismo/>
- <https://www.treccani.it/enciclopedia/ronald-dworkin>
- <https://www.treccani.it/enciclopedia/robert-edwin-nozick>
- [https://www.treccani.it/enciclopedia/john-locke_%28Dizionario-di-filosofia%29/#:~:text=Filosofo%20inglese%20\(Wrington%2C%20Somersetshire%2C,Oates%2C%20Essex%2C%201704\)](https://www.treccani.it/enciclopedia/john-locke_%28Dizionario-di-filosofia%29/#:~:text=Filosofo%20inglese%20(Wrington%2C%20Somersetshire%2C,Oates%2C%20Essex%2C%201704))
- [https://www.treccani.it/enciclopedia/thomas-paine_%28Dizionario-di-Storia%29/#:~:text=Polemista%20politico%20inglese%20\(Thetford%2C%20Norfolk,1737%2DNew%20York%201809\)](https://www.treccani.it/enciclopedia/thomas-paine_%28Dizionario-di-Storia%29/#:~:text=Polemista%20politico%20inglese%20(Thetford%2C%20Norfolk,1737%2DNew%20York%201809))

- <https://www.treccani.it/enciclopedia/ronald-dworkin>
- https://www.treccani.it/enciclopedia/jeremy-bentham_%28Enciclopedia-Italiana%29/#:~:text=Filosofo%2C%20giurista%20ed%20economista%20inglese,morto%20il%206%20giugno%201832
- <https://www.treccani.it/enciclopedia/john-stuart-mill>
- https://www.treccani.it/enciclopedia/pragmatismo_%28Enciclopedia-delle-scienze-sociali%29/#:~:text=Il%20pragmatismo%20%20C3%A8%20un%20movimento,lo%20hanno%20ultimamente%20riscattato%20filosofi
- https://www.treccani.it/enciclopedia/charles-sanders-peirce_%28Dizionario-di-filosofia%29/
- https://www.treccani.it/enciclopedia/charles-sanders-peirce_%28Dizionario-di-filosofia%29/
- <https://www.treccani.it/enciclopedia/william-james>
- [https://www.treccani.it/enciclopedia/john-dewey#:~:text=Filosofo%20e%20pedagogista%20statunitense%20\(Burlington,1859%20%2D%20New%20York%201952\)](https://www.treccani.it/enciclopedia/john-dewey#:~:text=Filosofo%20e%20pedagogista%20statunitense%20(Burlington,1859%20%2D%20New%20York%201952))
- <https://www.treccani.it/enciclopedia/garantismo/>
- <https://www.treccani.it/enciclopedia/john-austin/>
- https://www.treccani.it/enciclopedia/hans-kelsen_%28Dizionario-di-filosofia%29/
- https://www.treccani.it/enciclopedia/nuovi-diritti-e-globalizzazione_%28XXI-Secolo%29/
- <https://www.treccanilibri.it/autori/norberto-bobbio/>
- https://www.treccani.it/enciclopedia/filosofia-e-teoria-generale-del-diritto_%28Enciclopedia-delle-scienze-sociali%29/
- <https://www.treccani.it/enciclopedia/robert-alexys/>
- <https://www.studenti.it/cicerone-vita-pensiero-opere-filosofiche.html#:~:text=ha%20una%20lunga%20e%20brillante,principale%20esponente%20dell%27eclittismo%20romano>

- <https://www.treccani.it/enciclopedia/domizio-ulpiano>
- [https://www.treccani.it/enciclopedia/agostino-aurelio-santo#:~:text=Agostino%20Aurelio%20a%27Ippona%2C%20santo&text=nelle%20forme%20Augustino%3B%20Agustino\)%20Alberto,e%20il%2029%20agosto%20430](https://www.treccani.it/enciclopedia/agostino-aurelio-santo#:~:text=Agostino%20Aurelio%20a%27Ippona%2C%20santo&text=nelle%20forme%20Augustino%3B%20Agustino)%20Alberto,e%20il%2029%20agosto%20430)
- <https://www.treccani.it/enciclopedia/santo-tommaso-d-aquino>
- <https://www.treccani.it/enciclopedia/tag/hugo-grotius/>
- https://www.treccani.it/enciclopedia/samuel-pufendorf_%28Enciclopedia-Italiana%29/
- <https://www.treccani.it/enciclopedia/jean-jacques-rousseau>
- https://www.treccani.it/enciclopedia/immanuel-kant_%28Enciclopedia-Italiana%29/#:~:text=Filosofo%20tedesco%2C%20nato%20in%20K%C3%B6nigsberg,pietisti%20entrambi%2C%20fervente%20la%20madre
- https://www.treccani.it/enciclopedia/leviatano_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/
- <https://vitolavecchia.altervista.org/definizione-distinzione-dati-e-informazioni/>
- <https://www.altalex.com/documents/news/2007/12/17/i-beni-tentativo-di-sintesi-ed-aspetti-qualificatori#>
- <https://www.juragentium.org/topics/rights/it/liguori.htm>
- https://gspi.unipr.it/sites/st26/files/allegatiparagrafo/28-09-2015/quarta_lezione_modalita_compatibilita.pdf
- <https://www.skuola.net/filosofia-moderna/giusnaturalismo-pensiero.html>
- https://www.nilalienum.com/gramsci/0_Treccani/PolitologiaT/Giusnaturalismo.html
- https://video.unipegaso.it/LMG-01/annoI/FiloDir/Petrillo/Positivismo_giuridico.pdf
- <https://www.studenti.it/il-leviatano.html>
- <https://discoversocialsciences.com/wp-content/uploads/2018/08/The-Concept-of-Law-Second-Edition.-H.L.A.-Hart.pdf>
- http://www.opuslibros.org/Index_libros/Recensiones_1/bobbio_giu.htm

- <https://www.centrostudilivativo.it/6-grozio-e-i-riflessi-del-giusnaturalismo-sul-diritto-moderno/>
- <https://www.centrostudilivativo.it/john-mitchell-finnis-teoria-neoclassica-del-diritto-naturale/>
- https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1616103457_cassazione-11959-2020-appropriazione-indebita-file-dati-informatici-cosa-mobile.pdf
- https://single-market-economy.ec.europa.eu/industry/strategy/intellectual-property/trade-secrets_en
- https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1616103457_cassazione-11959-2020-appropriazione-indebita-file-dati-informatici-cosa-mobile.pdf
- <https://www.altalex.com/documents/praticamente/2020/09/03/la-nozione-di-cosa-mobile-agli-effetti-penali-e-i-files-informatici>
- <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9815604>
- [https://www.treccani.it/vocabolario/hacker_%28Sinonimi-e-Contrari%29#:~:text=di%20\(to\)%20hack%20%22tagliare,essa%20contenuti%5D%20%E2%89%88%20pirata%20informatico](https://www.treccani.it/vocabolario/hacker_%28Sinonimi-e-Contrari%29#:~:text=di%20(to)%20hack%20%22tagliare,essa%20contenuti%5D%20%E2%89%88%20pirata%20informatico)
- <https://www.guidaconsumatore.com/internet/che-cose-spotify-e-come-funziona.html>
- <https://csrc.nist.gov/pubs/cswp/25/data-structure-for-integrity-protection-with-erasu/final>
- <https://www.wikilabour.it/dizionario/enti/tar-tribunale-amministrativo-regionale/>
- https://www.treccani.it/enciclopedia/formalismo-giuridico_%28Enciclopedia-Italiana%29#:~:text=%2D%20In%20una%20prima%20e%20fondamentale,umani%20vi%20producano%20effetti%20giuridici
- <https://www.treccani.it/enciclopedia/gustav-radbruch/>
- <https://www.treccani.it/enciclopedia/contrattualismo/>
- <https://wearemarketers.net/gdpr-wordpress/#:~:text=dei%20%E2%80%9Cconsiderando%E2%80%9D.-,Ma%20cosa%20sono%20i%20%E2%80%9CConsiderando%E2%80%9D%20del%20GDP,R%3F,dei%20Considerando%20e%20degli%20articoli>

- <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9121352>
- <https://www.treccani.it/vocabolario/considerando/#:~:text=s.%20m.%20%5Bdalla%20parola%20con%20cui,deliberazione%2C%20precedono%20la%20parte%20dispositiva>
- <https://www.pergamipototschnig.it/2021/02/note-minime-sullutilitarismo-giuridico/#:~:text=Jeremy%20Bentham%20ci%20propone%20l,del%20maggior%20numero%20di%20persone>
- https://www.agi.it/estero/matematico_cambridge_analytica_facebook-3653246/news/2018-03-22/
- https://www.treccani.it/enciclopedia/pragmatismo_%28Enciclopedia-delle-scienze-sociali%29/